



Comune di Guardia Sanframondi

Il Sindaco:

Dott. raffaele Di Lonardo

Ufficio di Piano

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Luca Sebastianelli

Progettista del PUC:



Bovedam Engineering s.r.l.
Via A. Zazo, 6 - 82100 Benevento
Tel / Fax: 0824 311369 / 0824 319056
e.mail: info@bovedam.it
Arch. Francesco BOVE

Elaborazioni grafiche



Bovedam Engineering s.r.l.
Via A. Zazo, 6 - 82100 Benevento
Tel / Fax: 0824 311369 / 0824 319056
e.mail: info@bovedam.it
Geom. Jennifer Solla

Collaboratori:

Arch. Roberta Ambrosone

Ufficio VAS

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Luca Sebastianelli

Autorità competente VAS:

Geom. Pasquale Pigna

Progettista VAS:

Ing. Feliciano Cefalo

Studi specialistici

Studio Geologico:

Dott. Geol. Natalia Leone

Piano Acustico:

Arch. Clementina Saccomanno

Studio Agronomico e vegetazionale:

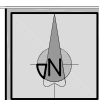
Dott. Agr. Gaetanino Pascale

Elaborato modificato e integrato come da deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 24.07.2020

DOCUMENTO STRATEGICO

Quadro: Progettuale-Strategico

prog: 52
tipo: ps



NtA.E

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Scala:

Data:
Gennaio 2020

Revisione:
Rev.02_29.01.2020

COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI



Regione Campania

PROVINCIA DI BENEVENTO

Piano Urbanistico Comunale P.U.C.

ex L.R. n.16/2004 e s.m.i., Regolamento di attuazione n.5/2011

DOCUMENTO PROGRAMMATICO QUADRO PROGETTUALE - STRATEGICO	Vol. E
--	---------------

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
--

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – OGGETTO ED ELABORATI DEL PIANO

Art. 1 Oggetto Del Piano Urbanistico Comunale e principi informativi

1. Il Piano Urbanistico Comunale – PUC del comune di Guardia Sanframondi è redatto ai sensi della Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme nazionali e regionali in materia di urbanistica ed edilizia vigenti.
2. Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) è lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela ambientale e paesaggistica, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo dell'uso del patrimonio immobiliare che possano risultare limitative del diritto di proprietà.
3. Il Piano persegue gli obiettivi della conservazione delle caratteristiche specifiche del paesaggio locale e del sistema insediativo storico, in parallelo con la valorizzazione e con lo sviluppo delle risorse produttive territoriali e con l'evoluzione dei modelli abitativi, secondo i principi della sostenibilità ambientale e della trasmissibilità alle generazioni future delle qualità naturali dei luoghi e dell'identità culturale in varie forme pervenuta ai nostri giorni. Tutto ciò nel rispetto dei criteri di compatibilità delle azioni previste col contesto paesaggistico ereditato dal passato, dell'economicità ed efficacia delle attività consentite rispetto agli interessi fondamentali della comunità locale, nonché della pubblicità, trasparenza e semplificazione dei procedimenti amministrativi, nel quadro della legislazione vigente, ai fini del pieno e tempestivo riconoscimento dei diritti dei cittadini.
4. I principi indicati nel comma precedente trovano applicazione nelle norme generali e particolari del PUC, nonché nelle tavole grafiche le quali non possono essere interpretate e applicate in modo contraddittorio o, comunque, non perfettamente conforme a tali presupposti di ordine orientativo.
5. Il Piano Urbanistico Comunale - PUC è costituito dagli elaborati di cui al successivo art. 5.

Art. 2 Finalità e ambiti di applicazione delle norme tecniche di attuazione

1. Il Comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni

della pianificazione territoriale regionale e provinciale. Sono strumenti di pianificazione comunale:

- a) il piano urbanistico comunale - PUC;
- b) i piani urbanistici attuativi - PUA;
- c) il regolamento urbanistico-edilizio comunale - RUEC.

2. Le presenti norme tecniche di attuazione rispondono all'esigenza di razionalizzare l'assetto urbano, di migliorare la fruibilità e l'accessibilità dell'abitato da parte delle persone singole o associate di ogni ceto e condizione, di realizzare un ambiente urbano qualitativamente evoluto sotto il profilo urbanistico-edilizio, estetico - paesaggistico, funzionale, igienico-sanitario ed energetico-ambientale.

3. Regolamentano le attività di gestione e di modifica dell'ordinamento territoriale comunale fornendo indirizzi, divieti e prescrizioni riguardanti la manutenzione del paesaggio, la manutenzione urbana ed edilizia, il restauro, il risanamento, la ristrutturazione e la nuova produzione edilizia, i processi di avviamento, sviluppo e trasformazione delle attività produttive del settore industriale, artigianale, commerciale e agricolo evitando che tali attività entrino in conflitto tra loro e risultino dannose agli abitanti, all'ecosistema, al paesaggio nei suoi aspetti storico-culturali e agli interessi della comunità stanziata.

In particolare, le norme tecniche di attuazione disciplinano, per ciascuna zona omogenea, le categorie E i limiti delle trasformazioni fisiche e funzionali, i tipi di destinazione d'uso e le modalità edificatorie per le quali fissa gli indici edilizi ed urbanistici.

Art. 3 – Riferimenti legislativi

1. Il presente PUC è redatto ai sensi della Legge della Regione Campania n°16 del 22 dicembre 2004 e s.m.i., e della Legge Regionale n°14 del 20 Marzo 1982, nonché della Legge 17 Agosto 1942, n°1150 (Legge Urbanistica), come integrata e modificata dalle successive disposizioni legislative nazionali.

2. Il PUC si conforma alle disposizioni della legislazione di cui ai seguenti testi unici:

- D.Lgs 22 gennaio 2004, n°42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- D.L. 18 Agosto 2000, n°267, “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”.
- D.L. 8 Giugno 2001, n°327, “Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia di Espropriazioni per Pubblica Utilità”;
- D.P.R. 6 Giugno 2001, n°380, “Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia Edilizia”

Art. 4 – Contenuto del Piano Urbanistico Comunale - PUC

1. Il PUC, in coerenza con le finalità perseguite dal PTR e del PTCP, e in osservanza delle disposizioni da essi imposte:

- definisce le modalità di governo del territorio comunale che comprendono il progetto di composizione degli insediamenti abitativi, la classificazione dei diversi usi del suolo e la regolamentazione dei procedimenti per l'attuazione di tali contenuti;
- individua le componenti dell'ambiente urbano e rurale che caratterizzano in modo precipuo il territorio sotto il profilo storico-culturale, socioeconomico, produttivo e naturalistico al fine di raccordare gli interventi di trasformazione che il Piano introduce con le esigenze di sviluppo civile, tecnico e tecnologico della comunità stanziata, in uno con le necessità di salvaguardia delle risorse ambientali non rinnovabili, della biodiversità dell'ecosistema, della complessità vegetazionale e faunistica del paesaggio, delle tradizionali sistemazioni agrarie, boschive e pastorali, delle testimonianze della cultura artistica, architettonica, urbanistica e materiale, fissando i criteri per la valutazione degli effetti degli interventi previsti su tale insieme di fondamentali elementi della composizione territoriale;
- Calcola il fabbisogno di abitazioni e di servizi per la popolazione residente anche in funzione delle dinamiche demografiche in atto e stabilisce, sulla base di analisi quantitative e qualitative, le priorità da assumere in materia di opere di urbanizzazione primarie e secondarie conformemente a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera b), LR n.16/04
- Suddivide il territorio comunale in zone omogenee, distinguendo tra aree suscettibili e aree non suscettibili di trasformazione;
- indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone del disegno urbanistico, in coerenza con i principi esplicitati negli articoli e nei commi precedenti, introducendo appositi parametri di valutazione dei progetti pubblici e privati di edilizia e di infrastrutture.
- persegue la tutela e la valorizzazione del centro storico e dei vecchi nuclei abitativi sparsi, nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale, promuovendo l'armonico accostamento dell'architettura contemporanea con l'edilizia del passato, prevedendo iniziative di vario genere (formazione, aggiornamenti tecnici, verifiche di impatto paesaggistico, confronti competitivi e concorsi di progettazione) per elevare la qualità delle nuove costruzioni e ottenere il loro corretto inserimento nello scenario urbano e territoriale;
- disciplina, con riferimento ad idonei strumenti, i sistemi di mobilità di beni e persone in relazione alle disposizioni dei piani sovraordinati;

- tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli in termini di struttura vegetazionale, di popolamento faunistico e di potenzialità produttiva, attraverso:

- il divieto di utilizzo, nella coltivazione dei campi, di sostanze chimiche inquinanti in grado di raggiungere le falde acquifere e di immettersi con le piogge nei corsi d'acqua seguendo la rete scolante;
- attraverso la riconversione dei trattamenti dei suoli con prodotti antiparassitari in metodi eco sostenibili in modo da non indurre squilibri e mutazioni organiche nell'ecosistema;
- attraverso la limitazione delle modifiche delle tradizionali sistemazioni dei versanti collinari attuate per mezzo di una meccanizzazione indifferente alla trama delle canalizzazioni, dei terrazzamenti e delle forme di stabilizzazione dei pendii ereditate dal passato;
- attraverso il divieto di alterazione della morfologia naturale effettuata con scavi profondi, larghe sezioni delle superfici coltivate che evidenzino gli strati sottostanti all'humus;
- attraverso il divieto di utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a servizio delle loro attività, attenendosi, tuttavia, alle indicazioni specifiche del PTCP e ai criteri di qualificazione dei manufatti fissati dal PUC;

- assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all'assetto geologico, geomorfologico e idrologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano;

- individua la perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31 dicembre 1993 e oggetto di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, e ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, al fine di realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria, rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico, realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti;

- definisce le modalità del recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti abusivi, gli interventi obbligatori di riqualificazione e le procedure, anche coattive, per l'esecuzione degli stessi, anche mediante la formazione dei comparti edificatori di cui agli articoli 33 e 34, LR n.16/04.

2. Le presenti norme di attuazione costituiscono un allegato del Puc, un'estensione del suo disegno di regolamentazione e la necessaria esplicitazione in senso operativo delle

soluzioni grafiche in esso contenute. Tuttavia, in caso di incongruenze tra il testo del regolamento e gli elaborati grafici, prevalgono le indicazioni del primo.

3. Si intendono recepiti nel PUC e, dunque, efficaci nelle disposizioni, i piani di settore comprendenti il territorio comunale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali, nonché quelli mirati al contenimento dei consumi energetici.

Art. 5 – Elenco degli elaborati del PUC

1di6) PIANO URBANISTICO COMUNALE - PUC

PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - INTERPRETATIVO

#.	ID	ELABORATO
01	Qci.A	I tematismi della pianificazione urbanistica comunale
02	Qci.B	Gli strumenti di pianificazione e governo del territorio

SISTEMA TERRITORIALE E DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

03	Qci.01	Inquadramento Territoriale
04	Qci.02	Pianificazione Sovraordinata: Stralcio PTR - Piano Territoriale Regionale - L.R. n.13/2008
05	Qci.03	Pianificazione Sovraordinata: Stralcio PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

SISTEMA AMBIENTALE E NATURALISTICO

06	Qci.04	Orografia del territorio e reticolo idrografico
07	Qci.04_A	Orografia del territorio e reticolo idrografico "Settore A"
08	Qci.04_B	Orografia del territorio e reticolo idrografico "Settore B"
09	Qci.05	Elementi costitutivi del sistema ambientale e paesaggistico
10	Qci.05_A	Elementi costitutivi del sistema ambientale e paesaggistico "Settore A"
11	Qci.05_B	Elementi costitutivi del sistema ambientale e paesaggistico "Settore B"
12	Qci.06	Carta dei fenomeni idrogeologici e aree vincolate ai sensi della L.R. n.11/96
13	Qci.06_A	Carta dei fenomeni idrogeologici e aree vincolate ai sensi della L.R. n.11/97 settore "A"
14	Qci.06_B	Carta dei fenomeni idrogeologici e aree vincolate ai sensi della L.R. n.11/98 settore "B"

SISTEMA INSEDIATIVO E DELLE INFRASTRUTTURE

15	Qci.07	Infrastrutture, reti e fasce di rispetto
16	Qci.07_A	Infrastrutture, reti e fasce di rispetto Settore "A"
17	Qci.07_B	Infrastrutture, reti e fasce di rispetto Settore "B"
18	Qci.08	Fasi di formazione dell'ambito urbano
19	Qci.09	Analisi del PRG Vigente - Ambito Urbano: centro abitato
20	Qci.10	Analisi del PRG Vigente - Ambito Urbano e contrade
21	Qci.11	Analisi del PRG Vigente - Scala Territoriale
22	Qci.11_A	Analisi del PRG Vigente - Scala Territoriale Settore "A"
23	Qci.11_B	Analisi del PRG Vigente - Scala Territoriale "Settore B"
24	Qci.12	Stato di attuazione della pianificazione urbanistica generale vigente
25	Qci.12_A	Stato di attuazione della pianificazione urbanistica generale vigente Settore "A"
26	Qci.12_B	Stato di attuazione della pianificazione urbanistica generale vigente Settore "B"

PIANO PROGRAMMATICO / OPERATIVO

QUADRO PROGETTUALE - STRATEGICO

#.	ID	ELABORATO
27	Qps.C	Partecipazione al procedimento di formazione e condivisione delle scelte di piano
28	Qps.D	Indirizzi strategici, obiettivi ed azioni di sviluppo, trasformazione e governo del territorio

SISTEMA DEI VINCOLI

29	Qps.01	Carta unica del territorio: vincoli, tutele, vulnerabilità
30	Qps.01_A	Carta unica del territorio: vincoli, tutele, vulnerabilità Settore "A"
31	Qps.01_B	Carta unica del territorio: vincoli, tutele, vulnerabilità Settore "B"

SISTEMA INSEDIATIVO E DELLE INFRASTRUTTURE

32	Qps.02	Carta della trasformabilità urbana
33	Qps.02_A	Carta della trasformabilità urbana Settore "A"
34	Qps.02_B	Carta della trasformabilità urbana Settore "B"
35	Qps.03	Uso del suolo: carta dei regimi urbanistici in Ambito Urbano
36	Qps.03_A	Uso del suolo: carta dei regimi urbanistici in Ambito Urbano Settore "A"
37	Qps.03_B	Uso del suolo: carta dei regimi urbanistici in Ambito Urbano Settore "B"
38	Qps.04	Uso del suolo: carta dei regimi urbanistici a scala territoriale
39	Qps.04_A	Uso del suolo: carta dei regimi urbanistici a scala territoriale Settore "A"
40	Qps.04_B	Uso del suolo: carta dei regimi urbanistici a scala territoriale Settore "B"
41	Qps.05	Uso del suolo: carta dei regimi urbanistici - contrade
42	Qps.06	Zonizzazione del territorio in ambito urbano
43	Qps.06_A	Zonizzazione del territorio in ambito urbano- Settore "A"
44	Qps.06_B	Zonizzazione del territorio in ambito urbano- Settore "B"
45	Qps.07	Zonizzazione del territorio in ambito territoriale
46	Qps.07_A	Zonizzazione del territorio in ambito territoriale- Settore "A"
47	Qps.07_B	Zonizzazione del territorio in ambito territoriale - Settore "B"
48	Qps.08	Carta degli spazi pubblici
49	Qps.09	Carta delle funzioni emergenziali di protezione civile
50	Qps.09_A	Carta delle funzioni emergenziali di protezione civile- settore "A"
51	Qps.09_B	Carta delle funzioni emergenziali di protezione civile- settore "B"
52	NtA.E	Norme Tecniche di Attuazione

2di6) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS

#.	ID	ELABORATO
53	VAS_ra	Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Rapporto Ambientale
54	VAS_snt	Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Sintesi non tecnica

3di6) STUDIO GEOLOGICO

#.	ID	ELABORATO
01	TAV.G0	Relazione Geologica
02	TAV.G1	Carta delle indagini geognostiche
03	TAV.G2	Carta Geolitologica

04	TAV.G3	Carta Geomorfologica
05	TAV.G4	Carta dei complessi idrogeologici
06	TAV.G5_a	Carta delle frane
07	TAV.G5_b	Carta del rischio idrogeologico
08	TAV.G6	Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica
09	Allegato 1	Indagini geognostiche

4di6) STUDIO AGRONOMICO E VEGETAZIONALE

#.	ID	ELABORATO
01	-	Carta d'uso del suolo – territorio comunale
02	-	Mappa dei valori ambientali – territorio comunale
03	-	Relazione tecnica agro-ambientale

5di6) PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

#.	ID	ELABORATO
01	Tav.01	Zonizzazione Acustica: ambito urbano
02	Tav.02	Zonizzazione Acustica: scala territoriale sovracomunale
03	Tav.03	Zonizzazione Acustica: scala territoriale sovracomunale – settore A
04	Tav.04	Zonizzazione Acustica: scala territoriale sovracomunale – settore B

6di6) VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (ViNCA)

#.	ID	ELABORATO
01	ViNCA	Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale (ViNCA)

CAPO II – DEFINIZIONI E PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE

Art. 6 – Definizioni

Ai fini della corretta interpretazione delle norme si assumo le seguenti definizioni:

Edificio: rappresenta un sistema costruttivo costituito da un involucro che delimita uno spazio chiuso con volume definito, dalle strutture che ne ripartiscono gli spazi interni e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno e ne determinano l'utilizzabilità ai fini abitativi, lavorativi, sportivi o dell'esercizio di attività istituzionali. La superficie esterna che contorna un edificio come sua pertinenza può confinare con: terreni, altri edifici, viabilità, strutture varie. Il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di un complesso edificato progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari funzionali, strutturalmente autonome e chiaramente identificabili.

Edificio di nuova costruzione: e' un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominati, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n.192/2005 e s.m.i.;

Costruzione: opera edilizia, realizzata fuori o entro terra, con l'impiego di qualsiasi materiale per finalità diverse che, indipendentemente dalla prevedibile durata e dalle modalità di installazione o incorporazione al suolo, non rientri espressamente nella categoria dei veicoli, così come definiti dal capo I del titolo III del D.L. 30.4.1992, n.285, e successive modificazioni e integrazioni (nuovo codice della strada);

Unità immobiliare di tipo industriale, artigianale, abitativo o per servizi: insieme di ambienti, stanze e vani accessori per scopo abitativo, per attività di servizio o produttivo con autonomia funzionale ed ingresso indipendente.

Porticato: spazio coperto di uso comune (pubblico o privato) o esclusivo, aperto almeno su un lato, che abbia relazione diretta con lo spazio esterno e sia ubicato allo stesso livello, indipendentemente dalla connessione con altre strutture;

Loggia: spazio coperto, ad uso esclusivo dell'unità immobiliare di appartenenza, aperto almeno su un lato, connesso ad una delle pareti esterne di un edificio di cui costituisce estensione e pertinenza;

Facciata o prospetto: parete esterna di una costruzione delimitata alla base dalla linea della sua intersezione con il terreno nello stato naturale o in quello modificato ed al colmo dal punto inferiore del parapetto di protezione o del cornicione nelle coperture piane, oppure dalla linea di gronda nelle coperture a falde.

Fronte: una delle facciate che compongono l'involucro di un edificio considerata quella principale sia per le caratteristiche architettoniche che ne sottolineano tale ruolo (aspetti decorativi più accentuati connessi con il portale di ingresso, con

eventuali porticati o con elementi protettivi e con le connotazioni ornamentali sommitali), sia perché si affaccia su spazi pubblici o su giardini antistanti che costituiscono il suo collegamento con strade e piazze, facendole assumere una funzione di componente della scena urbana. Tutto ciò indipendentemente da sporgenze di qualsiasi tipo.

Piano: lo spazio, racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore) che può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo, ed in particolare:

- a) piano terra o piano fuori terra: il piano, o parti di esso, di una costruzione il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale, superiore o inferiore di non più di 50 cm a quella del terreno circostante, così come risulta modificato dalle opere di sistemazione a meno che il fabbricato non insista su un terrazzamento artificiale avente il lato di fondo non più alto di metri 2 dal livello originario del terreno, il lato di monte coincidente con la quota originaria ed i fianchi con andamento inclinato.
- b) piano interrato: il piano di un edificio il cui soffitto in ogni suo punto perimetrale abbia quota inferiore a quella del terreno circostante o superiore di non più di 60 cm;
- c) piano seminterrato: il piano di un edificio che non rientri nelle lettere a) e b) precedenti.

Spazi interni scoperti: si intendono le aree scoperte circondate da fronti della costruzione ed in particolare:

- a) corte: spazio di pertinenza di un edificio circoscritto e circondato per non oltre il 60% del perimetro dalle facciate della costruzione e per la parte restante da siepi continue, da recinzioni, da porticati e da corpi di fabbrica bassi utilizzati per garage o depositi;
- b) cortile: spazio interno circondato per l'intero perimetro dalle facciate della costruzione anche se di altezza diseguale, la cui superficie complanare non sia inferiore a mq. 60;
- c) patio: spazio pertinenziale di un edificio delimitato da portici e situato al piano terra ovvero su una terrazza all'ultimo piano di un edificio a più piani, a servizio o meno di un attico con sezioni longitudinali e trasversali di lunghezza minima non inferiori a m. 6,00, e pareti circostanti di altezza non superiore a m. 4,00;
- d) chiostrina: spazio interno di un edificio non appartenente ad alcuno dei suoi alloggi o delle superfici dei singoli piani, privo di copertura, accessibile dal

piano terra con sezione longitudinale e trasversale di larghezza non inferiore a metri 5,00 e con altezza non superiore a m 12,00, all'interno del quale si possono aprire solo finestre per luci ingredienti che illuminano esclusivamente servizi igienici, corridoi e vani scala.

e) cavedio: spazio interno, per la ventilazione dei bagni o locali di servizio ed il passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a quella minima della chiostrina e comunque superiore a 0,65 mq, sul quale non si aprono luci o finestre. Tale spazio deve essere percorribile per tutta la sua altezza ed attrezzato con scala alla marinara ed avere aerazione naturale.

Arredi per spazi esterni: costituiscono costruzioni di uso pratico o ornamentale fisse o mobili per la sistemazione di spazi esterni pertinenti ad un edificio ovvero incluse in superfici aperte di uso pubblico ed in particolare:

a) gazebo: costruzione priva di fondazioni, ancorata provvisoriamente al terreno, coperta, chiusa da vetri o da pannelli smontabili di materiali vari o del tutto aperta di superficie delimitata dall'involucro non superiore a 25 mq ed altezza non superiore a m 3,00 al livello della linea di gronda.

b) pergolato: costruzione priva di fondazioni, ancorata al terreno, costituita da pilastri e travi di materiali vari rivestita in copertura da essenze arboree rampicanti;

c) griglia o grillage: pannello forato orizzontale o verticale in legno o in metallo a sostegno di essenze arboree usata per il rafforzamento o per il semplice arricchimento di spazi già delimitati.

Tettoie e pensiline: strutture orizzontali per la protezione dalla pioggia e dall'insolazione poggiate rispettivamente su supporti autonomi o a sbalzo che costituiscono copertura degli spazi scoperti di una costruzione o di superfici di uso pubblico.

Chiosco: costruzione, temporanea o non, di altezza non superiore a 4 m alla linea di gronda, destinata ad attività non residenziali (guardiania, commercio al minuto, deposito) e di superficie non superiore a mq 16;

Sagoma dell'edificio: è l'involucro esterno della costruzione nella sua proiezione perpendicolare a terra, esclusa la proiezione della copertura e dei balconi, che concorre alla definizione di superficie coperta ma non del volume. Sono esclusi dalla determinazione della sagoma: le aperture sporgenti (antiporte, bussola in legno o metallo e vetro e bowwindow), gli elementi di protezione o finitura sporgenti dal filo delle pareti esterne o del tetto, le porzioni di fabbricato interrato che superano i limiti del piano terra, le rampe e le corsie di accesso ai piani interrati o seminterrati, le pensiline di collegamento tra gli spazi pubblici e gli ingressi dell'edificio.

Destinazioni d'uso: l'insieme delle attività ammesse.

- Per destinazione d'uso di un immobile esistente si intende quella gamma di attività che si svolgono e si possono legittimamente continuare a svolgere in esso.
- Nel caso in cui non siano più rilevabili attività in esercizio si farà riferimento all'ultima legittimamente autorizzata o attribuibile per consuetudine consolidata, nonché per oggettive caratteristiche di assetto e di funzionalità.
- Per cambiamento di destinazione d'uso di un'area, di un edificio o di parte di esso, anche se in assenza di opere edilizie, si intende il passaggio da una categoria ad un'altra tra quelle descritte al successivo articolo 11; tale cambiamento può avvenire solamente nel rispetto ed in conformità a quanto prescritto dalle presenti norme, dal regolamento urbanistico edilizio comunale e da quanto ulteriormente disciplinato dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Allineamento vincolato: limite non valicabile della fascia edificabile su cui devono attestarsi gli edifici, secondo quanto prescritto.

Paesaggio: con questa denominazione, usata in questa sede come sinonimo di ambiente, di quadro ambientale, di scenario naturale, di insieme di areali, di agrosistema, di ecosistema, di *landscape* e di mosaico di assetti territoriali in vario modo antropizzati in connessione con aree integralmente conservate nella loro originaria corrispondenza al climax, si deve intendere un organismo complesso in equilibrio dinamico in cui si manifesta una continua interazione tra le diverse componenti (naturali, semi-naturali, semi-artificiali e artificiali), ed essenzialmente tra fattori fisico-chimici, biologici, climatologici e socio-economici i cui effetti se non controllati possono causare mutazioni irreversibili con la perdita dei caratteri identitari dei luoghi e di vivibilità degli stessi. Tali fattori possono essere schematizzati ai fini della pianificazione territoriale nei seguenti quattro ambiti tematici:

1. Caratteri morfologici, geo-pedologici e produttivi (*land evaluation e land capability*);
2. Rete ecologica (mosaico dell'habitat con i relativi contenuti di biodiversità e di qualità inderogabili delle condizioni ambientali);
3. Ordinamento fondiario, sistemazioni colturali, divisioni catastali storiche e insediamenti rurali ereditati dal passato;
4. Aspetti geo-litologici e idrologici.

Questa articolazione tematica, in seguito oggetto di specifiche norme, dovrà essere utilizzata per ogni verifica di impatto paesaggistico, il quale, oltretutto nei casi specificamente prescritti, può essere richiesto per ogni intervento ritenuto dalla commissione edilizia potenzialmente apportatore di modifiche ambientali rilevanti. La

verifica dovrà essere articolata nei punti sopraindicati e fornire risposte analitiche ai quesiti posti in materia di rischi di degrado e di inquinamento ambientale.

Verde urbano: unità botaniche semi-naturali presenti nel tessuto urbano (giardini storici, corti coltivate ad orti urbani o a vegetazione spontanea, giardini pubblici, strade alberate).

Verde privato: area di pertinenza degli edifici sistemata a giardino o ad orto o tenuta a vegetazione spontanea, anche nelle forme pensili realizzate su soletta purché ricoperta da uno strato di terreno vegetale non inferiore a 60 cm, e attrezzata per il gioco, lo sport e il diletto ad esclusivo uso privato.

Parcheggio: luogo appositamente attrezzato, destinato alla sosta di veicoli. Nelle nuove costruzioni dovranno essere previsti parcheggi pertinenziali almeno nella misura prescritta dall'art. 2 della Legge 122/89 e comunque pari ad un posto auto per ogni alloggio. Queste dotazioni dovranno essere altresì previste nelle ristrutturazioni generali che dispongano l'aumento delle unità immobiliari, salvo impedimenti tecnici.

Parcheggio privato: spazio a parcheggio di pertinenza delle costruzioni private.

Attrezzature pubbliche: previste dal D.M. 02.04.68 n. 1444, si dividono in attrezzature per l'istruzione; attrezzature d'interesse comune; verde attrezzato, parco, gioco e sport, parcheggi pubblici.

Filo stradale: linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine o altre strutture laterali alle predette sedi, quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazioni non transitabili (parapetti, arginelle e simili).

Sede stradale: è la superficie formata dalla carreggiata, dalle banchine e dai marciapiedi.

Zona territoriale omogenea: parte del territorio comunale, graficamente individuata nelle tavole di piano, riconosciuta in base alle definizioni ed ai disposti del D.M. 02/04/1968, n.1444, art.2, disciplinata con parametri e norme di attuazione omogenee.

Opere di urbanizzazione primaria: ai sensi della normativa vigente, sono opere di urbanizzazione primaria le seguenti:

1. le strade carrabili a servizio degli insediamenti (strade di accesso alle singole proprietà e di servizio all'interno di queste);
2. le strade pedonali o ciclabili;
3. la rete idrica costituita da acquedotto pubblico o consortile, salvo i casi di edifici isolati dotati di rifornimento diretto mediante pozzi o condotta privata autorizzata dalle vigenti disposizioni in materia;
4. la rete di distribuzione dell'energia elettrica, di pubblica illuminazione, di distribuzione del gas, di distribuzione dei servizi telefonici;

5. la rete fognaria o, nel caso di edifici isolati, equivalenti sistemi di allontanamento, trattamento o depurazione e smaltimento delle acque scure;
6. gli spazi di sosta e di parcheggio pubblico;
7. impianti di depurazione, aree smaltimento rifiuti solidi urbani;
8. allacciamenti generali e pubblici servizi;
9. spazi per verde attrezzato;

Alle opere di urbanizzazione primaria sono equiparati:

- gli impianti cimiteriali con gli ampliamenti e con le nuove costruzioni dei cimiteri, compresi le vie di accesso, le zone di parcheggio, gli spazi ed i viali destinati al traffico interno e le costruzioni accessorie (art.26 bis, D.L. n.415/1989 convertito dalla L. n. 38/1990)
- i parcheggi realizzati nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati esistenti (art.11, L.n.122/1989)

Opere di urbanizzazione secondaria: ai sensi della normativa vigente, sono opere di urbanizzazione secondaria le seguenti:

1. le strutture destinate ad asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole dell'obbligo ivi comprese le attrezzature accessorie scoperte;
2. attrezzature religiose di interesse comune;
3. attrezzature per la collettività (centri civici, strutture per attività sociali, culturali, amministrative, ricreative, sanitarie, assistenziali, commerciali, di mercato, etc. ...);
4. uffici di enti pubblici aperti al pubblico;
5. sedi di enti ed associazioni pubbliche;
6. impianti sportivi a dimensione territoriale, urbana e di quartiere;
7. aree per giardini pubblici e parchi urbani.

Art. 7 – Parametri di trasformazione edilizia

Si assumono i seguenti parametri di trasformazione edilizia:

Altezza dei fabbricati (H): espressa in metri, è la distanza intercorrente tra il riferimento in sommità e quello alla base dell'edificio. Si assume come riferimento alla sommità del fabbricato l'incontro dell'intradosso della copertura col piano della facciata, sia nel caso di copertura inclinata che nel caso di copertura piana con le seguenti specificazioni:

- nel caso di copertura arretrata rispetto al piano della facciata principale, l'altezza dell'edificio viene ottenuta riportando l'andamento teorico della falda di copertura più elevata fino all'intersezione con il piano di facciata;

- nel caso in cui la pendenza delle coperture superi il 35%, il riferimento in sommità dell'edificio, ai fini del calcolo dell'altezza viene determinato riportando la linea teorica del 35% a partire dal punto più alto della copertura fino all'intersezione col piano della facciata principale;
- nel caso di corpo di fabbrica con copertura che incontra le facciate a quote diverse, si farà riferimento alla quota media. Non si considerano a tal fine limitati arretramenti delle coperture rispetto alla proiezione a terra del fabbricato, fino al 20% dello sviluppo complessivo.

Per gli edifici destinati ad attività produttive si misura la distanza intercorrente tra la linea di base dell'edificio, così come definita al successivo comma, e l'intradosso della trave principale che regge la copertura, sia nel caso di struttura intelaiata che tradizionale.

Si assume come riferimento alla base del fabbricato:

- la linea di terra di ogni facciata della costruzione che intercetta la quota media del terreno nello stato preesistente all'edificazione e, in relazione alla soluzione progettuale, entro il limite di variazione di +/- 100 cm;
- la quota del piano che si trova in continuità col marciapiede stradale qualora l'edificio non disti da esso più di 5 metri.

Nel caso di strada o terreno in pendenza viene assunta come riferimento la quota media. In ogni caso l'altezza delle singole facciate, calcolata secondo i criteri esposti, non potrà superare del 20% né di 2,00 metri l'altezza massima consentita.

Sono esclusi ai fini della determinazione dell'altezza i volumi contenenti apparecchiature tecnologiche quali: gli apparecchi di abbattimento, depurazione e trattamento degli scarichi gassosi, serbatoi, extracorsa degli ascensori e scale, centrali tecniche, etc.

Le altezze degli edifici non potranno comunque superare le altezze massime assolute prescritte dalle presenti norme salvo deroghe per gli edifici e impianti pubblici o di uso pubblico da concedersi nel rispetto della procedura di cui alla legge del 21 dicembre 1955 n. 1.537.

Per una schematizzazione esemplificativa, si rimanda alla consultazione dell'allegato "A".

Altezza massima della costruzione (H_{max}): è l'altezza massima consentita espressa in metri. Essa va intesa in senso assoluto e, pertanto, nessun ambiente o parte di ambiente abitabile potrà essere posto al di sopra di tale quota anche se computato nella volumetria autorizzabile.

Distanza minima dai confini (D_{min}): espressa in metri, è la distanza tra la proiezione a terra del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza

volumetrica e la linea di confine. Le nuove costruzioni devono essere realizzate ad almeno 5 m. dal confine stesso, ovvero possono essere collocate sul confine nel caso non presentino verso di esso pareti finestrate o sporti di vario tipo. Tali disposizioni trovano applicazione anche nel caso di interventi che comportino addizioni volumetriche del patrimonio edilizio esistente. Non sono considerati nel calcolo della distanza dal confine gli sporti ornamentali e decorativi e i balconi o gli aggetti di estensione (L) minore o uguale a 1,5 metri e costituiti esclusivamente da solette libere da involucri di qualsiasi natura. La distanza dal confine si misura ortogonalmente al confine stesso.

Per una schematizzazione esemplificativa, si rimanda alla consultazione dell'allegato "B".

Distanza minima dal filo stradale ($D_{s_{min}}$): espressa in metri, è la distanza tra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza esclusi balconi o aggetti di estensione minore o uguale a 1,5 metri, e la sede stradale, comprensiva di eventuali marciapiedi, banchine e strutture come parapetti, muri, etc. In mancanza di specifiche indicazioni disposte dai piani attuativi, le nuove costruzioni devono essere realizzate ad almeno 5 m. dal ciglio stradale. Resta comunque ferma la disciplina del codice della strada. In zona A di conservazione ed in zona B di completamento, l'edificazione ai bordi della strada deve, in generale, rispettare gli allineamenti delle cortine edilizie preesistenti a meno di particolari prescrizioni contenute nei piani attuativi. Per una schematizzazione esemplificativa, si rimanda alla consultazione dell'allegato "B".

Distanza minima tra le facciate o prospetti ($D_{e_{min}}$): espressa in metri, è la distanza minima tra le proiezioni verticali delle pareti finestrate delle costruzioni, misurata nei punti di massima sporgenza, esclusi balconi o aggetti di estensione minore o uguale a 1,5 metri. Tale distanza, fissata dalle norme nazionali, regionali e comunali, va rispettata anche quando le costruzioni si fronteggiano solo parzialmente, salvo il caso in cui le parti che si fronteggiano siano entrambe prive di finestre o facciano parte integrante di cortine edilizie storiche o, comunque, preesistenti in zone di conservazione e di completamento edilizio. In quest'ultimo caso ulteriori e particolari prescrizioni vanno previste nelle norme dei piani attuativi.

E' in ogni caso prescritta la distanza minima assoluta di m.10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Distanze minori tra edifici possono essere disposte dai piani di lottizzazione e dai PUA ai sensi dell'art.9, DM n.1444/1968, all'interno dei quali sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel caso si tratti di gruppi di edifici per i quali sono state previste indicazioni plano-volumetriche.

Ai sensi dell'art.9, DM n.1444/1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con espresse previsioni plano-volumetriche.

Ai sensi dell'art.9, DM n.1444/1968, per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici posti in ZTO tipo “A” non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente, prive di valore storico, artistico e non giustificate da titoli abilitativi.

Le norme relative alle distanze tra gli edifici non si applicano alle pareti di un medesimo edificio nel caso si tratti di spazi scoperti interni funzionali al miglioramento dell'aerazione, all'ombreggiamento e alla collocazione degli impianti (patii, chiostrine e cavedi). Non si applicano, altresì, salvo quando i fronti di una stessa costruzione costituiscano rientranze planimetriche la cui profondità non superi un quarto della loro larghezza. Per tali fattispecie i piani attuativi possono disporre diversamente in base a valutazioni specificamente mirate al risparmio di territorio o alla tutela dei caratteri architettonici ed urbanistici tipici del territorio.

Distanza minima tra fabbricati con interposte strade a traffico veicolare ($D_{f_{min}}$): espressa in metri, è la distanza tra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, esclusi balconi o aggetti non eccedenti 1,5 metri, e la sede stradale, comprensiva di eventuali marciapiedi, banchine e strutture come parapetti, muri, etc. Tali distanze minime devono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7,00;
- ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e ml 15,00;
- ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15,00.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche. Il rispetto delle distanze sopra elencate non è obbligatorio nel caso di viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di percorsi appartenenti ad insediamenti storici o a zone di completamento già sostanzialmente strutturate. Resta comunque ferma la disciplina del codice della strada. Per una schematizzazione esemplificativa, si rimanda alla consultazione dell'allegato “B”.

Altre distanze dalla linea di confine: salvo diversa specifica indicazione degli strumenti urbanistici attuativi, mura di cinta di altezza superiore ai tre metri, pozzi, cisterne, fosse, canali, tubi esterni, condutture (acqua, gas ecc.), forni, camini, stalle, casotti per caldaie, depositi nocivi o pericolosi, vanno collocati secondo le

disposizioni previste dal codice civile e comunque nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e delle norme di sicurezza. Per quanto riguarda le distanze dai confini tra proprietà diverse e tra proprietà private e superfici demaniali (comunali, regionali o statali) da rispettare nei trattamenti dei campi coltivati a fini produttivi si rimanda alle norme del Regolamento di Polizia Rurale di cui al successivo art.66 delle presenti norme tecniche di attuazione.

Superficie accessoria (Sa): espressa in metri quadrati, è la superficie destinata a servizi ed accessori, a stretto servizio delle attività non residenziali (produttive, turistico-ricettive, terziarie, commerciali, direzionali) misurate al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, ovvero:

- a) spazi e locali di cui alle lettere b), c) e g) della Snr;
- b) spazi coperti di cui alla lettera d) della Snr nella misura massima complessiva pari al 10% della Su;
- c) locali di cui alla lettera f) della Snr, nonché per altri impianti tecnologici a servizio dell'attività prevalente ed a questa connessa, quali impianti di depurazione, antinquinamento, serbatoi, gruppi di produzione energetica e similari;
- d) spazi per parcheggi e autorimesse così come definite dalla precedente lettera g) della Snr nonché nella misura di cui all'art.5, punti 1) e 2), del D.M. 2.4.1968, n.1444;
- e) depositi, magazzini ed archivi, purché interrati.

Le Sa non rientranti nelle categorie o nelle quantità di cui alle lettere precedenti sono considerate come Su.

Non costituiscono superficie computabile i locali o porzioni di essi con altezza inferiore a 2,20 m, le coperture piane ed i lastrici solari non praticabili, gli spazi per parcheggi pertinenziali, con relativi spazi di manovra e di sosta, purché di pertinenza delle unità immobiliari, per le sole superfici di cui alla misura minima di cui all'art.41 sexsies della legge 17.8.1942, n.1150, così come modificato dall'art.2 della legge 243/1989, n.122, nonché per le superfici di cui all'art.5 del D.M. 2.4.1968, n.1444.

Superficie coperta: espressa in metri quadrati, è la superficie risultante dalla proiezione su un piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali escluse le parti aggettanti come balconi, pensiline, sporti di gronda, ecc. non eccedenti 1.5 metri

Superficie non residenziale (Snr): espressa in metri quadrati, è la superficie destinata a servizi ed accessori, a stretto servizio delle residenze, misurata al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

A titolo esemplificativo, danno luogo a superficie non residenziale:

- a) le cantinole e i depositi anche in sottotetti purché praticabili;
- b) i terrazzi, i balconi, le logge e i ballatoi, nella misura massima della loro somma del 15% della Su;
- c) le tettoie, nella misura massima del 30% della superficie scoperta, e le pensiline, nella misura massima del 5% della Su;
- d) le scale e gli ascensori interni alla singola unità abitativa;
- e) i locali per gli impianti tecnologici, quali gli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idro-sanitari, a gas, di sollevamento (ascensori e montacarichi) e protezione antincendio, se inseriti all'interno della sagoma dell'edificio;
- f) i vani e gli androni di ingresso, i porticati e i locali (depositi di biciclette e carrozzine, spazi per riunioni) comuni a più unità abitative;
- g) gli spazi per parcheggio e le autorimesse, singole o comuni, entro o fuori terra, con relativi spazi di manovra e sosta (escluse le rampe di accesso), purché di pertinenza delle unità immobiliari, per le sole superfici eccedenti la misura minima di cui all'art. 41 della legge 17.8.1942, n.1150, così come modificato dall'art.2 della legge 24.3.1989, n.122.

Le Snr non rientranti nelle categorie o nelle quantità di cui alle lettere precedenti sono considerate come Su.

Superficie utile (Su): espressa in metri quadrati, è la superficie utile di pavimento dell'unità immobiliare (residenziale e non), misurata al netto di murature, tramezzi, pilastri, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi;

Superficie di pavimento: espressa in metri quadrati, è la superficie di un piano compresa entro il profilo esterno delle pareti perimetrali.

Superficie utile lorda (SUL): espressa in metri quadrati, è la superficie lorda complessiva di una costruzione, ottenuta come somma delle superfici lorde comprese entro il perimetro delle murature di tutti i livelli fuori terra ed entro terra dell'edificio. Per tutte le ZTO ad eccezione della zona "D", la SUL si ottiene dividendo il volume ammissibile per un'altezza convenzionale pari a 3 metri.

Nelle schede di attuazione della disciplina di PUC è indicata con la sigla **SUL_p** la superficie utile lorda di progetto.

Tolleranza dimensionale: è lo scostamento accettabile tra la dimensione nominale definita in fase progettuale e la dimensione effettiva esistente o realizzata nell'esecuzione, vale a dire quell'intervallo di errore entro il quale la quota effettiva si ritiene corrispondente a quella nominale. Per le misure lineari degli edifici le tolleranze lineari sono le seguenti: 1% per dimensioni complessive fino a ml. 20;

0,5% per dimensioni complessive eccedenti i primi ml.20. Per le dimensioni parziali inferiori a ml.5 la tolleranza sarà di cm. 10.

Volume complessivo di un edificio (V): espresso in metri cubi, è la somma del volume di ogni piano; il volume lordo di ogni piano fuori terra è uguale al prodotto della superficie lorda di piano per l'altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di estradosso dei solai o, nel caso di piano seminterrato o rialzato, rispetto alla più bassa delle seguenti quote: spazio pubblico (marciapiede, strada, piazza, eccetera) o piano di sistemazione esterna. Nel caso che tali quote siano variabili lungo il perimetro dell'edificio, l'altezza viene calcolata rispetto alla media ponderale delle quote. Nel caso di copertura inclinata (a tetto o a volta), l'altezza è misurata calcolando la media tra il punto più basso dell'estradosso del solaio inclinato e il punto più alto del medesimo estradosso.

Sono esclusi dal calcolo del volume:

- a) il volume entroterra misurato rispetto alla superficie del terreno circostante secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato, se costituente Snr o Sa, o i parcheggi pertinenziali;
- b) i porticati o porzioni di essi, se pubblici o d'uso pubblico; qualora i porticati non siano d'uso pubblico, nel calcolo del volume la superficie va considerata pari al 30% di quella effettiva;
- c) le logge, nella misura di cui alla lettera b) della Snr;
- d) le tettoie nella misura di cui alla lettera b) della Snr;
- e) i balconi e le pensiline;
- f) I volumi strettamente necessari a contenere impianti tecnici ad esclusivo servizio della costruzione quali extra corsa degli ascensori, serbatoi idrici, vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione;
- g) i volumi dei vani scala per la sola parte emergente dalla linea di gronda o dalla copertura piana della costruzione e le scale esterne in aggetto non eccedenti 1.2 metri rispetto la facciata.
- h) i sottotetti non praticabili;
- i) la differenza di spessore dovuta alla ricostruzione di strutture orizzontali con tecnologie diverse, laddove consentito o alla maggiorazione degli spessori ai fini del risparmio energetico.
- j) i volumi determinati al piano terra degli edifici esistenti per l'abbassamento del solaio di calpestio per rispondere a norme di sicurezza, di igiene o antincendio o per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Nelle schede di attuazione della disciplina di PUC è indicato con la sigla **Vp** il volume di progetto.

Volumi tecnici (Vt): sono quelli destinati a contenere apparecchiature tecnologiche che non possono essere inserite all'interno della sagoma dell'edificio, quali ad es. camini di depurazione dei fumi, serbatoi, extra corsa degli ascensori, centrali tecniche vani scala posti al di sopra della copertura ecc.

Volume residenziale (Vr): espresso in metri cubi, rappresenta la quota del volume complessivo dell'edificio destinata alle funzioni abitative. E' fissato nella misura dell'80% di V.

Volume complementare (Vc): espresso in metri cubi, rappresenta la quota del volume complessivo dell'edificio destinata alle funzioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.). E' fissato nella misura del 20% di V.

Art. 8 – Parametri di trasformazione urbanistica

Si assumono i seguenti parametri di trasformazione urbanistica:

Superficie territoriale (St): area la cui trasformazione o modificazione è sottoposta ad attuazione indiretta, mediante PUA, comunque denominato; espressa in metri quadrati, è la superficie complessiva di una porzione di territorio comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, alle urbanizzazioni primarie e secondarie (aree pubbliche o ad uso pubblico, servizi e viabilità). Alla St si applica It (indice territoriale) e Iut (indice di utilizzazione territoriale).

Superficie fondiaria (Sf): espressa in metri quadrati, è la parte di superficie risultante sottraendo da quella territoriale, così come precedentemente definita, la nuova viabilità di piano e le superfici destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Tale superficie può essere suddivisa in lotti. In caso di intervento edilizio diretto la superficie fondiaria si identifica con l'area edificabile al netto delle strade pubbliche esistenti o previste nello strumento urbanistico generale e delle aree per l'urbanizzazione secondaria e per quella primaria esclusivamente riferita agli spazi verdi e di parcheggio pubblico. Alla Sf si applica If (indice fondiario) e Iuf (indice di utilizzazione fondiario).

Lotto minimo di intervento (Lm): o unità minima di intervento, espressa in metri quadrati, è la superficie relativa all'area minima necessaria per effettuare un intervento edilizio diretto o nel caso di intervento urbanistico esecutivo l'area minima in cui è possibile frazionare la superficie fondiaria.

Indice di utilizzazione territoriale (Iut): espresso in mq/mq, è la superficie utile lorda realizzabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale. E' ottenuto dal seguente rapporto: SUL/St.

Indice di utilizzazione fondiaria (Iuf): espresso in mq/mq, è la superficie utile lorda realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria. E' ottenuto dal seguente rapporto: SUL/Sf.

Indice di fabbricabilità territoriale (It): espresso in mc/mq, è il volume complessivo realizzabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale. E' ottenuto dal seguente rapporto: V/St.

Indice di fabbricabilità fondiaria (If): espresso in mc/mq, è il volume complessivo realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria. E' ottenuto dal seguente rapporto: V/Sf.

Densità territoriale (Dt): espressa in mc/ha, rappresenta il volume complessivo realizzato e/o da realizzare per ogni ettaro di superficie.

Indice insediativo (Iv): o indice volumetrico capitario, espresso in mc/ab., rappresenta il volume di riferimento ai fini del dimensionamento del piano. E' fissato nella misura di a 100 mc per abitante.

Vano medio (Vm): espresso in mc, rappresenta il vano medio utilizzato ai fini del dimensionamento del piano. E' fissato nella misura di 80 mc.

Indice di piantumazione (Ip): espresso dal rapporto n-piante/SUL, si intende per indice di piantumazione il numero di piante di alto fusto da mettere a dimora per ogni mq di SUL.

Rapporto di copertura (Rc): espresso come percentuale dalla Sf, rappresenta la quantità di superficie copribile rispetto all'estensione totale della Sf. Può anche essere espresso dal rapporto mq/mq.

Comparto edificatorio: area circoscritta destinata alla trasformazione o ristrutturazione di complessi insediativi, nel cui ambito si prevedono interventi differenziati, per funzioni, tipi e forme di gestione, da attuare unitariamente. Nell'area perimetrata negli elaborati grafici sono comprese superfici per funzioni private e pubbliche destinate a standard. Qualora previsto, il comparto può caratterizzarsi per la particolare funzionalità, (uso misto o specializzato), per la St (superficie territoriale del comparto), per la SI (superficie integrata del comparto), per la SC (superficie compensativa del comparto) e per la capacità di utilizzazione edificatoria prevista.

Superficie integrata (SI): espressa in metri quadrati, rappresenta la quota di superficie del comparto destinata alle funzioni insediative. E' ottenuta come somma

della Sf (superficie fondiaria), con la superficie destinata ai servizi e alla viabilità. Le zone che compongono la SI sono del tipo C e F (standard).

Superficie compensativa (SC): espressa in metri quadrati, rappresenta la quota di superficie del comparto da cedere all'uso pubblico, destinata alle funzioni e ai servizi pubblici o di interesse pubblico. Le zone che compongono la SC sono del tipo C_{ERP} e F. Le zone del tipo C_{ERP} rappresentano ambiti di trasformazione urbana destinati alle diverse forme dell'housing sociale.

Superficie permeabile (Sp): Percentuale di St o Sf che deve essere conservata o resa permeabile, secondo le prescrizioni del PUC. Può comprendere spazi per parcheggio con pavimentazione inerbata.

Superficie riservata alle attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico (Sap): espressa in metri quadrati, rappresenta la quota di superficie integrata destinata ai servizi pubblici o di interesse pubblico.

Abitanti equivalenti (Abeq): definiti dal rapporto V/Iv, rappresentano gli abitanti teorici di piano posti a base del dimensionamento delle zone F comprese nella superficie integrata.

Art. 9 – Standard urbanistici

L'art. 3 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 fissa i “rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio”:

Detti rapporti sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante insediato o da insediare, la dotazione minima inderogabile di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggio con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Tale quantità va ripartita nelle seguenti categorie:

- aree per spazi attrezzati a verde pubblico, per il gioco e per lo sport = 9,00 mq/ab.,
- aree per parcheggi pubblici (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765) = 2,50 mq/ab.
- aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo) = 4,50 mq/ab;
- aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, amministrative, assistenziali, sanitarie ecc.) = 2,00 mq/ab. ;

Limitatamente alle aree destinate a verde attrezzato, parcheggi pubblici e attrezzature di interesse comune, tale ripartizione è a tutti gli effetti ritenuta di “minimo” e pertanto è suscettibile di essere elevata sia in sede di normativa regionale che nelle norme tecniche di attuazione del P.U.C.

Limitatamente alle aree a standard riservate all'istruzione, la quantità di piano risponde alle effettive esigenze della comunità locale.

Si precisa che relativamente alla Legge Regionale n° 14 del 20- 03- 1982, il territorio di Guardia Sanframondi non rientra nelle categorie “Comuni capoluoghi di provincia, in quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed in quelli con tasso medio di incremento demografico nell'ultimo decennio superiore al 5%” contemplate all' art. 1.4., pertanto rimane confermato tale standard minimo per abitante in conformità al Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Per gli insediamenti di carattere industriale o assimilabili, ai sensi del D.M n.1444/1968 art.5, la superficie da destinare a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico o parcheggi, non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.

CAPO III – MODALITA' DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PUC

Art. 10 – Attuazione del PUC

1. Il Piano Urbanistico Comunale si attua per:

- **intervento diretto** fondato solo su titolo abilitativo;
- **intervento indiretto**, secondo quanto stabilito dalle presenti Norme, attraverso preliminari Piani Urbanistici Attuativi.

L'intervento indiretto può essere ad iniziativa pubblica o privata, secondo quanto specificato, per le singole zone di piano, nella tavola QPS.05: "Regimi urbanistici, regimi d'uso e di intervento per le aree urbane e periurbane".

2. Per interventi diretti si intendono quelli realizzabili esclusivamente in base al titolo abilitativo richiesto dalle norme vigenti in materia. Qualora si renda necessario per tale intervento la realizzazione di infrastrutture e opere di urbanizzazione mancanti, il titolo abilitativo dovrà essere subordinato alla stipula di una convenzione o alla sottoscrizione di apposito atto d'obbligo notarile registrato e trascritto mediante i quali il richiedente il titolo si obbliga a realizzare tali opere o a versare al Comune l'equivalente valore in moneta. L'entità di tale valore deve essere fissato con delibera di Consiglio Comunale sulla base di una dettagliata relazione tecnica dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Per interventi indiretti si intendono quelli subordinati dal PUC all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi, di iniziativa pubblica o privata, come previsti dalla legislazione statale e regionale o dalle presenti norme.

4. Gli interventi diretti e indiretti previsti dal presente PUC sono consentiti nei limiti e con le modalità previste dai Piani comunali che disciplinano le tematiche della mobilità, dell'inquinamento acustico e atmosferico, del commercio, o da altri Piani di settore previsti dalle norme vigenti.

5. Nel caso di interventi ricadenti in piani di lottizzazione approvati ed operanti, è consentito l'intervento diretto purché susseguente alla consegna al Comune delle opere di urbanizzazione dell'area lottizzata e qualora la sistemazione urbana sia compatibile con le disposizioni contenute nelle presenti norme tecniche di attuazione, nel RUEC e sia conforme alle quote di impostazione progettuale assentite e alle volumetrie assegnate in sede di dimensionamento del piano.

Art. 11 – Atti di programmazione degli interventi - API

1. Gli atti di programmazione degli interventi, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, disciplinano gli interventi di tutela, valorizzazione,

trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre anni.

2. Gli atti di programmazione di cui al comma 1, in relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione, prevedono:

- a) le destinazioni d'uso consentite e gli indici edilizi utilizzabili;
- b) le forme di esecuzione consentite e le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e conservazione dell'assetto urbanistico;
- c) la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione degli assetti territoriale e paesaggistico previsti dal PUC, distinguendo tra opere a carico dell'Ente pubblico e quelle a carico dei privati;
- d) la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento con precisi richiami al Programma Triennale.
- e) i costi di gestione e di manutenzione dei sistemi a rete previsti.

3. Gli atti di programmazione degli interventi hanno valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13, e dalla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 5 e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale.

4. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera di approvazione degli atti di programmazione degli interventi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza dei lavori previsti negli stessi, nel rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente.

5. Gli atti di programmazione di cui al comma 1 stabiliscono gli interventi da attuare anche tramite società di trasformazione urbana (STU).

6. Il programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche, di cui alla legge 11 Febbraio 1994, n. 109, articolo 14, si coordina con le previsioni in materia di infrastrutture di cui al presente articolo.

7. Gli API sono formati secondo le disposizioni di cui all'art. 25 della l.r. n.16/2004 e s.m.i..

8. Gli API definiscono, attraverso la SI, la SC:

- le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste;
- i tipi di intervento da porre in essere;
- le funzioni urbane ammissibili da introdurre;
- la volumetria realizzabile e le quote edificatorie;
- la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al comune per funzioni pubbliche.

Le procedure di cui al precedente comma sono disciplinate dal successivo art.12.

Art. 12 – Specificazioni ulteriori riguardo agli atti di programmazione

1. Gli interventi diretti previsti dal PUC prescindono dagli atti di programmazione e sono immediatamente attuabili anche se localizzati all'esterno del perimetro degli API.
2. Le aree di trasformazione sono attuate attraverso il rimando agli API che individuano e definiscono le caratteristiche di cui al precedente art.11, comma 8.
3. Successivamente all'approvazione degli API (secondo i termini della LR 16/04), le aree di trasformazione vengono attuate attraverso PUA (piani Urbanistici Attuativi).
4. In sede di formazione degli API, sarà necessario delimitare i perimetri delle Superfici Integrate (SI) e Superfici Compensative (SC) - dove previste - e nel rispetto dei parametri di trasformazione stabiliti dalle presenti norme di attuazione. Limitatamente alla percentuale stabilita dalle presenti norme per il rapporto SC/ST, questa potrà essere variata, entro un intervallo del +/- 10%, all'atto della delimitazione dei perimetri della SI e SC.
5. In sede di formazione degli API, sarà necessario stabilire le destinazioni d'uso riservate alla SC in termini di servizi (verde pubblico e parcheggi) o alloggi nella forma di housing sociale, con il relativo carico volumetrico.
6. In sede di formazione degli API sarà possibile frazionare, qualora ritenuto opportuno, i comparti della aree C e C1 in sub comparti.

Art. 13 – Piani urbanistici attuativi - PUA

1. I piani urbanistici attuativi (PUA) sono strumenti con i quali il comune provvede a dare attuazione alle previsioni del PUC o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione di cui al precedente articolo 22.
2. I PUA, in relazione al contenuto, hanno valore e portata dei seguenti strumenti:
 - a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, articoli 13 e 28;
 - b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167;
 - c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 27;

d) i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, articolo 17, e alle leggi regionali 19 febbraio 1996, n. 3, e 18 ottobre 2002, n.26;

e) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) i programmi di recupero urbano di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, articolo 11, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

3. L'approvazione dei PUA non può comportare variante al PUC. A tal fine essi non possono contenere previsioni di interventi non conformi alle disposizioni del PUC ad eccezione dei casi seguenti:

a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

b) la precisazione dei tracciati viari;

c) le modificazioni del perimetro del PUA rese necessarie da esigenze sopravvenute quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli o di disposizioni delle istituzioni sovraordinate, problemi idrogeologici;

d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, di cui al decreto legislativo 6 giugno 2001, n.380, articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d);

e) la diversa dislocazione, all'interno del perimetro del PUA, degli insediamenti abitativi, dei servizi, delle infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi;

4. L'adozione delle modifiche di cui al comma 3 deve essere espressamente motivata dall'Amministrazione Comunale, al fine di dimostrare i miglioramenti conseguibili e in ogni caso documentare l'assenza di incremento del carico urbanistico.

5. La giunta comunale può decidere motivatamente di conferire alla delibera di approvazione dei PUA valore di permesso di costruire che abilita gli interventi previsti, subordinando tale permesso all'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla-osta e provvedimenti all'uopo necessari da richiedere ad altri Enti, anche mediante lo sportello urbanistico. In tal caso, le eventuali varianti al permesso di costruire seguono il procedimento ordinario, senza adozione di atti deliberativi.

6. L'amministrazione comunale provvede alla stipula di convenzioni disciplinanti i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dai PUA.

Art. 14 – Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi

1. I PUA sono redatti, in ordine prioritario:

a) dal Comune;

- b) dalle società di trasformazione urbana di cui all'art.36 della LR n.16/04;
- c) dai proprietari, con oneri a loro carico, nei casi previsti dalla normativa vigente, o nei casi in cui, essendo prevista la redazione dei PUA da parte del comune, questi non vi provvede nei termini definiti dagli atti di programmazione degli interventi, purché il piano attuativo non sia subordinato alla necessità di acquisire immobili da parte dell'amministrazione comunale. La proposta di PUA deve essere formulata dai proprietari degli immobili rappresentanti il cinquantuno per cento del complessivo valore imponibile dell'area interessata dagli interventi, accertato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. Se in tale area sono inclusi immobili per i quali non risulta accertato il valore dell'imponibile relativo alla imposta comunale sugli immobili, lo stesso è determinato dall'ufficio tecnico comunale entro trenta giorni dalla formulazione della richiesta da parte degli interessati, sulla base dei valori accertati per altri immobili aventi caratteristiche analoghe.
- d) dal Comune, se i privati, tenuti alla redazione dei PUA a proprie cura e spese, non presentano le relative proposte definite dagli atti di programmazione degli interventi nei termini da queste previsti. In caso di inerzia dei privati il Comune dopo aver fatto redigere lo strumento urbanistico attuativo e averlo approvato ha diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari inadempienti per le spese sostenute. Resta a cura del Comune la redazione dei PUA nel caso che la stessa Amministrazione Comunale respinga motivatamente le proposte di pianificazione attuativa avanzate dai proprietari, invocando ragioni di interesse pubblico, la mancata conformità al PUC e l'inosservanza di norme vigenti,

2. Il procedimento di formazione dai PUA è regolamentato dalla L. r. n.16/2004 e s.m.i. ed in particolare, dall'art.10 del regolamento n.5/2011, di attuazione della L. r. n.16/04.

3. L'Amministrazione Comunale verifica, prima dell'adozione, che il PUA sia compatibile con il PUC e con i piani di settore comunali. Il Comune, dopo la adozione del PUA da parte della Giunta, garantisce il rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente. Il PUA è pubblicato nel BURC e sul sito web del Comune nonché all'albo pretorio. La fase di pubblicazione è stabilita in trenta giorni.

La Giunta comunale approva il PUA entro i termini fissati all'art.10 dal regolamento regionale n.05/2011 valutando le eventuali osservazioni presentate in fase di partecipazione. Al fine di garantire la funzione di coordinamento dell'attività di pianificazione, l'amministrazione comunale prima dell'approvazione trasmette il

PUA all'amministrazione provinciale per eventuali osservazioni da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati. Decorso tale termine la Giunta comunale procede all'approvazione del PUA.

Il piano approvato è pubblicato immediatamente nel BURC e sul sito web del Comune ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per i PUA di iniziativa privata, il Comune si esprime nei termini previsti dalla legge n. 241/90. L'approvazione del PUA, provvisto di elaborati progettuali, di pareri e di autorizzazioni obbligatori sui singoli progetti facenti parte del PUA, richiesti prima dell'approvazione, può produrre gli effetti previsti all'articolo 2 della legge regionale n. 28 novembre 2001 n.19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi – Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività – Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione – Norme in materia di parcheggi pertinenziali – Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8). Nel rispetto dei principi degli articoli 1 e 8 della legge regionale n. 16/2004, le disposizioni dell'articolo 39 del DPR. n. 380/2001 si applicano soltanto ad interventi da realizzare in ambiti interprovinciali quando si accerta il contrasto con le disposizioni vincolanti del piano territoriale regionale.

Art. 15 – Contenuti dei PUA

1. I PUA contengono:

- a) la definizione dell'assetto insediativo, paesaggistico, morfologico, funzionale, infrastrutturale, distinguendo tra interventi pubblici e privati e individuando funzioni e destinazioni;
- b) la verifica di sostenibilità urbanistica di tali assetti, rispetto alla dotazione e localizzazione degli standard e al rapporto con le infrastrutture di mobilità e servizi;
- c) la verifica di sostenibilità ambientale e di impatto paesaggistico;
- d) le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni di interesse culturale e naturalistico;
- e) gli indirizzi e le prescrizioni per i successivi livelli di progettazione, necessari per il conseguimento del titolo abilitativo;
- f) il piano finanziario, nonché i soggetti responsabili della sua gestione e le risorse di finanziamento necessarie;
- g) il cronoprogramma;

h) il piano di attuazione, che definisca i soggetti, le modalità e le procedure di progettazione e realizzazione degli interventi, anche mediante formazione di uno o più comparti;

i) il piano di gestione.

2. L'attuazione degli interventi edificatori è subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico, con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione e alle infrastrutture di mobilità;

3. Ogni quota di edificabilità privata è subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione delle infrastrutture di mobilità e dei servizi pubblici, che ne assicurino l'agibilità, l'accessibilità, la funzionalità urbanistica.

L'amministrazione comunale provvede alla stipula di apposite convenzioni che disciplineranno le fasi di attuazione del progetto urbanistico, la consegna delle urbanizzazioni debitamente collaudate preliminarmente agli interventi edilizi, gli oneri attribuiti ai proprietari delle aree lottizzate e gli obblighi assunti dalle parti derivanti dagli specifici contenuti del PUA.

Art. 16 – Oneri degli attuatori degli interventi

Nei PUA sono a carico dei soggetti titolari dell'attuazione degli interventi edificatori i seguenti oneri:

- la cessione, a titolo gratuito, delle aree destinate a opere di urbanizzazione primaria e secondaria e comunque secondo le misure minime stabilite dalla disciplina di PUC;
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di quota parte delle connessioni esterne determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti;
- la monetizzazione delle aree a standard non reperite;
- la manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree a verde pubblico per una durata non inferiore a 6 anni dalla loro realizzazione;
- gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui all'art. 5 della legge 10/1977, al netto dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere stesse.

Il PUA può prevedere, tramite convenzione, l'affidamento della gestione delle aree a verde pubblico ai soggetti attuatori degli interventi prevedendo, quale corrispettivo per gli oneri di manutenzione ed esercizio, la possibilità di realizzare e gestire su tali aree una quota della SUL destinata a funzioni non abitative, ovvero impianti sportivi e attrezzature socio-ricreative pubbliche all'aperto, fatto salvo il limite minimo di cessione di aree e standard.

Art. 17 – Contenuti delle convenzioni

1. Le convenzioni stipulate tra enti pubblici e soggetti privati relativamente alla disciplina dei PUA e dei comparti edificatori devono prevedere:

- a) le prestazioni oggetto delle convenzioni;
- b) la durata degli obblighi assunti, i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;
- c) le garanzie reali e finanziarie da prestare per l'adempimento degli obblighi e le sanzioni per l'inosservanza degli stessi, ivi compresa la possibilità della risoluzione contrattuale;
- d) gli elementi progettuali, le garanzie e le modalità di controllo dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

CAPO IV – DESTINAZIONI D'USO E CATEGORIE DI INTERVENTO

Art. 18 – Classificazione delle destinazioni d'uso

1. Per destinazioni d'uso di un immobile esistente si intende quella legittimamente in atto. Nel caso in cui non esistano attività in atto si farà riferimento all'ultima legittimamente esercitata.
2. Per cambiamento di destinazione d'uso di un'area, di un edificio o di parte di esso, anche se in assenza di opere edilizie, si intende il passaggio da una categoria ad un'altra tra quelle descritte al successivo comma 5; tale cambiamento può avvenire solamente nel rispetto ed in conformità a quanto prescritto dalle presenti norme, dal regolamento urbanistico edilizio comunale e da quanto ulteriormente disciplinato dalla legislazione nazionale e regionale vigente.
3. La modifica di destinazione d'uso comporta la realizzazione degli spazi e delle attrezzature pubbliche occorrenti, come prescritti dal D.M. 2 Aprile 1968, n. 1444, e dalla L.R. 14/82.
4. Sono fatte salve le destinazioni d'uso legittimamente in atto alla data di adozione del presente PUC. La destinazione d'uso legittimamente in atto è quella risultante dal titolo abilitativo della costruzione, in assenza del quale, si farà riferimento all'ultima legittimamente esercitata.
5. Le destinazioni d'uso ammesse nelle singole zone omogenee ed i relativi spazi accessori che completano l'uso funzionale complessivo sono articolate in otto raggruppamenti: attività residenziali, attività volte alla produzione di servizi, attività produttive, industriali o assimilabili, attività agricole produttive, attività turistico-ricettive, servizi ed impianti di interesse collettivo, attività espositive e congressuali, centri di ricerca. Sulla base di tali funzioni, le destinazioni d'uso sono così classificate:

5.1 Attività residenziali

5.1.1 Residenze di civile abitazione: sono compresi gli alloggi aventi caratteristiche tali da essere adibiti ad uso permanente, quali abitazioni monofamiliari e plurifamiliari, compresi spazi di pertinenza delle abitazioni (soffitte, cantine, autorimesse, ecc.), e attrezzature di uso comune (sale condominiali, ecc.);

5.1.2. Residenze collettive: sono comprese le residenze per anziani, per studenti, altre abitazioni collettive, abitazioni per custodi e altre abitazioni di servizio. Sono compresi tutti gli spazi accessori alla residenza quali laboratori, ripostigli, lavanderie, ecc. Sono inoltre inclusi gli spazi di servizio, privati e condominiali, e gli spazi per il lavoro domestico ed attività comuni non moleste.

5.1.3 Residenze turistiche: sono compresi gli alloggi destinati ad uso stagionale ed i relativi spazi di servizio. Le abitazioni turistiche sono differenziate da quelle permanenti.

5.1.4 Sono in generale compatibili con le utilizzazioni per attività residenziali gli usi per uffici privati, e le attività di tipo diffusivo.

5.2 Attività volte alla produzione di servizi

5.2.1 Usi di tipo diffusivo: comprendono gli uffici pubblici e privati, ambulatori medici, artigianato di servizio alla persona, artigianali per attività non moleste, mostre ed esposizioni, attività sociali, culturali, religiose, ricreative, di spettacolo, ecologiche e simili, di ricettività.

5.2.2 Attività direzionali: comprendono gli uffici di grandi dimensioni, pubblici e privati, le attività direzionali e le sedi di rappresentanza; le attività amministrative, finanziarie, bancarie, assicurative; gli istituti universitari e di ricerca; le sedi di informatica e telematica, la ricettività in uso specializzato, centri religiosi, parrocchiali e relative attività culturali, sociali, ricreative di interesse locale, le attrezzature culturali e sociali (pubbliche e private) di interesse urbano.

5.2.3 Attività commerciali al dettaglio: comprendono gli spazi di vendita e di servizio, gli spazi tecnici, di magazzino e di esposizione al servizio dell'attività commerciale al dettaglio fino a 250 mq di superficie di vendita e pubblici esercizi a basso concorso di pubblico.

5.2.4 Commercio specializzato e attività espositive: comprendono i centri commerciali a vendita diretta (oltre 2.500 mq. di Superficie di vendita), supermercati (superfici comprese tra 250 mq. e 2.500 mq. di sup. di vendita), esposizione e vendita auto, elettrodomestici, prodotti per la casa. Fanno parte dell'uso gli spazi di vendita, di servizio tecnico e di magazzino.

5.2.5 Commercio all'ingrosso: comprende le attività commerciali all'ingrosso inclusi gli spazi espositivi, uffici, magazzini, depositi, spazi tecnici di supporto e servizio.

5.2.6 Attività ricettive, pararicettive ed esercizi pubblici: comprendono alberghi, ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, sale ritrovo, fatta esclusione di locali destinati ad attività rumorose o ad elevata affluenza di pubblico (discoteche). Fanno parte dell'uso gli spazi destinati al pubblico, spazi di servizio, spazi tecnici e di magazzino, cinema, teatri, locali per lo spettacolo, sedi espositive, sedi di attività e servizi congressuali, aree attrezzate per spettacoli viaggianti.

5.2.7 Impianti di distribuzione carburante: comprendono le attrezzature ed i servizi di distribuzione carburante, assistenza automobilistica, autolavaggio ivi comprese le attività commerciali di servizio all'utenza automobilistica con i relativi spazi tecnici e

servizi di ristoro. Sono consentiti gli impianti come definiti dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 22 della legge regionale n° 27 del 29/06/1994.

5.3. Attività produttive, artigianali, industriali o assimilabili

5.3.1 Attività produttive artigianali: usi artigianali compatibili con l'ambiente urbano e rurale che sono localizzati in aree esterne o interne ai nuclei urbani. Sono compresi nell'uso per questi ultimi, gli spazi produttivi, uffici, magazzini, spazi espositivi, spazi di servizio, eventuali alloggi nei limiti fissati per la sorveglianza e per la residenza del titolare. Per le attività artigianali localizzabili in aree urbane sono compresi i soli spazi produttivi, gli spazi di servizio, gli spazi tecnici.

5.3.2 Attività produttive industriali e manifatturiere: attività industriali compatibili con l'ambiente urbano e rurale. Gli usi ammissibili comprendono gli spazi per gli impianti di produzione, aree di stoccaggio e di parcheggio, uffici, magazzini, spazi espositivi, sale conferenze, spazi di servizio, eventuali alloggi nei limiti fissati per gli agriturismi. Per le attività localizzabili in aree urbane o comunque entro le delimitazioni fissate dal Codice della Strada sono compresi i soli spazi produttivi, gli spazi di servizio e di parcheggio, gli spazi tecnici e quelli espositivi.

5.3.3 Impianti produttivi di tipo aziendale per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici: comprendono cantine sociali o aziendali, disidratatori, caseifici, sociali o aziendali, unità di refrigerazione, etc. annessi ad aziende o consorzi di aziende che lavorano prevalentemente prodotti propri, centri aziendali di servizio alle aziende agricole per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli; strutture complementari come sale per esposizione e commercializzazione dei prodotti e sale per conferenze e manifestazioni culturali, compresi l'abitazione del custode e gli alloggi per foresteria nei limiti fissati per gli agriturismi.

5.3.4 Commercio all'ingrosso: comprende le attività commerciali all'ingrosso inclusi gli spazi espositivi, uffici, magazzini, depositi, spazi tecnici di supporto e servizio. Sono compresi deposito e commercializzazione di materiali all'aperto (materiali edili e altri), se non localizzati a ridosso di aree residenziali.

5.4 Attività produttive agricole

5.4.1 Abitazioni agricole: riguardano edifici il cui uso è riservato ai soggetti aventi i requisiti di cui al Titolo II L.R. n. 14/82 cioè coltivatori diretti proprietari e proprietari conduttori in economia, ovvero proprietari concedenti ed affittuari o mezzadri considerati imprenditori agricoli a titolo principale. L'uso comprende, oltre agli spazi abitativi veri e propri, anche gli spazi accessori e di servizio (rimesse, cantine, piccoli

depositi, ecc.). In generale, per la classificazione delle abitazioni agricole valgono le disposizioni contenute nel Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale.

5.4.2 Fabbricati di servizio, aziendali o interaziendali, pertinenze agricole:

comprendono depositi di attrezzi e di materiali connessi con l'esercizio dell'attività agricola, rimesse per macchine agricole, ed analoghe costruzioni assimilabili, al servizio di aziende singole od associate. Comprendono anche piccoli ricoveri (ambienti coperti, ben aerati e dotati di impianti elettrico e idrico) per allevamenti zootecnici di dimensione non superiore a 200 mq se per bovini o equini, 150 mq per ovini e caprini, 70 mq per animali di bassa corte e 50 mq per suini.

5.4.3 Serre: comprendono strutture provvisorie e strutture fisse per floricoltura, florovivaismo e orticoltura intensive di tipo aziendale.

5.4.4 Allevamenti zootecnici: comprendono allevamenti zootecnici di dimensione superiore rispetto a quella prevista dal precedente comma 5.4.2, aventi carattere aziendale o interaziendale o industriale (allevamenti zootecnici di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini, suini, ovini, caprini, di cani, compresi spazi per attività di ricovero e di addestramento animali, maneggi, ecc.). Sono compresi nell'uso anche gli edifici di servizio, depositi, uffici ed eventuali alloggi per il personale, per questi ultimi sino ad occupare una superficie utile massima complessiva di 200 mq.

5.4.5 Impianti tecnici al servizio delle aziende e del territorio agricolo:

comprendono le strutture per impianti tecnici e tecnologici quali silos, depositi, serbatoi, rimesse ed officine per macchine agricole, depuratori, etc. ...;

5.4.6 Opere di trasformazione del territorio agricolo: comprendono opere di modifica della morfologia naturale e dell'assetto colturale del territorio ereditato dal passato (scavi, sbancamenti e consistenti movimenti di terra o di materiali calcarei, conglomeratici e tufacei per prelievo e commercializzazione o per costruzione di edifici rurali e di strutture collegate, per riempimenti di fossi e di forre, per livellamenti di avvallamenti o di dossi, per mutamento dell'inclinazione dei terreni o per uniformare le pendenze a fini colturali con reimpianti delle essenze produttive più comuni come viti e ulivi, taglio di boschi o di macchie sparse di querce, roverelle e simili, di castagneti e di noccioleti, sradicamento di siepi e di specie arboree da frutto tipiche quali meli, ciliegi e relative varietà selvatiche, susini, mandorli, sorbi, peri, cotogni, peschi, gelsi, ecc. ..., abbattimento di filari tampone o frangivento di alberi e di arbusti, eliminazione di terrazzamenti tradizionali, di ciglioni, di scarpate, di muri a secco e delle varie forme di canalizzazione e deflusso delle acque di superficie di storica formazione al solo scopo di estendere la meccanizzazione delle attività agricole, perforazioni di pozzi, realizzazione di invasi anche se di contenuta dimensione, alterazione della rete scolante naturale modificando alvei e fasce ripariali

di ruscelli e di torrenti con relativa vegetazione spontanea quali pioppi, salici, ontani, olmi, robinie, lauri, ginestre, canneti, ecc.). Le modifiche appena elencate, eccedenti le normali operazioni agronomiche, poiché possono incidere negativamente sull'ecosistema e sulla biodiversità sono regolate da apposite norme di seguito specificate e devono anche osservare per gli aspetti colturali il Regolamento di Polizia Rurale di cui al successivo art.66 delle presenti norme tecniche di attuazione. In ogni caso richiedono titolo abilitativo e se comportano mutazioni sensibili dell'ordinamento paesaggistico, della struttura vegetazionale e degli equilibri ecologici vanno sottoposte alla verifica di impatto paesaggistico più avanti esplicitata.

5.4.7 Attività ricettive di agriturismo: comprendono le attività che si possono svolgere in zona agricola in edifici con essenziali caratteristiche di dimore rurali a servizio dei fondi e dotate di adeguata funzionalità, così come definita dalla legislazione nazionale e regionale, limitatamente ad usi di tipo abitativo, ricettivo, di ristorazione e di vendita di prodotti aziendali.

5.5 Attività produttive turistico-ricettive

5.5.1 Attività ricettive: comprendono gli alberghi e le residenze turistiche-alberghiere, pensioni, con i relativi servizi (cucina, spazi tecnici, lavanderia, rimessa) e spazi comuni o di ritrovo (ristorante, bar, sale riunione e congressi).

5.5.2 Campeggi e Villaggi turistici: comprendono gli spazi di soggiorno e sosta turisti sia con attrezzature smontabili sia con roulotte o camper ed i relativi servizi di supporto, e piccoli locali ad uso commerciale e ricreativo con residenze per il personale addetto. Sono comprese anche costruzioni temporanee ad uso turistico realizzate nell'ambito di insediamenti a gestione unitaria.

5.5.3 Attività turistico-ricettive: comprendono gli alberghi e le residenze turistiche-alberghiere, pensioni, con i relativi servizi (cucina, spazi tecnici, lavanderia, rimessa) e spazi comuni o di ritrovo (ristorante, bar, sale riunione e congressi), ristorazione, sale convegni, enoteche e relative pertinenze

5.6 Servizi ed impianti di interesse collettivo

5.6.1 Servizi di interesse collettivo: costituiti da attrezzature pubbliche o private comportanti accesso pubblico, insediate su aree pubbliche o private. Servizi sanitari, servizi per la cultura, musei, strutture per la formazione, servizi informatici con annesse attività commerciali, attrezzature militari, attività espositive, attrezzature connesse alla protezione civile, servizi generali all'utenza pubblica.

5.6.2 Elettrodotti, metanodotti, gasdotti, acquedotti, impianti vari: comprendono oltre ai suddetti impianti le relative stazioni di trasformazione o pompaggio ed oleodotti, depositi speciali e/o pericolosi previa approvazione del progetto da parte del

Consiglio Comunale. Sono inoltre compresi in questa definizione gli impianti aerogeneratori che, tuttavia, essendo stato raggiunto dalla Regione Campania il quantitativo di produzione energetica fissato dal programma nazionale per le energie rinnovabili ed essendo prevalente negli obiettivi del presente PUC la tutela paesaggistica, non si ritengono ammissibili nel territorio comunale.

5.7 Attività espositive e congressuali

Attrezzature espositive temporanee o permanenti per eventi culturali, mostre e per congressi.

5.8 Centri di ricerca

Attività finalizzate alla ricerca scientifica, tecnologica e industriale non inquinanti, anche finalizzate alla produzione e fornitura di beni immateriali.

Art. 19 – Parcheggi pubblici e pertinenziali

1. Negli insediamenti residenziali, la dotazione minima di aree da destinare a parcheggio pubblico è regolamentata con D.M n.1444/1968, art.3 e con L.R. n.14/1982. Per gli insediamenti di carattere industriale o assimilabili, ai sensi del D.M n.1444/1968 art.5, la superficie da destinare a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico o parcheggi, non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.

2. Nelle nuove costruzioni dovranno essere previsti parcheggi pertinenziali almeno nella misura prescritta dall'art. 2 della Legge 122/89 e comunque pari ad un posto auto per ogni alloggio. Queste dotazioni dovranno essere altresì previste nelle ristrutturazioni generali che dispongano l'aumento delle unità immobiliari, salvo impedimenti tecnici. I volumi per parcheggi coperti, interrati o fuori terra, non sono compresi nel computo delle volumetrie della costruzione.

3. La disciplina dei parcheggi è regolamentata dal RUEC.

Art. 20 – Frazionamento e accorpamento di unità immobiliari

1. Si ha frazionamento allorquando l'esistente unità immobiliare è suddivisa in più unità. Le unità immobiliari conseguenti al frazionamento devono risultare conformi a quanto prescritto dalla legislazione vigente in fatto di dimensioni ammissibili, di funzionalità, di staticità, di luminosità e di caratteristiche igienico-sanitarie. Valgono per il frazionamento le disposizioni di cui al D.P.R. 22 Aprile 1994, n. 425, articoli 3 e seguenti, concernenti l'accatastamento e l'abitabilità e le norme previste dal RUEC.

2. Si ha accorpamento allorquando più unità immobiliari esistenti concorrono nel comporre una nuova unità. Le unità immobiliari conseguenti ad accorpamento devono risultare conformi a quanto prescritto dalla legislazione, dal punto di vista funzionale e statico e dal RUEC.

3. L'accorpamento e il frazionamento configurano trasformazioni edilizie, il cui titolo abilitativo è il permesso di costruire o la DIA a seconda delle caratteristiche riscontrabili nell'organismo edilizio risultante e delle operazioni che si rendono necessarie per ottenerlo. In proposito si rimanda alla disciplina dei titoli abilitativi come regolamentata nel RUEC.

Art. 21 – Categorie di intervento urbanistico ed edilizio

1. In coerenza con la vigente normativa, le principali categorie di intervento urbanistico-edilizio sono così individuate:

a) **RECUPERO EDILIZIO**

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia

b) **NUOVA COSTRUZIONE**

- Demolizione e ricostruzione in sito diverso
- Ampliamento
- Nuova edificazione

c) **TRASFORMAZIONI URBANISTICHE**

- Ristrutturazione urbanistica

2. Sono interventi di **Manutenzione ordinaria (MO)**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del DPR 380/2001, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

3. Sono interventi di **Manutenzione straordinaria (MS)**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del DPR 380/2001, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti limitate anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

4. Sono interventi di **Restauro e risanamento conservativo (RC)**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del DPR 380/2001, gli interventi edilizi rivolti a conservare

l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo coerente degli elementi originari costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

5. Sono interventi di **Ristrutturazione edilizia (RE)**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti. In relazione alla possibile variazione della SUL e alle modalità di intervento, si distinguono tre sottocategorie di RE:

RE1 Ristrutturazione edilizia senza aumento della SUL;

RE2 Ristrutturazione edilizia con aumento della SUL;

RE3 Demolizione e ricostruzione di un fabbricato, senza variazione di volumetria, sagoma e area di sedime, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

6. Sono interventi di **Nuova costruzione (NC)**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del DPR 380/2001, gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio volti alla costruzione di singoli manufatti o insiemi degli stessi. In base alle caratteristiche dei manufatti e alle modalità di intervento, si individuano le seguenti principali categorie di intervento:

DR Demolizione e ricostruzione di edifici non rientrante nella categoria RE3, e dunque con variazione di sagoma, di localizzazione e di volume.

~~**AMP1** Ampliamenti di edifici in sopraelevazione per le costruzioni preesistenti in zona "A"~~

AMP2 Ampliamenti di edifici in sopraelevazione e/o in estensione della sagoma esistente, connessi o a interventi di ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione delle strutture preesistenti; rientrano in tale sottocategoria gli interventi di riqualificazione dei fabbricati e di addizione volumetrica attraverso la costruzione di locali pertinenziali, intesi quali spazi accessori alle unità edilizie e immobiliari, legati a queste da vincolo di pertinenza.

AMP3 Ampliamenti di edifici a destinazione agricola, consentiti in caso di necessità fino ad un massimo del 20% della cubatura esistente. Tali interventi

sono consentiti a condizione che gli edifici esistenti siano risanati e conservati, nonché direttamente utilizzati per la conduzione del fondo opportunamente documentata.

APM4 Ampliamenti di edifici rurali esistenti nelle fasce di rispetto di cui al punto 1.7 del titolo II della L. R. 14/82, purché stabilmente utilizzati per la conduzione del fondo agricolo, consentiti una tantum, per esigenze igienico - funzionali, sul lato opposto dell'infrastruttura da salvaguardare, nella misura massima del 10% del volume preesistente e fino ad un massimo di 20 mq di SUL, esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 1.8 della L.R. 14/82.

APM5 Ampliamenti di attività produttive esistenti, ricadenti in ZTO tipo D1 o D2, necessari al soddisfacimento di sopravvenute e comprovate esigenze di ammodernamento, rifunzionalizzazione e/o per l'adeguamento degli impianti a dette sopravvenute esigenze, da documentare attraverso apposito piano di sviluppo aziendale, asseverato da un tecnico abilitato.

NE Nuova edificazione di fabbricati.

7. Sono interventi di **Ristrutturazione urbanistica (RU)**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), del DPR 380/2001, gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, della rete stradale.

8. Per le altre tipologie d'intervento rientranti nella categoria della Nuova costruzione (urbanizzazioni, impianti, strutture mobili, modificazioni del suolo per attività all'aperto), si rinvia alla normativa statale e, ove esistente, regionale in materia di attività edilizia nonché al Regolamento urbanistico ed edilizio comunale.

Art. 22 – Manutenzione ordinaria

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett.a), del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, si intendono per "*interventi di manutenzione ordinaria*" gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Il termine '*finiture*' va riferito alle parti non strutturali dell'immobile, sia interne che esterne ad esso e più precisamente agli intonaci, alle tinteggiature e ai rivestimenti murati, ai pavimenti, agli infissi di porte e finestre, alle ringhiere, ecc.

Le opere necessarie ad integrare o a mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti (idraulico-sanitario, termico, elettrico, ecc) comprendono, invece, quelle opere, di modesta entità, il cui scopo consista unicamente nell'adeguamento degli

impianti, purché senza modifiche strutturali e senza mutamento delle loro caratteristiche tipologiche.

A titolo esemplificativo, possono, quindi ricondursi alla categoria della manutenzione ordinaria, nell'ambito dell'edilizia residenziale, interventi quali:

- 1) riparazioni e rifacimenti di pavimentazioni interne;
- 2) riparazioni intonaci e tinteggiature interne, sostituzioni e posa di rivestimenti interni;
- 3) riparazioni e sostituzioni infissi e serramenti interni;
- 4) riparazioni e sostituzioni di apparecchi sanitari;
- 5) riparazioni e sostituzioni di impianti idraulici, igienico-sanitari e relative tubazioni, di impianti elettrici di riscaldamento e ventilazione, di fornitura gas nonché delle canne fumarie e relative opere murarie;
- 6) riparazioni e rifacimenti con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli preesistenti dei manti e delle pavimentazioni delle coperture piane e delle pavimentazioni esterne dei cortili, cavedi, ecc.;
- 7) riparazioni recinzioni;
- 8) riprese ed integrazioni del manto di copertura e della piccola orditura del tetto;
- 9) riparazioni degli infissi esterni, grondaie, pluviali e simili;
- 10) riparazioni dei terrazzi e dei balconi, ricomprendendo in questa categoria di interventi anche la possibilità di pavimentare i lastrici solari nonché l'apposizione di ringhiere di protezione delle dimensioni di mt. 1,00;
- 11) stacchi, rappezzi ed ancoraggi di parti pericolanti delle facciate;
- 12) ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti con esclusione delle facciate di stabili vincolati o interessati da vincolo ambientale, per le quali ogni intervento è soggetto a richiesta di titolo abilitativo;
- 13) sostituzioni, con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori, degli infissi esterni, grondaie, pluviali e simili;
- 14) apertura e chiusura vani porta all'interno della stessa unità immobiliare;
- 15) costruzione di arredi fissi, anche con modesti interventi di muratura.

Nell'ambito dell'edilizia non residenziale (impianti industriali), sempre a titolo di esemplificazione, possono rientrare nella categoria della manutenzione ordinaria le opere individuate dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Dir. Gen. urb., del 16.11.1977, n. 1918, di seguito indicate:

- 1) costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali :
 - cabine per trasformatori o per interruttori elettrici;

- cabine valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna;
- cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi, per gruppi di riduzione, purché al servizio dell'impianto ;
- 2) sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature, ecc., realizzati all'interno dello stabilimento stesso;
- 3) serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative opere;
- 4) opere a carattere precario o facilmente amovibili:
 - manufatti ad elementi componibili, in legno, metallo o conglomerato armato;
 - ricoveri protetti realizzati con palloni di plastica pressurizzata;
 - chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate;
- 5) opere relative a lavori eseguiti all'interno di locali chiusi;
- 6) installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti;
- 7) passerelle di sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi ;
- 8) trincee a ciclo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione;
- 9) basamenti, incastellature di sostegno ed apparecchiature all'aperto per la modifica ed il miglioramento di impianti esistenti;
- 10) separazione di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti a rete ovvero in muratura;
- 11) attrezzature semifisse per carico e scarico di autobotti e ferrocisterne (bracci di scarichi e pensiline) nonché di navi (bracci sostegno manichette);
- 12) attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc.;
- 13) tettoie di protezione di mezzi meccanici;
- 14) canne fumarie ed altri sistemi di adduzioni e di abbattimento.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni e delle procedure introdotte con D.Lgs. n.192/2005 e s.m.i., e dalla delibera di Giunta Regionale n.659/2007, recepite dal RUEC al titolo VI, *“Indirizzi in materia energetico-ambientale”*.

Art. 23 – Manutenzione straordinaria

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, si intendono per *"interventi di manutenzione straordinaria"* le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

A titolo esemplificativo, possono, quindi, ricondursi alla categoria della manutenzione straordinaria, sulla base dell'elaborazione giurisprudenziale, i seguenti interventi, quando siano eseguiti con materiali, caratteri o colori diversi da quelli esistenti:

- rifacimento di intonaci e coloriture esterne;
- rifacimento degli infissi esterni;
- rifacimento della sistemazione esterna;
- rifacimento dei pavimenti o rivestimenti interni ed esterni;
- rifacimento del manto di copertura.

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria anche quelli sottoelencati:

- ripristino delle tramezzature interne, demolizione di tramezzi e costruzione di scale interne, anche con modifiche esterne delle luci, purché queste ultime non si aprano su spazi pubblici o su aree condominiali;
- apertura di finestre nel muro perimetrale esterno dell'edificio necessarie ai fini dell'areazione dei locali e quindi configurate come luci incredenti;
- interventi di consolidamento statico e di adeguamento antisismico, ivi compreso il consolidamento delle strutture verticali ed il rifacimento di solai di calpestio, scale e coperture, con divieto di modificare le quote di imposta e senza alterazione alcuna dei volumi, delle superfici e dei prospetti. Si definiscono prospetti le parti verticali di un edificio che sono esteriori all'immobile rispetto a spazi pubblici o spazi privati. Non costituiscono, invece, prospetto le pareti che, seppure perimetrali, prospettino su spazi o cortili chiusi completamente interni rispetto alla costruzione;
- interventi finalizzati alla realizzazione e alla integrazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienico-sanitari, anche con modifiche interne dei tramezzi e divisori per diversa distribuzione dei locali, purché non siano alterate le strutture portanti e i profili altimetrici delle coperture, quali gli interventi di utilizzo delle fonti di energie rinnovabili (di cui all'art. 1 della legge 9.1.1991, n.10 e s.m.i.) in edifici ed impianti industriali e gli interventi tesi alla ottimizzazione del rendimento energetico nell'edilizia (di cui all'articolo 3, D.Lgs n.311/2006);

- l'installazione di impianti solari e di pompe di calore, destinati alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, in quanto estensione dell'impianto idrico-sanitario in opera;
- la realizzazione di intercapedini di isolamento;
- l'installazione di impianti di ascensore o di montacarichi all'interno delle costruzioni e dei cortili;
- la realizzazione di scale di sicurezza, scale in ferro di collegamento tra fabbricati e giardino, recinzioni, muri, cancellate, fosse settiche, volumi tecnici interrati per esigenze di adeguamento funzionale, cisterne interrate per l'approvvigionamento idrico e garages pertinenziali interrati alle condizioni previste dall'art. 18 della L. 6.8.1967, n. 765, come modificato dall'art. 2 della L. 24.3.1989, n. 122;
- la realizzazione o consolidamento di muri di contenimento di terreni e scarpate;
- la riqualificazione di giardini preesistenti con trattamento e rinnovamento delle essenze arboree, dei cespugli e dei prati, nonché con opere di arredo, quali vasche, aiuole per impianti floreali o arborei, fontane, ecc.;
- la realizzazione di pergolati, grillages e gazebi, nonché delle opere necessarie per l'adeguamento degli edifici esistenti alle vigenti disposizioni di legge in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- la realizzazione, modifica o integrazione di mostre, vetrine, tende e insegne per gli esercizi commerciali, terziari o artigianali;
- mutamento di destinazione d'uso con o senza opere quando è richiesta la semplice denuncia di inizio attività, precisandosi, sul punto, che, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 8, della L.R. 28.11.2001, n.19, il mutamento di destinazione d'uso nelle zone agricole ("E") è sempre soggetto a permesso di costruire;
- trasformazione di una tromba di scale in vano diversamente utilizzabile, ma non comportante mutamento di destinazione d'uso;
- costruzione di un piccolo silos per il recupero dei residui legnosi derivanti dalla lavorazione del legno;
- realizzazione di tettoie in legno smontabili e di modeste dimensioni per la protezione delle strutture retrostanti dagli agenti atmosferici esterni. Per modeste dimensioni si intende un oggetto dal filo fabbricato non superiore a mt. 2,00
- realizzazione di soppalchi interni, quando non comporti aumento della superficie utile;

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni e delle procedure introdotte con D.Lgs. n.192/2005 e s.m.i., e dalla delibera di Giunta Regionale n.659/2007, recepite dal RUEC al titolo VI, *“Indirizzi in materia energetico-ambientale”*.

Art. 24 – Restauro e risanamento conservativo

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c), del d.P.R., 6.6.2001, n. 380, si intendono per *“interventi di restauro e di risanamento conservativo”* quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Per gli interventi sui beni culturali, di cui al Titolo I del D.lgs 490/99, si applica la definizione di Restauro di cui all'art. 34 dello stesso provvedimento.

Benché il fine cui mirano gli interventi di cui trattasi sia in fondo lo stesso di quelli rivolti alla manutenzione straordinaria, ne è diverso l'oggetto che concerne un organismo edilizio e non parti di esso, di guisa che può affermarsi che la manutenzione straordinaria costituisca perciò un intervento minore rispetto al restauro e al risanamento conservativo. Il presupposto implicito della fattispecie è, naturalmente, non solo l'esistenza iniziale ma anche la permanenza dell'edificio durante i lavori, non potendosi più parlare di restauro o risanamento laddove l'edificio abbia subito crolli tali da richiedere la sua ricostruzione. In altri termini, ciò che caratterizza tale tipologia di intervento è un insieme sistematico di opere non alterative del manufatto storico ed il rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, che ne consentano una destinazione d'uso compatibile con il modello d'uso originario e con i caratteri architettonici.

Riassumendo, sono compresi in tale figura il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dall'esigenza dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei (le superfetazioni) e la restituzione all'organismo delle sue caratteristiche originarie (anche, quindi, con limitate modifiche dei volumi e dei prospetti, ma senza incidere sull'immagine caratteristica dell'edificio secondo una specifica valutazione da operarsi in relazione a ciascun caso concreto).

I predetti interventi possono anche determinare mutamenti di destinazione d'uso di immobili o loro parti, che non comportino trasformazione dell'aspetto esteriore, dei volumi e delle superfici e sempre che la nuova destinazione d'uso sia compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee, con la tutela dell'immobile, del contesto e del sito considerato nel suo insieme, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della L.R. 28.11.2001, n. 19.

A titolo esemplificativo, possono, quindi, ricondursi alla categoria del restauro e del risanamento conservativo, sulla base dell'elaborazione giurisprudenziale, gli interventi rivolti:

- a) alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori mediante l'eliminazione delle aggiunte incongrue e storicamente false, il consolidamento di elementi costitutivi e l'inserimento di elementi accessori e impianti, così da recuperarne l'uso, purché non risultino alterate la forma e la distribuzione;
- b) alla valorizzazione della costruzione quando risulti opportuna anche sotto il profilo ambientale, mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare e riportare alla loro complessità organica strati storicamente e culturalmente rilevanti, di cui si possano documentare le caratteristiche architettoniche precisando gli elementi di datazione;
- c) alla conservazione, al recupero ed alla ricomposizione di reperti e di spazi, sia interni che esterni, di per sé significativi o che siano parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice industriale.

Nel novero dei predetti interventi rientrano anche quelli che, senza realizzare un organismo edilizio diverso dal precedente, prevedano integrazioni ed adeguamenti delle strutture portanti verticali ovvero dei solai, delle scale e delle coperture. Gli interventi di risanamento conservativo, senza dar luogo ad un organismo edilizio diverso dal precedente, possono consistere anche nelle parziali demolizioni e ricostruzioni dell'esistente, anche con traslazione di superficie lorda di pavimento, se finalizzate esclusivamente alla eliminazione di superfetazioni, al risanamento igienico, al miglioramento dei rapporti di aerazione e di luminosità e all'adeguamento degli impianti tecnologici.

Analogamente, appartengono alla suindicata categoria gli interventi volti al ripristino filologico di elementi o parti costitutive di edifici eventualmente crollati o demoliti per cause di sicurezza o accidentali, purché ne sia possibile accertare la effettiva consistenza attraverso fonti iconografiche, cartografiche, fotografiche ed anche

documentarie, rappresentate, ad es., da rogiti notarili e dichiarazioni testimoniali di supporto rese ai sensi degli artt. 391 e ss. c.p.p..

La relazione storica e di rilievo, integrata dalle fonti sopra indicate, dovrà essere asseverata da tecnico laureato abilitato, responsabile, in caso di attestazioni mendaci, ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale.

Sono stati, inoltre, ricondotti alle tipologie del restauro e del risanamento conservativo interventi come:

- la sostituzione di due solai lignei ammalorati con una struttura analoga costituita anche mediante soluzioni miste rispondenti a criteri di maggiore sicurezza o con una struttura nascosta nella quale sono stati reinseriti i solai preesistenti, posto che si tratta di opere rivolte ad assicurare la funzionalità dell'organismo edilizio preesistente, nel rispetto degli elementi tipologici, estetici e strutturali dello stesso;
- la rinnovazione parziale degli apparecchi murari perimetrali di un edificio, ove ciò non comporti il sacrificio degli apparati decorativi (membrature, capitelli, decorazioni in stucco, in marmo, in pietra calcarea, in intonaco colorato a fresco, ecc..) e il rifacimento del tetto, ferme restando la superficie, la volumetria e la destinazione del manufatto originario;
- la demolizione e ricostruzione di limitate parti delle strutture interne di un fabbricato, purché non siano collegate staticamente a volte ed a solai, né abbiano una precisa funzione nell'articolazione degli ambienti, nell'assetto originario e non siano di supporto ad opere d'arte ed in genere ad apparati decorativi;
- la realizzazione di una controsoffittatura dei locali, di una fioriera e di un forno con banco di lavoro;
- un esiguo aumento di superficie utile necessario per una migliore sistemazione dei servizi igienici;
- la fusione di due unità immobiliari, la cui divisione fosse dovuta ad una incongrua frammentazione della proprietà, posto che il numero delle unità immobiliari acquista rilevanza negativa solo quando risulti accresciuto, con conseguente maggior peso urbanistico degli insediamenti e mutamento del modello d'uso;
- la realizzazione di una torretta destinata ad alloggiare la torre evaporativa della centrale di termoventilazione, con modifica dei balconi per sistemarvi lo sbarco dell'ascensore, in quanto destinato ad assicurare la funzionalità dell'organismo edilizio preesistente;

- l'innalzamento di un muro a contenimento del terreno soprastante, in proseguimento e sostituzione di altro muretto esistente, avente altezza di m 0,70 circa e lunghezza di m 10 con altezza di m 1.90 ed eseguito per l'installazione di un cancello in ferro;
- i lavori di sistemazione di una recinzione, di un cancello e di taluni pali per la collocazione di una tenda;
- la ricostruzione di parti rilevanti di un edificio colonico con interessamento delle strutture, purché non si realizzi una modifica della tipologia architettonica dei materiali e dell'uso potenziale dell'immobile;
- la realizzazione di un montacarichi e di un soppalco all'interno di un posteggio per commercio all'ingrosso, trattandosi di opera diretta all'adeguamento e riqualificazione funzionale dell'organismo edilizio cui inerisce;
- la realizzazione di un servizio igienico con ripristino dei contorni;
- il rifacimento della facciata senza modifiche nella disposizione di finestre e portoni e senza alterare decorazioni parietali, l'intonacatura, la tinteggiatura e la verniciatura; la sistemazione del manto di copertura in tegole e canali; il rifacimento di canali di gronda, pluviali e lamierati vari in rame; la diversa tramezzatura interna; l'adeguamento dei servizi igienici esistenti con aggiunta di un nuovo servizio;
- la ricostruzione di un muro perimetrale e del tetto di una mansarda in forme e materiali analoghi;
- la copertura di un terrazzo in coppi, in sostituzione di una tettoia in eternit o in altri materiali inidonei e di recente mediocre fattura.

In materia di restauro e risanamento conservativo, le disposizioni e le procedure introdotte con D.Lgs n. 192/2005 e s.m.i. si applicano nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 3 di detto decreto.

Art. 25 – Ristrutturazione edilizia

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, si intendono per *"interventi di ristrutturazione edilizia"* quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Rientrano, pertanto, in tale categoria di interventi:

- a) la demolizione e/o il ripristino e/o la sostituzione di strutture portanti, con modifica delle quote di imposta preesistenti;
- b) l'esecuzione di opere comportanti aumento del numero delle unità immobiliari;
- c) la demolizione e la ricostruzione dell'edificio preesistente senza alterazione delle volumetrie e delle superfici lorde originarie, della sagoma, eventualmente anche con leggera modifica dell'area di sedime, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- d) il cambio di destinazione d'uso con o senza opere quando per esso la legge regionale disponga l'obbligo del permesso di costruire;
- e) la riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
- f) la modifica degli elementi strutturali con variazione delle quote di imposta dei solai;
- g) l'incremento delle superfici utili all'interno della volumetria esistente.

Ai fini di cui alla lettera g) del precedente comma, non è considerato aumento delle superfici utili la eliminazione o lo spostamento di pareti interne o parti di esse e la riduzione di spessore di pareti anche perimetrali.

Si precisa che tale tipologia di intervento è ammessa a condizione che non vengano pregiudicati i requisiti statici della struttura e non è comunque ammessa per gli edifici di valore storico - artistico singolarmente individuati ed oggetto di dichiarazione di interesse particolarmente importante ai sensi del T.U. sui beni culturali e nel rispetto delle norme specifiche contenute nelle norme di attuazione del PUC e nei piani attuativi (PUA) relativamente ad edifici di valore storico-culturale e per architettura rurale che connoti la tradizione costruttiva locale ed i quadri ambientali storici.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni e delle procedure introdotte con D.Lgs. n.192/2005 e s.m.i., e dalla delibera di Giunta Regionale n.659/2007, recepite dal presente regolamento al titolo VI, *“Indirizzi in materia energetico-ambientale”*.

In particolare, restano ferme le disposizioni in materia energetico-ambientale introdotte dagli artt. 3, 6, D.Lgs n.192/2005 e s.m.i.

Art. 26 – Nuova costruzione

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, sono da considerarsi tali:

- a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera f);
- b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- d) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- e) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- f) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- g) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

Gli interventi di nuova costruzione sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni e delle procedure introdotte con D.Lgs. n.192/2005 e s.m.i., e dalla delibera di Giunta Regionale n.659/2007, recepite dal presente regolamento al titolo VI, *“Indirizzi in materia energetico-ambientale”*.

Art. 27 – Ristrutturazione urbanistica

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. f), del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, si intendono per *"interventi di ristrutturazione urbanistica"* quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Tale tipologia di intervento resta comunque subordinata all'approvazione di appositi piani di recupero, piani attuativi, programmi integrati di riqualificazione urbana, piani PIP, piani artigianali e commerciali e in genere piani complessi.

Art. 28 – Cambi di destinazione d'uso

Il cambio d'uso di un immobile deve avvenire nel rispetto delle destinazioni funzionali ammesse dal PUC nelle varie zone omogenee e nel rispetto delle condizioni di compatibilità d'uso in termini di rumori, traffico veicolare ed emissioni liquide e/o gassose. In materia di cambio di destinazione d'uso valgono le disposizioni nazionali e regionali vigenti. La materia del cambio di destinazione d'uso è regolamentata da Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale - RUEC

CAPO V – ARTICOLAZIONE DEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE

Art. 29 – Piano strutturale e piano programmatico

1. La pianificazione territoriale e urbanistica è definita dal complesso degli atti adottati dalle competenti amministrazioni in conformità alla legislazione nazionale e regionale, disciplinanti l'uso, la tutela e i processi di trasformazione del territorio.
2. La pianificazione territoriale e urbanistica disciplina con un sistema normativo e di vincolo tutte le attività di iniziativa sia pubblica che privata che comportano una trasformazione significativa del territorio, definendo
 - a) per le attività pubbliche, la programmazione degli interventi da realizzare;
 - b) per le attività private, l'incentivazione delle iniziative riconosciute come concorrenti al miglioramento della qualità del territorio e corrispondenti all'interesse pubblico.
3. La pianificazione comunale si attua mediante:
 - a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;
 - b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.
4. Ai sensi dell'art.3, l.r. n.16/2004, come modificato ed integrato dal regolamento di attuazione n.05/2011, art.9, tutti i piani disciplinati dalla legge regionale n. 16/2004 si compongono del piano strutturale, a tempo indeterminato, e del piano programmatico, a termine.
5. Il piano strutturale del PUC, qualora le componenti sono condivise in sede di copianificazione, in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 16/2004, coincide con il piano strutturale del PTCP. Il piano strutturale del PUC fa riferimento, in sintesi, agli elementi di cui al comma 3, precisandoli ove necessario. Con delibera di giunta regionale sono stabiliti i criteri di scelta ed i limiti di individuazione dei comuni che utilizzeranno la parte strutturale dei PTCP come piano strutturale del rispettivo territorio comunale.
6. La componente programmatica del PUC si traduce in piano operativo. Il piano programmatico del PUC, per la sua natura operativa, contiene, oltre agli elementi di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 16/2004, la ulteriore specificazione delle

aree indicate al comma 3, art.9, reg. att. n.05/2011, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4, art.9, reg. att. n.05/2011, indicando:

- a) destinazione d'uso;
- b) indici fondiari e territoriali;
- c) parametri edilizi e urbanistici;
- d) standard urbanistici;
- e) attrezzature e servizi.

7. Il piano programmatico/operativo del PUC, elaborato anche per porzioni di territorio comunale, contiene altresì gli atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 16/2004.

TITOLO II
COMPONENTE STRUTTURALE DEL PUC

Art. 30 – Elementi costitutivi del sistema ambientale e naturalistico

1. Sono elementi costitutivi del sistema ambientale e naturalistico:

- le aree SIC e le zone di ripopolamento faunistico;
- i corridoi ecologici, così come individuati dal PTR e dal PTCP, con l'insieme della rete ecologica costituita da un sistema interconnesso di habitat attraverso i cui collegamenti avviene l'interscambio tra aree di articolata composizione vegetale e faunistica ed elementi naturali isolati. Il tutto si compone in particolare di *core areas*, aree ad alta naturalità, già soggette a regime di protezione (parchi o riserve, boschi e zone umide non coltivate), di *buffer zones*, zone cuscinetto, o zone di protezione, collocate attorno alle aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli habitat, aree puntiformi o sparse (*stepping stones*), aree di ridotta superficie le quali, per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per sostenere specie animali in transito su un territorio, oppure ospitare particolari microambienti ricchi di biodiversità in situazioni di habitat critici (es. piccoli stagni in aree agricole, macchie di alberi o boschetti, emergenze rupestri, insediamenti abitativi abbandonati e ridotti a rudere, ecc. ...), fasce di connessione (i corridoi ecologici detti anche *green way*), strutture lineari e continue del paesaggio, di varie forme e dimensioni, che collegano tra loro le aree ad alta naturalità e rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche poiché consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al mantenimento della biodiversità (esempio la vegetazione fitta ai lati dei corsi d'acqua anche di modesta dimensione, i filari o fasce di alberi e arbusti composti da pioppi, frassini, carpini, cerri, robinie e le siepi continue e spontanee di rovi, biancospini, prugnoli, rose canine, di ginepri, viburni e di sambuchi, mediante le quali si chiudevano i campi coltivati dal Medioevo fino ad età moderna;
- le aree di crinale che determinano la sky line, in particolare i profili montani e collinari che connotano e contornano il paesaggio, le rocce affioranti di elevata dimensione ed estensione, burroni, precipizi, gole, strapiombi, baratri, superfici estremamente scoscese (oltre il 20%), forre, calanchi e orridi con le conformazioni date dall'azione dei diversi fenomeni naturali.
- Le componenti del reticolo idrografico dagli alvei, agli argini, alle aree golenali, fino alle superfici di laminazione fluviale in cui il flusso di acqua si espande nelle fasi di esondazione;
- le aree di interesse storico-paesaggistico caratterizzate da finestre pedologiche

al cui interno sono riconoscibili i segni della centuriazione di età antica o le divisioni colturali di età medievale e moderna con le relative infrastrutture tratturi e sentieri devozionali, canali, fossi, acquidoci, ponti, fontane, lavatoi, ecc., i castelli anche se ridotti a rudere, le ville rustiche, le fattorie storiche e gli edifici rurali pre-novecenteschi con le relative aree di pertinenza;

- le riserve di naturalità secondarie (sistemi orografici minori).

Gli elementi costitutivi del sistema ambientale e naturalistico sono cartografati e regolamentati nell'elaborato grafico di PUC denominato QPS.01: “*Carta unica del territorio, vincoli, tutele, vulnerabilità*”. Finalità di tale classificazione è non solo la tutela dell'identità paesaggistica, sia nelle componenti naturali, sia in quelle semi-naturali di tradizione, ma anche quello di stabilire una stretta connessione tra le qualità originarie del territorio comunale e i prodotti alimentari che ne derivano (vini, una, olive, olio, cereali, foraggiere, frutta, ortaggi, latte e latticini, miele, uova, carni fresche ed insaccate o conservate) per evitare sia che tali prodotti perdano le loro elevate e tradizionali caratteristiche organolettiche e igienico – sanitarie, sia che l'eccessiva meccanizzazione delle campagne e l'uso di fertilizzanti chimici e di diserbanti degradino i terreni, inquinino le falde acquifere sottostanti, alterino irreversibilmente gli equilibri ecologici, danneggiando le risorse primarie dell'ambiente e recando pregiudizio alla salute degli abitanti.

Le presenti NTA intendono, infatti, impedire il diffondersi e il reiterarsi di quelle pratiche moderne di tipo industriale che, specialmente in questi ultimi anni, vorrebbero sostituirsi alle buone pratiche agricole che da sempre connotano i prodotti del nostro territorio, omologando la produzione a costo di indurre una profonda mutazione delle caratteristiche specifiche del territorio.

Inoltre il PUC vieta nelle zone di produzione agricola di qualità e nel centro abitato l'ulteriore aumento di antenne per l'emissione di onde elettromagnetiche a bassa e media frequenza e vieta assolutamente qualsiasi attrezzatura per l'emissione di onde elettromagnetiche ad alta frequenza, salvo deroghe da autorizzarsi con apposita delibera di Consiglio Comunale.

2. Nelle aree SIC/ZPS il PUC persegue i seguenti indirizzi:

2.1) Protezione delle aree ad elevata vulnerabilità:

- eliminazione delle attività ad elevato impatto antropico;
- interventi di protezione e valorizzazione nonché di recupero ambientale degli ecosistemi, degli habitat faunistici, delle formazioni vegetazionali e di quanto rilevante dal punto di vista della tutela dell'ecosistemico;
- realizzazione di interventi mirati di restauro ambientale in siti particolarmente critici e/o degradati;

- divieto di pratica rudimentale di fertilizzazione del terreno o di diboscamento o di eliminazione di essenze arboree improduttive, di cespugli, di siepi, di arbusti e di suffrutici sempre verdi (gariga), di sterpi e di erba consistente nell'incendio dei residui colturali o della vegetazione ritenuta infestante o non utile, mediante incendio (debbio) o mediante uso di diserbanti chimici.

2.2) Ripristino di condizioni di uso sostenibili:

-vietata qualunque attività e/o destinazione d'uso non compatibile con la tutela integrale dei valori naturalistici, ambientali e paesistici ivi presenti.

- divieto di interrimento di rifiuti di qualsiasi natura anche non inquinanti o comunque di realizzazione di butti per materiali di scarto di lavorazioni di qualsivoglia genere.

3. Nelle zone agricole è ammessa esclusivamente l'attività coltivatrice, da condurre secondo i criteri dell'agricoltura sostenibile e che esclude l'utilizzo di pesticidi di origine chimica. L'impiego di tali sostanze risulta tossico per la microfauna, la macrofauna e per la vegetazione. Tali sostanze, inoltre, entrando nella catena alimentare recano gravi danni all'uomo. Non è ammessa anche la dispersione nei terreni di sarmenti (tralci trinciati dopo trattamento con solfato di rame) o il loro interrimento o, ancora, il loro accatastamento per essere bruciati a cielo aperto. I resti legnosi della viticoltura, in presenza di vigneti non sani, colpiti da varie patologie, tra cui escoriosi, marciume radicale o mal dell'esca, possono presentare risvolti fitosanitari negativi, in quanto l'agente patogeno trova nel terreno un ambiente favorevole per svernare e infettare nuovamente, nella primavera successiva, i germogli. Ai sensi del D. Lgs. n. 22/97 (decreto Ronchi), i residui delle potature, quando devono essere smaltiti, rientrano nella categoria dei rifiuti. Se viene loro riservata una destinazione energetica, come da D. Lgs. n. 152/06 (ex DPCM 8 marzo 2002), possono essere considerati combustibili a tutti gli effetti. Da qui la grande opportunità di utilizzare questa biomassa legnosa per la produzione di energia, passando attraverso la trasformazione in pellet.

3.1 L'attività edilizia è consentita per le funzioni connesse con la produzione agricola ed è ammessa previa verifica di impatto paesaggistico nel rispetto delle linee guida per il paesaggio del PTR.

3.2 Previsioni di usi sostenibili in zona agricola:

- attività sportive e del tempo libero per la mera fruizione del paesaggio;
- attività didattiche guidate da personale specializzato;
- attività di ricerca scientifica;
- produzioni agronomiche ecosostenibili. In presenza di coltivazioni DOC o DOCG o di essenze autoctone di pregio rappresentative della storia agricola

del luogo o costituenti elementi unici del paesaggio, è consentita la prosecuzione delle attività colturali in atto a condizione che venga riconvertito il sistema di trattamento dei terreni con prodotti fitosanitari non inquinanti e siano impiegati metodi ecosostenibili. Si definiscono "prodotti fitosanitari" le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive e relativi coadiuvanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore (Regolamento 2009/1107/CE) e destinati a:

1. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
2. favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
3. conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
4. eliminare le piante indesiderate;
5. eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici (T+), tossici (T) nocivi (Xn) e irritanti (Xi) non possono essere impiegati nelle coltivazioni e in qualsiasi tipo di trattamento dei terreni con i relativi impianti arborei e, in generale, vegetali. Per ulteriori specificazioni in merito e per le limitazioni da osservare si rimanda al Regolamento di Polizia Rurale di cui al successivo art.66 delle presenti norme tecniche di attuazione.

- produzioni legnose a prelievo programmato, selettivo e controllato nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'habitat boschivo e degli equilibri idrogeologici;

- allevamento di bestiame purché non sia di tipo intensivo, sia commisurato all'estensione del fondo, non causi inquinamento della rete scolante e dei corsi d'acqua, non costituisca pericolo o grave incomodo per i vicini e siano osservate le norme regionali e nazionali dettate per ogni tipo di allevamento in materia di igiene e di compatibilità ambientale. Qualora si rendesse necessario tutelare la quiete, la sicurezza pubblica e l'integrità ambientale messe in pericolo dagli allevamenti, il Sindaco ha la facoltà di imporre con opportune Ordinanze, le modalità di conduzione più opportune e le limitazioni necessarie anche per preservare le colture tradizionali e le strutture vegetazionali che

caratterizzano il paesaggio (siepi, filari di alberi e ogni altra presenza floristica).

4. Nei corridoi ecologici il PUC persegue i seguenti indirizzi:

4.1) Ricostituzione degli ecosistemi fluviali:

- potenziamento e/o ricostituzione della fascia ripariale;
- rinaturalizzazione dei tratti di argine modificati artificialmente;
- eliminazione delle attività ad elevato impatto antropico.

4.2) Ripristino di condizioni di uso sostenibili con la funzione del corridoio:

- riduzione graduale delle aree coltivate lungo i corsi d'acqua - entro la fascia dei 300,200,150, 50 metri-per consentire la spontanea ricostituzione della fascia ripariale e/o interventi di restauro o ripristino ambientale;
- divieto di edificazione di ville, di edifici residenziali o di uso pubblico, di capannoni, di stalle, di depositi e di altre pertinenze di aziende artigianali o industriali. E' consentito l'ampliamento degli edifici rurali preesistenti e dei loro annessi previa valutazione di impatto ambientale e paesaggistico.

attività industriali:

- esclusione di previsioni di nuove aree industriali o di loro ampliamenti.

attività edilizia:

- esclusione di ulteriore consumo di aree agricole per usi urbani (nuove aree di edificazione o loro ampliamenti e aree per servizi).

4.3) Previsioni di usi sostenibili. Sono usi sostenibili:

- attività sportive e del tempo libero (attrezzature sportive o del tempo libero di limitato impatto e per fruizione del paesaggio, parchi naturalistici);
- attività didattiche;
- attività scientifiche;
- produzioni legnose controllate, coltivazioni eco-compatibili di prodotti agronomici e attività vivaistiche purché esenti dall'uso di sostanze inquinanti).

4.4) Riconversioni:

5. Nelle fasce di protezione dei corridoi ecologici e della core rete ecologica il PUC persegue i seguenti indirizzi:

1)Interventi:

- eliminazione delle attività ad elevato impatto antropico;

- interventi di protezione e valorizzazione nonché di recupero ambientale delle sorgenti;
- miglioramento della qualità delle acque superficiali (attraverso politiche di controllo degli scarichi civili e industriali, realizzazione e adeguamento degli impianti di depurazione, ecc.).
- realizzazione di interventi mirati di restauro ambientale in siti particolarmente critici e/o degradati.

2) Ripristino di condizioni di uso sostenibili:

- attività agricole che incentivino o promuovano la conversione ad attività produttive eco-sostenibili.
- esclusione delle attività industriali estranee all'agricoltura e di nuove aree PIP e/o di zone con destinazione a nuovi insediamenti industriali.
- riduzione dell'attività edilizia alle sole necessità di adeguamento aziendale e di miglioramento delle case rurali dei coltivatori diretti e dei conduttori dei fondi agricoli. Divieto di nuove costruzioni per uso residenziale.

3) Previsioni di usi sostenibili:

- attività sportive e del tempo libero per fruizione del paesaggio;
- attività didattiche;
- attività scientifiche;
- produzioni agronomiche compatibili con la tutela ecologica.

6. I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesaggistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica oltre a rappresentare talora la cornice storica dell'insediamento e dello stanziamento antropico. Nei crinali principali vanno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale. In tale ambito va inoltre evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie.

7. Sono elementi del reticolo idrografico:

- i corsi d'acqua principali, secondari e minori

Regimi d'uso e disciplina di intervento: PTCP, artt. 29, 30

Divieti e prescrizioni: divieto di esercizio del pascolo entro una fascia di 5 m. dalla sponda; si prescrivono interventi volti alla riqualificazione e riespansione spontanea della vegetazione ripariale attraverso l'abbandono delle pratiche agricole entro una fascia di rispetto di almeno 10 m. dalla sponda (art. 115, D. Lgs 152/2006 e s.m.i.)

- le confluenze fluviali

Regimi d'uso e disciplina di intervento: PTCP, art.30

Vincoli e prescrizioni: per le confluenze fluviali relative ai corsi d'acqua classificati come corridoi ecologici di cui all'art.30 PTCP, dovrà essere garantita un'area di tutela con vincolo di inedificabilità avente un raggio di 300 m. dal punto di confluenza. In dette aree saranno consentiti interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente nonché di recupero e restauro ambientale.

1) Protezione delle aree ad elevata vulnerabilità:

- eliminazione delle attività ad elevato impatto antropico;
- interventi di protezione e valorizzazione nonché di recupero ambientale degli ecosistemi, degli habitat faunistici, delle formazioni vegetazionali e di quanto rilevante dal punto di vista ambientale;
- realizzazione di interventi mirati di restauro ambientale in siti particolarmente critici e/o degradati.

2) Ripristino di condizioni di uso sostenibili:

- vietata qualunque attività e/o destinazione d'uso non compatibile con la tutela integrale dei valori naturalistici, ambientali e paesistici ivi presenti. Nelle zone agricole è ammessa esclusivamente l'attività coltivatrice, da condurre secondo i criteri dell'agricoltura sostenibile. L'attività edilizia, limitatamente alle funzioni connesse con la produzione agricola, è ammessa previa verifica di impatto ambientale e nel rispetto delle linee guida per il paesaggio del PTR.

3) Previsioni di usi sostenibili:

- attività sportive e del tempo libero;
- attività didattiche;
- attività scientifiche;

8. Aree di interesse paesaggistico

Sono aree di interesse paesaggistico ai sensi del D. Lgs n°42/2004, art. 142, i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933. n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini. In dette aree vige il regime della tutela paesaggistica (150 metri per lato).

9. Riserve di naturalità secondarie

Nelle riserve di naturalità secondarie il PUC persegue i seguenti indirizzi:

1) Ricostruzione degli ecosistemi:

- conservazione e/o ripristino delle continuità degli ecosistemi;
- realizzazione di interventi mirati di restauro ambientale in siti particolarmente critici e/o degradati;
- conservazione delle caratteristiche ecologiche, florovegetazionali, faunistiche ed idrogeomorfologiche;

- tutela e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, monumentale e culturale, anche con riferimento al patrimonio storico- architettonico di edilizia rurale minore, eventualmente presenti nelle riserve di naturalità;
- tutela e valorizzazione delle qualità paesaggistiche.

2) Ripristino di condizioni di uso sostenibili

attività agricole:

- limitare la nuova edificazione e l'ampliamento degli edifici rurali e loro annessi e prevedere misure di compensazione e mitigazione come da norme tecniche del PTCP.

Sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione a parità di volume, restauro e risanamento conservativo. Gli interventi dovranno riguardare anche le aree di pertinenza ed i giardini o orti privati, eventualmente presenti, onde consentirne un migliore inserimento paesistico;

- incentivare la salvaguardia e l'uso ecocompatibile del patrimonio agricolo, anche promuovendo ricerche e sperimentazioni volte alla realizzazione di un sistema produttivo agro- ambientale a basso impatto;

-promuovere e per quanto possibile incentivare le attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali, con particolare riferimento al turismo naturalistico;

attività industriali:

- sono esclusi gli ampliamenti di aree PIP e/o nuove aree PIP e/o con destinazione a nuovi insediamenti industriali;
- per aree ed edifici industriali eventualmente esistenti, le norme tecniche del PUC regolamentano le tipologie per le quali deve essere redatto uno studio di impatto ambientale, secondo i contenuti previsti dal D.Lgs 152/ 2006 e s. m. i. Lo studio identifica gli impatti prodotti e le misure di minimizzazione e compensazione necessarie a ridurre la pressione sugli ecosistemi fluviali. Tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni minime di sostenibilità saranno oggetto di protocolli di intesa o accordi di programma tra il Comune e la Provincia per agevolare i privati;

attività edilizia;

- è vietata la nuova edificazione e l'ampliamento degli edifici. Sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione a parità di volume, restauro e risanamento conservativo. Gli interventi dovranno riguardare anche le aree di pertinenza ed i giardini o orti privati, eventualmente presenti, onde consentirne un migliore inserimento paesaggistico;

infrastrutture varie:

- i progetti di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie non soggette a valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA) dovranno comunque tenere conto della presenza delle riserve di naturalità e prevedere interventi di minimizzazione e compensazione degli impatti ambientali.

3) Previsioni di uso sostenibili:

attività sportive e del tempo libero:

- ampliamento e nuovo impianto di sistemi e attrezzature sportive o del tempo libero di limitato impatto;

- ampliamento o nuovo impianti di parchi naturalistici;

attività didattiche:

- spazi destinati ad attività culturali sui temi ambientali;

- programmi di educazione ambientale;

attività scientifiche:

- programmi di studio e di ricerca scientifica, da parte della Provincia e di intesa con i Comuni, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio ed alle azioni di tutela e di valorizzazione degli stessi;

- salvaguardia e uso eco sostenibile del patrimonio agricolo presente, anche attraverso le attività di ricerche e sperimentazioni volte alla realizzazione di un sistema produttivo agroambientale a basso impatto;

produzioni legnose e agronomiche:

- nelle aree idonee potranno essere localizzate produzioni legnose (attività vivaistiche) di specie autoctone da utilizzare negli interventi di recupero ambientale.

Art. 31 – Aree di rispetto ambientale ai sensi dell'art.142, D.Lgs 42/2004

Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i.:

- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei

parchi;

- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- le zone di interesse archeologico.

In dette aree trova applicazione la disciplina della tutela secondo quanto previsto dal D.Lgs n.42/2004.

Art. 32 – Procedura di Valutazione di Incidenza (VI)

1. Il **procedimento di Valutazione di Incidenza (VI)** è disciplinato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 9 del 29 gennaio 2010 recante disposizioni in materia di procedimento di **valutazione di incidenza**, in coerenza con quanto previsto all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, relativo a piani, programmi, progetti di opere ed interventi che possono avere incidenza significativa sui proposti siti di importanza comunitaria o sui siti di importanza comunitaria o sulle zone speciali di conservazione o sulle zone di protezione speciale, come definiti dal d.p.r. n. 357 del 1997, ricadenti nel territorio della regione Campania ed elencati nell'allegato 1 al presente regolamento; tale disciplina tiene conto degli orientamenti contenuti nella “Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE” edita nel 2002 dalla Commissione Europea, DG Ambiente;
2. Vanno assoggettate a procedura di Valutazione di Incidenza, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, tutte le opere che possono avere incidenze significative sui SIC/ZPS, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti stessi. Lo studio di Incidenza dovrà rispondere alle disposizioni dell’Allegato G del DPR 357/97 e s.m.i. e, in particolare, dovrà contenere una descrizione degli habitat e delle specie di flora e di fauna tutelati nei siti Natura 2000 e rinvenibili nell’area oggetto di intervento, una valutazione delle incidenze significative che le opere da realizzare possono determinare sulle componenti abiotiche, biotiche e sulle connessioni ecologiche caratterizzanti i siti interessati nonché una descrizione delle ipotesi alternative e delle eventuali misure di mitigazione o

compensazione da prevedere per la eliminazione delle incidenze eventualmente rilevate.

3. La valutazione di incidenza si applica:

- a. ai piani e programmi che interessano territorialmente uno o più siti della rete Natura 2000 e che non sono direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti e che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o programmi;
- b. ai progetti e agli interventi che ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000 e che non sono direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti e che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti o interventi;
- c. ai progetti e agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti della rete Natura 2000 qualora, per localizzazione o natura, possano produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso.
- d. è fatta salva la disciplina a livello nazionale del procedimento di valutazione d'incidenza di competenza nazionale per piani, programmi, progetti ed interventi riferibili al campo di applicazione della normativa statale.

Art. 33 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

1. Il ***procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)*** è disciplinato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.10 del 29 gennaio 2010, recante disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, in coerenza con quanto previsto e stabilito con decreto legislativo n. 152/2006.
2. Sono sottoposti alla VIA i progetti per la realizzazione di opere e interventi riportati nell'allegato A al regolamento di cui al precedente comma 1);
3. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità i progetti per la realizzazione di opere e interventi identificati nell'allegato B al regolamento di cui al precedente comma 1);
4. Sono sottoposti altresì alla VIA i progetti per la realizzazione di opere e interventi riportati nell'allegato B qualora ciò si renda necessario in esito alla verifica di

assoggettabilità o qualora le opere e gli interventi di nuova realizzazione ricadano anche parzialmente all'interno di aree protette o di siti della Rete Natura 2000, fatto salvo quanto riportato nell'allegato C al presente regolamento. Le soglie dimensionali definite negli allegati A e B del regolamento di cui al precedente comma 1), ove presenti, sono ridotte del 50 per cento qualora i progetti di nuova realizzazione di opere e interventi ricadano anche parzialmente all'interno di aree protette o di siti della Rete Natura 2000, fatte salve le esclusioni riportate nell'allegato C al regolamento in parola;

5. In attuazione di quanto disposto all'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006, per le attività produttive le soglie dimensionali di cui all'allegato B sono incrementate del 30 per cento nei seguenti casi:
 - a) progetti localizzati nelle aree D dotate di infrastrutture e sistemi a rete privi di dannosi impatti ambientali, individuate nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
 - b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione Eco- Management and Audit Scheme (EMAS) concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit normato secondo i vigenti regolamenti comunitari;
 - c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
6. In attuazione di quanto disposto all'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006, le soglie dimensionali di cui all'allegato B sono incrementate altresì del 20 per cento per le nuove attività produttive da insediare nelle aree D esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, individuate dalla Provincia su proposta dei Comuni interessati.

Art. 34 – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

1. Il **procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** è disciplinato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 17 del 18 dicembre 2009 recante disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica, in conformità con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
2. Il regolamento di cui al precedente comma 1) si applica a tutti i piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, compresi i piani e programmi previsti dal titolo II della legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio), e successive modifiche, i piani e programmi previsti dalla

normativa comunitaria e nazionale nel settore della pianificazione urbanistica o della destinazione dei suoli o loro modifiche e i piani e programmi cofinanziati dall'Unione europea, secondo le specifiche di cui ai successivi commi.

3. Ai fini dell'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS, si applica il disposto dell'articolo 6, commi da 1 a 4 del decreto legislativo n. 152/2006, tenendo conto anche delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, in materia di pianificazione forestale.

4. In attuazione dell'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, nell'ambito del procedimento relativo alla valutazione ambientale di piani e programmi gerarchicamente ordinati, sia regionali che degli enti locali, si tiene conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per i piani e programmi sovraordinati nonché di quelle che possono meglio essere svolte sui piani e programmi di maggior dettaglio.

5. In relazione a quanto disposto al comma 3, l'insieme dei piani e programmi attuativi dei processi generali di programmazione e pianificazione sono sottoposti a VAS esclusivamente nel caso in cui si rilevi un effetto significativo sull'ambiente che non sia stato precedentemente considerato dagli strumenti sovraordinati, ovvero nel caso in cui questi ultimi facciano rinvio agli atti attuativi per taluni necessari approfondimenti, ovvero nel caso in cui negli esiti del procedimento di VAS degli strumenti sovraordinati se ne faccia specifica richiesta.

6. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi 3 e 4, non sono di norma assoggettati a VAS:

a) i Piani urbanistici attuativi, di seguito denominati PUA, approvati in conformità al Piano urbanistico comunale, di seguito denominato PUC, già dotato, a sua volta, di tale valutazione;

b) i PUA che non contengono un'area di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, e non rientrano in un'area protetta o in una zona di protezione integrale dei piani paesistici vigenti e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi il venti per cento delle superfici non urbanizzate presenti sull'intero territorio comunale e comunque non superiore a tre ettari;

c) i PUA di riqualificazione urbanistica e/o architettonica, così come stabiliti per norma o in previsione dello strumento urbanistico comunale;

d) i PUA in aree già urbanizzate con una superficie di intervento inferiore ai cinque ettari per una destinazione residenziale pari almeno al cinquanta per cento dell'area di intervento, purché non ricadano nelle fasce costiere e fluviali;

- e) le varianti ai PUC o ai Piani regolatori generali, di seguito denominati PRG, che non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard urbanistici, che contengono solo la reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione o precisazioni o interpretazioni relative alle norme tecniche di attuazione del piano e che comportano solo cambi di destinazione d'uso di immobili pubblici esistenti al fine di continuarli ad adibire prevalentemente ad uso pubblico;
- f) le varianti relative alle opere pubbliche;

Art. 35 – Procedura di valutazione di impatto paesaggistico (VIP)

La procedura di impatto paesaggistico si applica in qualsiasi zona del territorio comunale per gli interventi che incidono sulla forma del paesaggio (morfologia complessiva comprendente pendenze, dossi, rupi, scarpate, terrazzamenti con muri a secco o ciglioni o altre modalità tradizionali, ruscelli, torrenti, fiumi, canali, fossi, tratturi, sentieri in terra, ecc. ...), sull'ordinamento fondiario (reticolo delle unità colturali del disegno catastale), sulle strutture vegetazionali tradizionali (boschi, macchie, filari, siepi, varietà di alberi da frutta, vegetazione ripariale, flora rupestre, ecc. ...) e sugli aspetti percettivi del medesimo paesaggio (istallazione di aerogeneratori, di antenne per la telefonia mobile, di gruppi di pannelli fotovoltaici). Indipendentemente dall'obbligo di ottemperare a quanto previsto negli articoli 31 bis, 31 ter e 31 quater, in queste zone è richiesta la procedura di impatto paesaggistico sia nel caso di nuove infrastrutture che necessitino di consistenti modifiche degli assetti territoriali, sia nel caso di consistenti interventi edilizi che implichino rilevanti scavi del terreno (spianamenti che richiedono tagli del terreno di altezza superiore ad m. 1,50) e l'alterazione del profilo dei crinali e delle relative diramazioni, delle pendenze naturali tali da incidere sulla consolidata rete di deflusso delle acque di superficie, sulla vegetazione tradizionale e sull'immagine consolidata dei luoghi, sia nel caso di ricomposizioni fondiarie e di rinnovamenti delle sistemazioni agrarie (nuovi impianti di essenze arboree, rimboschimenti, meccanizzazione delle pratiche colturali lungo i versanti collinari, ecc. ...), sia nel caso di istallazione di complesse attrezzature per la produzione di energia (rinnovabile o non) o per la trasmissione radiotelevisiva o per la telefonia mobile.

L'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo o la deliberazione di G.M., qualora si tratti di progetti pubblici, deve essere presentata al Comune secondo le norme procedurali e corredata dai seguenti elaborati tecnici:

- a) progetto dell'opera comprensivo di relazione tecnica generale dell'intervento, rilievi topografici corredata di piani quotati secondo le curve di livello, sezioni in numero congruo estese al di fuori dell'ambito di intervento fino a comprendere l'intera particella catastale ed un tratto di quelle contigue per almeno venti metri ed estremi catastali dei fondi interessati dall'intervento;
- b) documentazione fotografica dello stato di fatto, con vedute complessive secondo diversi coni ottici, e particolari della vegetazione esistente, nonché delle caratteristiche dei terreni;
- c) relazione geologica-geotecnica e relazione di compatibilità idraulica dell'intervento che riproduca la preesistente rete scolante delle acque di superficie e le soluzioni da adottare per non alterarne la funzione, la capacità di smaltimento rispetto al carico previsto con le direzioni di scorrimento e che fornisca dati sulla natura dei terreni e sulla loro permeabilità secondo la classificazione della Land Capability, così come recepita dalle norme nazionali e regionali;
- d) relazione agronomica, floristica e faunistica che ricostruisca la rete ecologica nelle componenti essenziali dell'habitat e in funzione del mantenimento della biodiversità. La relazione dovrà ricostruire la matrice del paesaggio in cui è incluso l'intervento progettato comprendendo i seguenti elementi di primo livello:
 - Aree principali di appoggio montano;
 - Ambiti di specificità biogeografia;
 - Principali ecosistemi (ruscelli, torrenti, fiumi, stagni, zone umide, piccoli o grandi invasi naturali o artificiali);
 - Fasce di collegamento ecologico delle colline circostanti;
 - Fasce di permeabilità delle aree problematiche in cui si evidenzia tendenza all'instabilità dei terreni;
 - Rete idrografica e suoi corridoi ecologici;
 - Insieme delle aree che compongono la rete ecologica (*core areas*, *stepping stones*, e corridoi terrestri con relative forme di popolamento);
 - Principali barriere infrastrutturali ed insediative con i punti di conflitto della rete con le principali barriere infrastrutturali;
 - Aree a rischio di mutazione e di perdita della biodiversità.

Dovrà inserire anche elementi di secondo livello:

- Interferenze delle attività che si intendono introdurre con il preesistente habitat rilevato;
- Misure di salvaguardia della biodiversità sia nella ricomposizione generale, sia nella modifica parziale eco-sistemica polivalente nell'ambito dell'intervento progettato;
- Quadro generale dei valori storico-culturali dell'assetto paesaggistico in cui ci si propone di intervenire (sistemazioni agrarie tradizionali dei versanti collinari, presenza di centuriazione di età classica o di lottizzazioni medievali, resti di villaggi, di ville rustiche o di fortificazioni, fontane, lavatoi, mulini, pozzi, case rurali, capanne e depositi precedenti al Novecento, ecc. ...) e sua tutela;
- Schema della ricostruzione polivalente dell'agroecosistema progettato con le relative dinamiche di sviluppo e le forme di gestione;
- Rendering tridimensionale che restituisca in modo virtuale, secondo i vari coni ottici del rilievo, l'immagine della sistemazione complessiva dell'area a seguito della realizzazione dell'intervento progettato.

Art. 36 – Fascia di rispetto cimiteriale

1. Ai sensi della L.R. n.14/1982, punto 1.7, nelle aree soggette a vincolo cimiteriale (fascia di rispetto pari a 100 m. dal perimetro dei cimiteri) non sono ammesse nuove costruzioni. E' ammessa l'installazione di chioschi non permanenti a servizio del cimitero aventi caratteristiche costruttive e di immagine appositamente definite dall'Amministrazione comunale con successivi provvedimenti di regolamentazione. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti nonché la realizzazione di strade e parcheggi.

Art. 37 – Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

1. Ai sensi della L.R. n.14/1982, punto 1.7, nelle fasce di rispetto di corsi d'acqua sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola se preesistente e se non comporta convogliamento di sostanze inquinanti negli alvei. Nei casi restanti è fatto

obbligo di conservare la vegetazione ripariale naturalmente formatasi, di ricomporla se danneggiata con le piante tipiche del luogo e di curarne la manutenzione.

2. Ai sensi della L.R. n.14/1982, punto 1.7, lungo le sponde dei fiumi, dei torrenti, dei ruscelli, nonché dei canali è vietata ogni nuova edificazione, oltre che le relative opere di urbanizzazione per una fascia di profondità dal limite del demanio di:

- mt 25 per i fiumi al di sopra della quota di 500 slm, mt. 50 al di sotto della quota di 500 slm;
- mt 10 lungo i torrenti a scarsa portata;
- mt 5 da ruscelli e canali;
- mt 50 dal limite degli argini maestri e delle zone golenali.

Art. 38 – Fasce di rispetto delle infrastrutture stradali

1. Ai sensi dell'articolo 2, D.Lgs n.285/1992 (NCS) e s.m.i. le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A - autostrade;
- B - strade extraurbane principali;
- C - strade extraurbane secondarie;
- D - strade urbane di scorrimento;
- E - strade urbane di quartiere;
- F - strade locali.

2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del NCS, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 60 m per le strade di tipo A;
- b) 40 m per le strade di tipo B;
- c) 30 m per le strade di tipo C;
- d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle “strade vicinali” come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del NCS;
- e) 10 m per le “strade vicinali” di tipo F .

3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno di aree edificabili con attuazione diretta o attraverso strumento urbanistico esecutivo, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 30 m per le strade di tipo A;
- b) 20 m per le strade di tipo B;
- c) 10 m per le strade di tipo C .

4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a) 5 m per le strade di tipo A, B;
- b) 3 m per le strade di tipo C, F .

5. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

6. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 30 m per le strade di tipo A;
- b) 20 m per le strade di tipo D.

7. In assenza di strumentazione esecutiva vigente, nel centro abitato le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni non dovranno essere inferiore a:

- Strade di tipo E: m 20,00.
- Strada di tipo F: m 10,00.

8. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a) m 3 per le strade di tipo A;
- b) m 2 per le strade di tipo D.

Qualora il lotto da edificare costituisca un vuoto all'interno di una schiera di case formatasi nel lungo periodo (sequenza di almeno quattro facciate) o sia il residuo della demolizione di un precedente edificio contiguo ad altre strutture abitative (almeno quattro) è possibile allinearsi ad esse indipendentemente dai limiti fissati nei precedenti commi A) e B).

Art. 39 – Fascia di rispetto impianti di depurazione

Nelle aree comprese entro la zona di rispetto dell'impianto di depurazione, è prescritta una fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità per una profondità di 100 metri dal perimetro esterno dell'impianto. Il vincolo non si applica alle aree

produttive o a servizio di esse, ma solo ed unicamente agli edifici stabilmente adibiti a residenza.

Gli impianti di depurazione e la relativa fascia di rispetto sono cartografati nell'elaborato grafico di PUC denominato QPS.01: *“Carta unica del territorio, vincoli, tutele, vulnerabilità”*.

Art. 40 – Fascia di rispetto per le aree destinate alla raccolta e trattamenti rifiuti

Per *isola ecologica* si intende un'area destinata al conferimento di rifiuti urbani non pericolosi, differenziati, non putrescibili.

Per *area di conferimento RSU* si intende un'area destinata al conferimento di rifiuti urbani non pericolosi, differenziati, putrescibili e non putrescibili.

Per le isole ecologiche e le aree attrezzate per il conferimento di RSU, nelle aree comprese entro la zona di rispetto della superficie destinata a raccolta e trattamento di rifiuti, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di in edificabilità per una profondità di 50 metri.

Per le discariche, se presenti, trova applicazione la disciplina di cui all'art.79 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP.

Le aree destinate alla raccolta e trattamento di RSU e la relativa fascia di rispetto sono cartografati nell'elaborato grafico di PUC denominato QPS.01: *“Carta unica del territorio, vincoli, tutele, vulnerabilità”*

Art. 41 – Fasce di rispetto di elettrodotti, gasdotti e acquedotti

Le fasce di rispetto per elettrodotti, gasdotti e acquedotti sono regolamentate nell'elaborato grafico di PUC denominato QPS.01: *“Carta unica del territorio, vincoli, tutele, vulnerabilità”*

Art. 42 – Indirizzi in materia energetico - ambientale

1. In materia energetico – ambientale si assumono gli indirizzi e le prescrizioni derivanti dalla normativa nazionale e regionale e la normativa contenuta nel Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale – RUEC. Sono vietate ulteriori collocazioni di aerogeneratori (pali eolici) ed estesi impianti di pannelli fotovoltaici nell'ambito del territorio comunale.

Art. 43 – Piano di gestione del SIC dei fiumi Volturno e Calore Beneventano

1. In materia di gestione dell'area SIC IT8010027 “fiumi Volturno e Calore Beneventano” trovano applicazione le previsioni contenute nel *piano di gestione del sito*.
2. Nell'area SIC di cui al presente articolo, la disciplina d'uso e di intervento di cui al precedente art.30 “*Elementi costitutivi del sistema ambientale e naturalistico*” prevale su quella del *piano di gestione del SIC* di cui al precedente comma 1) in quanto rinveniente dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP della Provincia di Benevento, approvato con DCP n.27 del 36.07.2012 e successiva DGR n. 596 del 19.10.2012.
3. La disciplina di tutela, d'uso e di intervento contenuta nel *piano di gestione del SIC* di cui al comma 1) del presente, articolo trova applicazione limitatamente alle parti in cui la stessa non reca contrasto alle normative regionali, che prevalgono sul piano di gestione.

TITOLO III
COMPONENTE PROGRAMMATICA DEL PUC

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 44 – Caratteristiche delle disposizioni programmatiche

Le disposizioni programmatiche sono tese a definire gli interventi edilizi ed urbanistici di modificazione e trasformazione fisica e funzionale correlati alla programmazione finanziaria e agli API di cui all'articolo 25 della LR 16 del 2004.

Le disposizioni programmatiche, pertanto, suddividono le trasformazioni fisiche e funzionali relative agli interventi di modificazione e trasformazione edilizi ed urbanistici in modalità immediatamente attuabili e modalità correlate alla programmazione finanziaria e conseguentemente agli API.

Le modalità immediatamente attuabili sono relative agli interventi diretti. Le aree del tipo RU e TU sono attuate secondo quanto disciplinato nel precedente articolo 12.

Art. 45 – Perequazione Urbanistica

1. La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, diritti edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti pubblici aventi titolo.

2. Il PUC, gli atti di programmazione degli interventi e i PUA ripartiscono le quote edificatorie e i relativi obblighi tra i proprietari degli immobili ricompresi nelle zone oggetto di trasformazione mediante comparti edificatori o sub comparti, indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree interessate.

3. Il PUC garantisce ai proprietari interessati dai PUA, l'equa ripartizione delle previsioni edificatorie, indipendentemente dalle specifiche destinazioni assegnate alle singole aree e proporzionalmente alla quota di superficie in proprietà.

4. Indipendentemente dai criteri e modalità di attribuzione dei diritti edificatori, il PUC garantisce la ripartizione degli oneri da assumere nei confronti dell'Amministrazione in proporzione alle previsioni edificatorie assegnate.

Art. 46 – Comparti edificatori

1. Le trasformazioni previste dal PUC, dai PUA o dagli API possono essere realizzate mediante comparti edificatori (articolo 33 LR 16/04), così come individuati dagli stessi elaborati di PUC, da attuare attraverso i PUA e gli API. Il comparto è costituito da uno o più ambiti territoriali, edificati o non, ed è individuato dal PUC.

2. Ai comparti edificatori si applica la disciplina della l.r. n.16/2004 e del regolamento di attuazione n.05/2011.
3. Le quote edificatorie stabilite nel comparto sono disciplinate dal Regolamento n.5/2011.
4. Il comparto edificatorio può essere attuato dai proprietari degli immobili inclusi nel comparto stesso, anche riuniti in consorzio, dal comune, o da società miste, anche di trasformazione urbana secondo le disposizioni degli API.
5. Il PUC perimetra e regola i comparti edificatori anche attraverso l'uso di sub comparti, che rappresentano l'unità minima di intervento di trasformazione o di ristrutturazione.
6. Ai sub comparti si applicano le stesse disposizioni attuative e gli stessi parametri di trasformazione stabiliti per i comparti.
7. Il PUC può individuare e regolamentare i comparti anche attraverso l'uso di modalità attuative di tipo perequativo (perequazione urbanistica).

CAPO II – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

Art. 47 – Sistema della trasformabilità Urbana

In ambito Urbano il PUC individua:

Ai Aree Intrasformabili: sono le porzioni di territorio ricadenti entro il perimetro della fascia di rispetto di impianti ed attrezzature quali strutture cimiteriali. Inoltre, sono aree intrasformabili anche quelle classificate come "Fascia di rispetto fluviale" ai sensi della L.R. n.14 del 20.03.1982. Per dette aree si assume il vincolo di inedificabilità assoluta.

Per le aree ricadenti entro il perimetro della fascia di rispetto cimiteriale vale la normativa di settore nazionale e regionale.

Atc Aree a Trasformabilità Condizionata: sono le porzioni di territorio urbano o periurbano per le quali il piano persegue obiettivi di conservazione, recupero e tutela dei valori storici ed ambientali. Sono aree a trasformabilità condizionata:

- le porzioni di territorio della "città storica";
- le porzioni di territorio per le quali l'attuazione delle previsioni di piano è subordinata all'accertamento di specifiche condizioni di utilizzazione in sicurezza;

Comprendono:

Atc1 Aree a trasformabilità condizionata di primo livello: sono i tessuti della città storica per i quali il piano dovrà prevedere interventi orientati alla conservazione, al recupero e alla riqualificazione anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica. Le previsioni di piano dovranno tendere al consolidamento della residenzialità ed al rafforzamento delle funzioni commerciali / artigianali di vicinato compatibili con la residenza. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno conformarsi alle indicazioni e alle prescrizioni contenute negli elaborati attuativi della parte programmatica con particolare riferimento allo schema funzionale di dettaglio di cui alla relativa scheda particolareggiata. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica non potranno trovare applicazione nel caso di edifici o emergenze di importanza storica, architettonica, ambientale paesaggistica.

Il regime d'uso prevalente sarà residenziale, artigianale e commerciale; il regime di intervento sarà di conservazione / ristrutturazione urbanistica. La modalità di attuazione è con intervento indiretto tramite PUA con valore di Piano di recupero di cui alla legge n.457/1978 o programma integrato di intervento di cui alla L.R. n.26/2002.

Atc2 Aree a trasformabilità condizionata di secondo livello: sono le porzioni di territorio per le quali l'attuazione delle previsioni di piano è subordinata

all'accertamento – in fase attuativa e a cura dell'attuatore – di specifiche condizioni d'uso in sicurezza. Accertata la condizione d'uso in sicurezza, per dette aree il piano potrà prevedere interventi di completamento o trasformazione secondo la disciplina e le modalità di attuazione prescritte per la specifica zona di appartenenza. In caso di esito negativo, le aree devono considerarsi inedificabili.

AtL Aree a Trasformabilità Limitata sono le porzioni di territorio urbano per le quali il piano persegue obiettivi di contenimento dell'attività antropica attraverso la limitazione d'uso a specifiche categorie funzionali, la tutela dei valori ambientali ed il minimo consumo del suolo. Sono aree a trasformabilità limitata:

AtL1 Aree a Trasformabilità limitata di primo livello: le porzioni di territorio agricolo in ambito urbano, in cui le previsioni di piano potranno consentire interventi di trasformazione limitatamente alle sole funzioni agricole produttive;

AtL2 Aree a Trasformabilità limitata di secondo livello: le porzioni di territorio urbano adiacenti al tessuto storico e ai tessuti consolidati, non antropizzate o lievemente antropizzate, necessarie alla conservazione di ambienti naturali in aree urbane, al potenziamento della copertura vegetazionale ai fini della difesa idrogeologica, all'aumento dell'indice di naturalità degli ecosistemi, alla conservazione della diversità ecobiologica ed alla conservazione del suolo come risorsa non rinnovabile. In dette aree il piano dovrà prevedere il recupero e la tutela dei valori ambientali e la riduzione delle attività ad elevato impatto antropico. Si conservano gli usi lecitamente acquisiti. Non sono ammessi nuovi usi residenziali;

AtL3 Aree a Trasformabilità limitata di terzo livello: le porzioni di territorio urbano non antropizzate o modestamente antropizzate, adiacenti o interposte tra tessuti urbani formati o in corso di formazione comunque urbanizzati, necessarie alla conservazione di ambienti naturali in aree urbane, al potenziamento della copertura vegetazionale ai fini della difesa idrogeologica, all'aumento dell'indice di naturalità degli ecosistemi, alla conservazione della diversità ecobiologica ed alla conservazione del suolo come risorsa non rinnovabile. In dette aree il piano dovrà prevedere il recupero e la tutela dei valori ambientali e la riduzione delle attività ad elevato impatto antropico. Si conservano gli usi lecitamente acquisiti. Sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica in sopraelevazione o in adiacenza fino ad un massimo del 20% del volume esistente. Non sono ammessi nuovi usi residenziali.

AtL4 Aree a Trasformabilità limitata di quarto livello: le porzioni di territorio urbano riservate ai servizi pubblici o di interesse pubblico, in cui le previsioni di piano potranno consentire interventi di trasformazione limitatamente alle sole funzioni per attività collettive;

AtL5 Aree a Trasformabilità limitata di sesto livello: le porzioni di territorio connotate dalla presenza di tessuti urbani consolidati, in cui le previsioni di piano dovranno coniugare l'obiettivo di minimo consumo del suolo con l'opportunità di prevedere interventi di densificazione in completamento di aree libere urbanizzate. Inoltre le scelte di piano dovranno tendere ad orientare, dove possibile, le attività di trasformazione al riuso dei volumi esistenti, privilegiando gli interventi di adeguamento funzionale in sopraelevazione delle unità abitative. Si considerano utilizzabili con intervento diretto le aree perimetrate e contraddistinte con la sigla Ln. L'attuazione di dette aree è subordinata al rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici prescritti. Il regime d'uso prevalente sarà residenziale; il regime di intervento sarà in completamento.

Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica in sopraelevazione fino al raggiungimento dell'altezza massima prescritta nella disciplina di zona.

Atu Aree di Trasformabilità Urbana: sono le porzioni di territorio urbano suscettibili di trasformazione sostenibile.

Il PUC, nella sua componente operativa, perimetrerà gli ambiti territoriali minimi di intervento entro cui le previsioni di piano troveranno attuazione in modo unitario dagli aventi titolo. Inoltre, per ogni ambito di trasformazione urbana il PUC, nella sua componente operativa, definirà i parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia, le destinazioni d'uso ammissibili e le modalità di attuazione, incentivando l'uso del comparto edificatorio come strumento di attuazione preferenziale.

L'ambito di trasformazione urbana può coincidere con il comparto di trasformazione urbana o può contenere al suo interno più comparti edificatori (sub aree) attuabili in maniera autonoma.

Sono ambiti di trasformazione urbana:

Atu1 Aree di Trasformabilità Urbana di primo livello: le porzioni di territorio ricadenti in ambito urbano, normalmente già urbanizzate, per le quali il PRG previgente prevedeva possibilità di trasformazione che potrebbero anche risultare in larga misura inattuate. Possono contenere aree marginalmente occupate e/o prive di vero tessuto nonché di vera caratterizzazione urbana da ridimensionare e / o trasformare. Il regime d'uso prevalente dovrà essere residenziale, artigianale / commerciale o misto. Il regime di intervento potrà essere in completamento o di nuovo impianto. Le modalità di attuazione prevedono l'uso del comparto edificatorio e del comparto perequativo. In particolare le aree ricadenti nei tessuti Atu1 perimetrate come "Ce: comparti edificatori" si attueranno attraverso PUA di iniziativa privata. Le aree perimetrate come "Cp: comparti perequativi" si attueranno

attraverso PUA di iniziativa privata con modalità perequativa. In alternativa al procedimento di trasformazione da attivare in forma unitaria sull'intera area contraddistinta con la sigla CP1 sugli elaborati grafici di piano, l'attuazione è consentita anche per singoli comparti (sub.1, sub.2, sub.3). In questo caso, la sub area 3 troverà attuazione con modalità perequative secondo quanto specificato nelle NtA, mentre le sub aree 1 e 2 potranno essere attuate come comparti edificatori condizionandone l'attuazione alla preventiva realizzazione della rete cinematica. Per superficie compensativa si intende la superficie da destinare e cedere gratuitamente all'uso pubblico.

Art. 48 – Classificazione delle zone territoriali omogenee sul territorio comunale

1. Le Zone territoriali omogenee sono state definite e classificate ai sensi e per gli effetti del DM n.1444/1968 nonché in relazione alle caratteristiche morfologiche ed ambientali del territorio, all'epoca di impianto del tessuto edilizio, agli obiettivi di modificazione o di conservazione contenuti nel PUC.

2. Le zone territoriali omogenee sono:

zone a prevalente uso abitativo in ambito urbano

- zone di conservazione del tipo "A" centro storico

Sono le parti del territorio urbano costituite da agglomerati insediativi e unità edilizie configuranti edifici e spazi di interesse storico, architettonico, paesaggistico e tipologico. Comprende il tessuto di primo impianto, le formazioni successive fino al XVII secolo ed i tessuti di rilevanza storico – paesaggistica – tipologica immediatamente adiacenti. In dette aree si applica il regime della trasformabilità condizionata di primo livello Atc1.

- zone di completamento tipo "B" città consolidata

Sono le parti del territorio urbano costituite da agglomerati insediativi consolidati, ad impianto regolare e caratterizzato nella trama delle unità edilizie. Contengono aree con limitate capacità edificatorie residue ed aree prive di ulteriori capacità edificatorie (zone sature).

Comprendono i tessuti consolidati con prevalenza di residenziale. In dette aree si applica il regime della trasformabilità limitata di sesto livello AtL5.

Si considerano utilizzabili con intervento diretto le aree perimetrate e contraddistinte con la sigla Ln.

- zone di espansione tipo "C" città da trasformare

Sono le parti del territorio urbano costituite da unità di suolo finalizzate all'attuazione delle trasformazioni in regime di nuovo impianto. Sono zone

tipo C: i tessuti di nuovo impianto. In dette aree si applica il regime della trasformabilità urbana di primo livello Atu1.

- **zone di espansione tipo "C1" città da trasformare**

Sono le parti del territorio urbano costituite da unità di suolo finalizzate all'attuazione delle trasformazioni in regime di nuovo impianto. Sono zone tipo C1: i tessuti di nuovo impianto in cui l'attuazione delle previsioni di Piano è subordinata all'accertamento di specifiche condizioni di utilizzo in sicurezza. In dette aree si applica il regime della trasformabilità condizionata di secondo livello Atc2. Accertata la condizione d'uso in sicurezza, in dette aree troverà applicazione la disciplina di attuazione stabilita per le zone "C" e il regime della trasformabilità urbana di primo livello Atu1.

sono le porzioni di territorio

zone a prevalente uso abitativo – contrade

- **zone di completamento tipo "B2" città consolidata esterna**

Sono porzioni di quelle parti del territorio esterno (contrade) rinvenienti dallo strumento urbanistico generale previgente (PRG), già azzonate come ZTO tipo C1, per le quali le previsioni di PRG sono state attuate parzialmente. Configurano tessuti in corso di formazione o tessuti di recente formazione con quote residue di potenziale edificatorio.

- **zone di espansione tipo "C2" città da trasformare esterna**

Sono porzioni di quelle parti del territorio esterno (contrade) rinvenienti dallo strumento urbanistico generale previgente (PRG), già azzonate come ZTO tipo C1, per le quali le previsioni di PRG non sono state attuate. Configurano tessuti di nuovo impianto.

zone ad uso produttivo

- **zone produttive del tipo "D1"**

Sono porzioni dello spazio esterno espressamente riservate alle aziende vitivinicole del territorio con relativi servizi e attrezzature necessarie alla produzione e alla commercializzazione. Sono anche zone tipo D1 quelle in cui sono localizzate strutture già in fase avanzata di funzionamento o di più recente impianto con prevalenza di attività di raccolta e di trasformazione dei prodotti agricoli, di imbottigliamento del vino, di packaging, di marketing e di vendita, oltre alle attività amministrative, direzionali, di accoglienza di clienti e di visitatori con relative attività di ristorazione e piccolo soggiorno.

- **zone produttive del tipo "D2"**

Sono le parti del territorio urbano riservate alle attività artigianali, industriali di piccola dimensione anche connesse con l'agricoltura e prive di impatto ambientale, commerciali e di servizio che hanno caratteristiche di tessuto produttivo complementare alle attività produttive di maggior significato, che sono compatibili con le funzioni residenziali e che sono strategiche per l'economia del territorio.

Zone agricole in ambito urbano

- **zone agricole del tipo "E1" in ambito urbano**

Sono le parti del territorio urbano riservate alle attività agricole e funzioni connesse (attività agrituristiche, turistico-rurali, socio-culturali complementari alle attività agricole, sportive per la fruizione del paesaggio e l'impiego salutare del tempo libero). Sono zone tipo E1 i tessuti agricoli in ambito urbano. In dette aree si applica il regime della trasformabilità limitata di primo livello AtL1.

- **zone agricole del tipo "E2" verde privato a protezione dell'abitato storico e consolidato**

Sono le parti del territorio urbano riservate alla protezione dell'abitato storico e dei tessuti consolidato. Configurano aree verdi private di tutela. In dette aree si applica il regime della trasformabilità limitata di secondo livello AtL2

- **zone agricole del tipo "E3" parco urbano e periurbano**

Sono le parti del territorio urbano e periurbano (contrade) riservate al potenziamento della copertura vegetazionale. Configurano aree verdi private di tutela. In dette aree si applica il regime della trasformabilità limitata di terzo livello AtL3.

Zone agricole nello spazio esterno

- **zone agricole del tipo "E" di riqualificazione produttiva e paesaggistica**

- **zone agricole del tipo "E3" parco urbano e periurbano**

Sono le parti del territorio urbano e periurbano (contrade) riservate al potenziamento della copertura vegetazionale. Configurano aree verdi private di tutela. In dette aree si applica il regime della trasformabilità limitata di terzo livello AtL3;

- **zone agricole del tipo "E4" di conservazione dell'identità paesaggistica;**

- **zone agricole del tipo "E5" di compensazione ambientale**

- **zone agricole del tipo "E6" di interesse archeologico**

- **zone agricole del tipo "ET" di potenziamento delle funzioni turistiche**

- zone agricole del tipo "Ebr" *borgo rurale*

Aree destinate a servizi

zone del tipo "FzAC": attrezzature di interesse comune

zone del tipo "FzAI": aree per l'istruzione

zone del tipo "FzAP": aree per parcheggi pubblici

zone del tipo "FzAV": spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport

zone del tipo "FtIS": attrezzature pubbliche di interesse generale: impianti sportivi

zone del tipo "FtAI": attrezzature pubbliche di interesse generale: impianti tecnologici

zone del tipo "FtSC": attrezzature pubbliche di interesse generale: struttura cimiteriale

Art. 49 – Classificazione delle zone territoriali omogenee per ambito territoriale

Con riferimento precedente articolo, Il PUC classifica le ZTO di cui al DM 1444/68 per ambito territoriale come segue:

ZTO in ambito urbano

- zone di conservazione del tipo "A" *centro storico*
- zone di completamento tipo "B" *città consolidata*
- zone di espansione tipo "C" *città da trasformare*
- zone di espansione tipo "C1" *città da trasformare previa verifica*
- zone agricole del tipo "E1" *in ambito urbano*
- zone agricole del tipo "E2" *verde privato a protezione dell'abitato storico e consolidato*
- zone agricole del tipo "E3" *parco urbano e periurbano*

ZTO in ambito periurbano (contrade)

- zone di completamento tipo "B2" *città consolidata esterna*
- zone di espansione tipo "C2" *città da trasformare esterna*
- zone produttive del tipo "D1" *di riqualificazione aziendale*
- zone produttive del tipo "D2" *artigianali e commerciali*
- zone agricole del tipo "E3" *parco urbano e periurbano*

ZTO nello spazio esterno

- zone agricole del tipo "E" *di riqualificazione produttiva e paesaggistica*
- zone agricole del tipo "E4" *di conservazione dell'identità paesaggistica;*
- zone agricole del tipo "E5" *di compensazione ambientale*
- zone agricole del tipo "E6" *di interesse archeologico*

- zone agricole del tipo "ET" *di potenziamento delle funzioni turistiche*
- zone agricole del tipo "Ebr" *borgo rurale*
- zone produttive del tipo "D1" *di riqualificazione aziendale*

Art. 50 – Standard urbanistici

Il PUC individua e classifica le aree a standard ai sensi del DM 1444/68, art.3 e della L.R. n.14/1982 come segue:

1) Servizi di zona

zone del tipo "FzAC": attrezzature di interesse comune

zone del tipo "FzAI": aree per l'istruzione

zone del tipo "FzAP": aree per parcheggi pubblici

zone del tipo "FzAV": spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport

2) servizi di interesse territoriale

zone del tipo "FtIS": attrezzature pubbliche di interesse generale: impianti sportivi

zone del tipo "FtAI": attrezzature pubbliche di interesse generale: impianti tecnologici

zone del tipo "FtSC": attrezzature pubbliche di interesse generale: struttura cimiteriale

CAPO III – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 51 – Zona di conservazione del tipo “A”: centro storico

1. In zona “A” il Piano Urbanistico Comunale prevede interventi di consolidamento della residenzialità e delle funzioni connesse, da perseguire attraverso il riuso e la riqualificazione funzionale delle unità esistenti.

2. Gli interventi di piano in zona “A” dovranno assicurare la tutela dei valori storici e paesaggistici dell'aggregato edilizio di antico impianto. In particolare, i diversi tipi di interventi previsti, pur nella loro varietà, dovranno tendere a raggiungere l'obiettivo di riaffermazione della cultura costruttiva, architettonica e artigianale della tradizione locale nei loro esiti strutturali, materici ed estetici.

La tutela va intesa come conservazione dei caratteri architettonici, delle tecniche costruttive e dei materiali della tradizione locale e non solo attraverso la manutenzione di ciò che sopravvive dell'opera dei maestri fabbricatori del passato, ma anche attraverso la riabilitazione delle forme e delle soluzioni tecniche localmente consolidate, allo scopo di riportare le cortine edilizie ad un livello accettabile di coerenza di linguaggio e di testimonianza della specifica cultura abitativa del paese. Nella valutazione di coerenza vanno compresi anche gli aspetti relativi alla compatibilità degli usi rispetto alle tipologie edilizie storiche e rispetto alla configurazione e posizione dei vani.

Gli elementi architettonici e di finitura dovranno comunque essere adeguati al ristabilimento dell'assetto unitario di ciascun aggregato storico, pertanto diviene obbligatorio attenersi alle seguenti prescrizioni per le nuove parti edificate:

- **verifiche statiche:** è obbligatorio verificare la capacità di carico delle murature di appoggio. In ogni caso vanno riproposti i materiali originari pur immettendo correttivi e soluzioni di rafforzamento per la sicurezza dal danno sismico;
- **demolizioni:** è vietato demolire o sostituire apparecchiature murarie o solai lignei preesistenti a meno che non si documenti il loro irreversibile stato di deterioramento. Anche nei casi di reintegrazioni di parti minime o di maggiore consistenza delle fabbriche sarà necessario riprendere materiali e tecniche costruttive tradizionali e compatibili con l'edificio preesistente;
- **nuove strutture:** è vietato l'uso di strutture in cemento armato, poroton, blocchetti di tufo, laterizio forato. È consentita l'opera listata in blocchetti di arenaria, calcare, corsi di laterizio. La misura minima da rispettare per lo spessore murario degli ultimi livelli dei fabbricati è di 45 cm, maggiorata di cm. 10 per ogni piano progressivamente sottostante. In ogni caso le tecniche di consolidamento non

dovranno essere né distruttive né eccessivamente invasive (sono ad esempio vietati i cordoli di c.a. a vista e quelli che comportino incisioni della vecchia muratura a livello dei solai intermedi, le solette aggettanti in c.a., le solette dei tetti a sporgenza in latero-cemento e le conseguenti intonacature di apparecchiature murarie in pietra conca e scapoli di laterizio originariamente trattate a pietra-rasa). Solo nei casi di riconosciuta ed eccezionale gravità, si potrà procedere a limitate sostituzioni utilizzando sempre e comunque solo materiale omogeneo a quello originario (si prescrive ad esempio l'uso di laterizi di spessore non superiore a cm 3). Tutto ciò è finalizzato al raggiungimento del duplice obiettivo della valorizzazione dell'intero centro storico e al rilancio delle attività artigianali locali;

- **solai e coperture:** è fatto obbligo di costruire i nuovi solai e tetti di copertura esclusivamente con strutture lignee (capriate, travi, arcarecci e tavolati). Gli eventuali cordoli sono da realizzarsi senza demolire cornicioni ed elementi di coronamento dei vecchi fabbricati, incassandoli nei muri anche a costo di aumentare l'altezza dell'involucro esterno dell'edificio, da rivestire successivamente con i materiali utilizzati per le apparecchiature murarie della facciata originale. E' preferibile, tuttavia, utilizzare al posto, dei cordoli incassati in c.a. travi dormienti in legno o in acciaio ancorate ai muri, ben connesse e rafforzate agli angoli da sbatacchi bullonati. Questa seconda soluzione oltretutto rimovibile evita la concentrazione degli effetti distruttivi in caso di sisma sui cantonali degli edifici. Per ciò che attiene il dimensionamento dei cordoli o dei dormienti, si rimanda alla normativa vigente. Qualora i solai appartenenti al medesimo piano non siano originali, ma in latero-cemento o acciaio e laterizio, non complanari e armati ad altezze inferiori a m. 2.40, è possibile modificarne le quote al fine di bilanciare le sollecitazioni sismiche ed adeguarsi ai criteri minimi di legge, D.M. 5 luglio 1975, ossia 2.70 m per i locali adibiti ad abitazione e 2.50 per corridoi, disimpegni in genere, bagni, gabinetti e ripostigli, anche attraverso contenuti aumenti dell'altezza della facciata. Per i tetti a falde sono ammesse esclusivamente le coperture a tegole in cotto con coppi ed embrici o a soli coppi sovrapposti;

- **sottotetti:** è possibile utilizzare a scopo abitativo i sottotetti costruiti in legno rendendone possibile l'illuminazione naturale attraverso l'inserimento di finestre filo falda di larghezza non superiore a 1.30 m, purché l'altezza media non sia inferiore a m.2.25;

- **interni:** laddove gli ambienti interni presentassero elementi di valore artistico e opere di artigianato significativi (volte, affreschi, stucchi, carte da parato dipinte, rivestimenti in stoffa, sculture, pavimentazioni decorate in maiolica, in marmo ad intarsi, in seminato, ecc..., lavori di ebanisteria quali infissi artigianali risalenti ad

epoca anteriore alla prima metà del '900, arredi, cassettonati e allestimenti di biblioteche o di altro, colonne, scale in pietra o in marmo, ecc....), tali oggetti andranno documentati e conservati in sito con le medesime funzioni. In caso di inadempienza, la rimozione o la distruzione di tali testimonianze sarà considerata quale motivo sufficiente per la sospensione dei lavori e la revoca dell'autorizzazione o del titolo abilitativo con le conseguenze di cui alla legge 47/85. Pertanto è fatto obbligo, in sede di richiesta del titolo abilitativo, di allegare foto interne per ogni ambiente costituente l'unità edilizia oggetto d'intervento;

- **elementi di facciata:** la parte nuova deve essere perfettamente integrata con la preesistenza attraverso i materiali utilizzati, lo schema di facciata, il rispetto degli elementi storici e decorativi che la caratterizzano;

- **infissi esterni:** i nuovi infissi dovranno essere in legno naturale o verniciato con scuri ed eventualmente persiane in legno "alla romana". E' consentito l'utilizzo di materiali diversi dal legno purché con finitura colore legno. È vietato in assoluto l'uso di avvolgibili di qualsiasi tipo e di infissi in alluminio anodizzato. E' fatto obbligo di non modificare le imbotti di porte e finestre preesistenti, non utilizzare ornie, mostre e paraspigoli nelle imbotti, in pietra, marmo o qualsiasi altro materiale, fatta ovviamente eccezione per quelle unità edilizie che presentino mostre in pietra di elevato spessore ed originarie. Portoni e portoncini di ingresso dovranno essere in legno, di forma e consistenza tradizionale, a massello, con esclusione di cancelli metallici e vetro, restando i soli cancelli ammessi quelli su muri di cinta, ed in ferro, con esclusione di alluminio. Per edifici con caratteri anteriori al XIX secolo è inoltre vietato l'uso di persiane alla romana e portelloni rustici, mentre sono consentiti esclusivamente scuri interni;

- **intonaci e colori delle facciate:** sono consentite esclusivamente finiture in rasapietra, o costituite da intonaco tinteggiato a calce o con tinte ai silicati o da intonaco colorato a base di calce. Sono pertanto vietati assolutamente intonaci cementizi, intonaci e tinte al quarzo, o simili. In nessun caso l'intonaco dovrà essere dei tipi a sbruffatura, o graffiato, o scucchiato, accettandosi la sola finitura a intonaco allisciato se eseguito su murature antiche, l'intonaco dovrà essere sottile, senza poste o guide. Le unità edilizie che presentano in facciata partiture decorative con cornicioni, cornici, paraste e membrature varie in malta cementizia o in stucco o a mezzo stucco o ad intonaco marmorino, dovranno ripristinare l'aspetto originario. Le unità edilizie che attualmente presentino tinteggiature o intonaci anomali, o rivestimenti di qualsiasi tipo, dovranno progressivamente essere sostituiti in modo coerente alle indicazioni di piano. I colori delle facciate devono armonizzare con il contesto ed è fatto obbligo di concordarli con l' Ufficio Tecnico.

- **recinzioni esterne:** giardini, orti, cortili, se recinti, dovranno ripristinare o attuare ex novo recinzioni costituite da un semplice muro in pietra locale o scaglie di arenaria, rifinito a rasa-pietra, dell'altezza contenuta tra m. 1,60 e 2,00; soprattutto indispensabili sul fronte degli spazi pubblici, al fine di ricostituire la continuità muraria dei limiti stradali.

- **sagome di nuova costruzione:** contraddistinte dalla simbologia corrispondente alla ristrutturazione urbanistica, devono intendersi come volumetrie ricostruibili a seguito di crolli o di demolizioni di interi fabbricati o di parti di essi o come volumetrie risultanti da ipotesi di riordinamento urbanistico. Pertanto all'atto della presentazione della domanda di permesso di costruire, il richiedente dovrà dimostrare di essere in possesso dei diritti sulla volumetria preesistente all'epoca della demolizione o del crollo, nonché di aver già utilizzato il diritto di riedificazione, il quale a sua volta, dovrà essere rimasto operante.

3. Non sono consentiti i seguenti interventi:

- ampliamenti degli edifici esistenti o nuove costruzioni;
- abbaini a singola o doppia falda;
- logge;
- terrazze o logge in sostituzione dei tetti esistenti, salvo il ripristino dei vecchi terrazzi comunque documentabili attraverso foto, materiale storico, o elementi costruttivi che ne dimostrino l'esistenza) interessati da superfetazioni successivamente realizzate.

4. In caso di intervento su un fabbricato esistente, è fatto obbligo di:

- rimuovere tutte le superfetazioni e le integrazioni volumetriche incongrue (vani, tettoie e balconate di recente realizzazione, bagni esterni aggettanti, coperture metalliche, in amianto o in materiale plastico;
- prevedere il riutilizzo dei sottotetti per funzioni abitative o accessorie alla residenza;

5. Ai sensi del DM n.1444/1968, art.9, per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

6. Sono consentiti usi residenziali con relative pertinenze, pubblici servizi, attività commerciali al dettaglio, attività turistico/ricettive ad uso stagionale, usi di tipo diffuso.

7. Sono consentiti i seguenti interventi, purché compatibili con le prescrizioni di cui ai precedenti commi:

- **MO, MS, RC, RU, RE3**

- **RE1** senza variazione di sagoma finalizzata a ripristinare i caratteri tipologici, formali e costruttivi originari impropriamente alterati;

- **RE2** finalizzata al miglioramento della qualità architettonica, anche in rapporto al contesto, di edifici che presentino le seguenti condizioni: degrado fisico-igienico, perdita irreversibile dei caratteri tipologici, formali e costruttivi, assenza di valore architettonico.

8. Modalità di attuazione:

intervento diretto per le seguenti categorie: **MO, MS, RC, RE3, RE1, RE2;**

intervento indiretto tramite PUA con valore di Piano Particolareggiato di Recupero di cui alla L. n.457/1978 o Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale (L.R. 26/2002) per le seguenti categorie di intervento: **RU**

9. Destinazioni d'uso: 5.1.1, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.6, 5.3.1;

10. Sistema della trasformabilità urbana: tipo Atc.1

11. La ristrutturazione urbanistica non si applica agli edifici di interesse storico - architettonico - artistico - paesaggistico - tipologico e deve, comunque, perseguire l'obiettivo del rafforzamento dei suoli riservati all'ramatura urbana con destinazione a verde e parcheggi.

12. Misure di salvaguardia:

trova applicazione, dove ne ricorrono i presupposti, la disciplina di salvaguardia stabilita nelle presenti norme tecniche di attuazione.

13. Ulteriori prescrizioni:

H_{max}: DM n.1444/1968, art.8

De_{min}: DM n.1444/1968, art.9

Ds_{min}: Allineamento alle cortine preesistenti a meno di particolari prescrizioni contenute nei piani attuativi

Art. 52 – Zone di completamento tipo “B” consolidate

1. Il Piano Urbanistico Comunale classifica come zone di completamento tipo “B” consolidate le ZTO seguenti:

- zone di completamento tipo "B" *città consolidata*
- zone di completamento tipo "B2" *città consolidata esterna*

2. Zone tipo B città consolidata

Nelle zone tipo B il piano consente con intervento diretto l'adeguamento funzionale in sopraelevazione dei volumi esistenti fino ad un massimo del 25% del volume edificato e comunque non oltre il limite di altezza massima fissato dalle NtA.

Sono inoltre consentite con intervento diretto le opere di addizione volumetrica in adiacenza, per usi pertinenziali non residenziali (magazzini privati, depositi, autorimesse private) entro un distacco massimo di 5 metri dal filo esterno del corpo di fabbrica preesistente e comunque per una superficie non residenziale (S_{nr}) non superiore a 20 mq e per una altezza massima non superiore a 3.5 metri.

Le zone tipo B comprendono aree perimetrate e contraddistinte con la sigla Ln o anche Sn. Dette aree sono utilizzabili ai fini edificatori con intervento diretto.

Sono consentiti i seguenti interventi: **MO, MS, RE1, RE2, RE3, AMP2, DR, NE;**

- è ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Modalità di attuazione: intervento diretto

Gli interventi in corso procedono secondo i parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia vigenti al momento dell'approvazione e prevalgono sulle disposizioni di PUC, qualora in contrasto. Gli interventi approvati ma non avviati, procedono secondo i parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia vigenti al momento dell'approvazione e prevalgono sulle disposizioni di PUC, qualora in contrasto. E' fatta salva la possibilità di riattivare il procedimento istruttorio secondo i parametri di trasformazione previsti dal PUC.

Destinazioni d'uso: **5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 5.3.1, 5.5.1.**

Altre destinazioni d'uso: **5.2.7** da autorizzare con specifico e motivato atto di Consiglio Comunale.

Sistema della trasformabilità urbana: tipo **AtL.5**

Parametri di trasformazione

- per lotti di 1° fascia (da 300 a 500 mq)

Lm	IF	Rc	Hmax	Piani fuori terra	Dc	De
mq	mc/mq	%Sf	m	n.	m	m
300	2,5	25%	10,50	3	5,00 / a confine	10,00

- per lotti di 2° fascia (oltre 500 mq)

Lm	IF	Rc	Hmax	Piani fuori terra	Dc	De	Sp
mq	mc/mq	%Sf	m	n.	m	m	%Sf
500	1,5	15%	10,50	3	5,00 / a confine	10,00	25 %

Misure di salvaguardia: trova applicazione, dove ne ricorrono i presupposti, la disciplina di salvaguardia stabilita nelle presenti norme tecniche di attuazione.

3. Zone tipo B2 città consolidata esterna

Nelle zone tipo B2 il piano consente con intervento diretto l'adeguamento funzionale in sopraelevazione dei volumi esistenti fino ad un massimo del 20% del volume edificato e comunque non oltre il limite di altezza massima fissato dalle NtA.

Sono inoltre consentite con intervento diretto le opere di addizione volumetrica in adiacenza, per usi pertinenziali non residenziali (magazzini privati, depositi, autorimesse private) entro un distacco massimo di 5 metri dal filo esterno del corpo di fabbrica preesistente e comunque per una superficie non residenziale (Snr) non superiore a 20 mq e per una altezza massima non superiore a 3.5 metri.

Sono consentiti i seguenti interventi: **MO, MS, RE1, RE2, RE3, AMP2, DR, NE;**

- è ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Modalità di attuazione: intervento diretto

Gli interventi in corso procedono secondo i parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia vigenti al momento dell'approvazione e prevalgono sulle disposizioni di PUC, qualora in contrasto. Gli interventi approvati ma non avviati, procedono secondo i parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia vigenti al momento dell'approvazione e prevalgono sulle disposizioni di PUC, qualora in contrasto. E' fatta salva la possibilità di riattivare il procedimento istruttorio secondo i parametri di trasformazione previsti dal PUC.

Destinazioni d'uso: **5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 5.5.1, 5.4.7.**

Altre destinazioni d'uso: **5.2.7** da autorizzare con specifico e motivato atto di Consiglio Comunale.

Parametri di trasformazione

Lm	IF	Rc	Hmax	Piani fuori terra	Dc	De	Ds	Sp
mq	mc/mq	%Sf	m	n.	m	m	m	%Sf
500	1,2	20%	8,50	2	5,00 / a confine	10,00	5,00	30 %

Misure di salvaguardia: trova applicazione, dove ne ricorrono i presupposti, la disciplina di salvaguardia stabilita nelle presenti norme tecniche di attuazione.

Art. 53 - Zone di espansione tipo “C” da trasformare

1. Il Piano Urbanistico Comunale classifica come zone di espansione tipo “C” da trasformare le ZTO seguenti:

- zone di espansione tipo "C" *città da trasformare*
- zone di espansione tipo "C1" *città da trasformare previa verifica*
- zone di espansione tipo "C2" *città da trasformare esterna*

2. Zone tipo C

Sono consentiti i seguenti interventi: **MO, MS, RE1, RE2, RE3, AMP2, DR, NE;**

- è ammessa la demolizione senza ricostruzione

Modalità di attuazione: intervento indiretto tramite PUA di iniziativa privata. E' ammessa l'attuazione indiretta per sub comparti solo se perimetrati negli elaborati di

piano e/o negli API di cui alla LR n.16/04. Le previsioni consentite sui volumi esistenti si attuano con intervento diretto. L'attuazione delle previsioni di piano per i lotti Lc è con intervento diretto.

Destinazioni d'uso: **5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 5.3.1, 5.5.1;**

Altre destinazioni d'uso: **5.2.7** da autorizzare con specifico e motivato atto di Consiglio Comunale.

Gli interventi in corso procedono secondo i parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia vigenti al momento dell'approvazione e prevalgono sulle disposizioni di PUC, qualora in contrasto. Gli interventi approvati ma non avviati, procedono secondo i parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia vigenti al momento dell'approvazione e prevalgono sulle disposizioni di PUC, qualora in contrasto. E' fatta salva la possibilità di riattivare il procedimento istruttorio secondo i parametri di trasformazione previsti dal PUC.

Sistema della trasformabilità urbana: tipo **Atu1**; comprende comparti **Cp** e lotti **Lc**

Misure di salvaguardia: trova applicazione, dove ne ricorrono i presupposti, la disciplina di salvaguardia stabilita nelle presenti norme tecniche di attuazione.

Parametri di trasformazione per i Comparti Cp (Ce e Cp)

IT	SI	SC	SC/ST	Sp	Hmax	Ds	Dc	De	lv	Abeq	lp	STANDARD in SI			Piani fuori terra
												Sap	Q.ta	Tipo	
mc/mq	%ST	%ST	%	%SI	m	m	m	m	mc/ab	n	n/SUL	mq	mq/a b		n.
0,75	60%	40%	40%	35%	8,50	6,00	5,00	10,00	100	da calcolo	2 per ogni 100mq di SUL	da calcolo	18	FzAP/AV	2

Parametri di trasformazione per i Lotti Lc

IF	Rc	Hmax	Piani fuori terra	Dc	De	Ds	Sp
mc/mq	%Sf	m	n.	m	m	m	%Sf
1,0	30%	8,50	2	5,00	10,00	6,00	25 %

In sede di formazione degli API, sarà necessario delimitare i perimetri delle Superfici Integrate (SI) e Superfici Compensative (SC) - dove previste - e nel rispetto dei parametri di trasformazione stabiliti dalle presenti norme di attuazione. Limitatamente alla percentuale stabilita dalle presenti norme per il rapporto SC/ST, questa potrà essere variata, entro un intervallo del +/- 10%, all'atto della delimitazione dei perimetri della SI e SC.

In sede di formazione degli API, sarà necessario stabilire le destinazioni d'uso

riservate alla SC in termini di servizi (verde pubblico e parcheggi) o alloggi nella forma di housing sociale, con il relativo carico volumetrico.

Nella Superficie Integrata (SI) delle aree di trasformazione (comparti) bisognerà reperire e cedere all'uso pubblico le quantità minime di superfici a standard stabilite nei parametri di trasformazione.

3. Zone tipo C1

Sono ZTO tipo C1 le zone tipo C di cui al precedente comma, in cui l'utilizzazione dei suoi ai fini edificatori è subordinata al preventivo accertamento d'uso in condizioni di sicurezza. Accertato l'uso in condizioni di sicurezza, dette zone saranno trattate come le zone C. In caso di esito negativo

Sono consentiti, previa verifica delle condizioni d'uso in sicurezza, i seguenti interventi: **MO, MS, RE1, RE2, RE3, AMP2, DR, NE;**

- è ammessa la demolizione senza ricostruzione

Modalità di attuazione: intervento indiretto tramite PUA di iniziativa privata. L'attuazione delle previsioni di piano per i lotti Lc è con intervento diretto.

E' ammessa l'attuazione indiretta per sub comparti solo se perimetrati negli elaborati di piano e/o negli API di cui alla LR n.16/04. Le previsioni consentite sui volumi esistenti si attuano con intervento diretto.

Destinazioni d'uso: **5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 5.3.1, 5.5.1**

Altre destinazioni d'uso: **5.2.7** da autorizzare con specifico e motivato atto di Consiglio Comunale.

Gli interventi in corso procedono secondo i parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia vigenti al momento dell'approvazione e prevalgono sulle disposizioni di PUC, qualora in contrasto. Gli interventi approvati ma non avviati, procedono secondo i parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia vigenti al momento dell'approvazione e prevalgono sulle disposizioni di PUC, qualora in contrasto. E' fatta salva la possibilità di riattivare il procedimento istruttorio secondo i parametri di trasformazione previsti dal PUC.

Sistema della trasformabilità urbana: tipo **Atc2**; comprende comparti **C1p** e lotti **Lc1**

Sistema della trasformabilità urbana all'esito positivo dell'utilizzazione in sicurezza: **Atu1**; comprende comparti **C1p** e lotti **Lc1**

Misure di salvaguardia: trova applicazione, dove ne ricorrono i presupposti, la disciplina di salvaguardia stabilita nelle presenti norme tecniche di attuazione.

Parametri di trasformazione per i Comparti C1p

IT	SI	SC	SC/ST	Sp	Hmax	Ds	Dc	De	Iv	Abeq	Ip	STANDARD in SI			Piani fuori terra
												Sap	Q.ta	Tipo	
mc/mq	%ST	%ST	%	%SI	m	m	m	m	mc/ab	n	n/SUL	mq	mq/a b		

0,75	60%	40%	40%	35%	8,50	6,00	5,00	10,00	100	da calcolo	2 per ogni 100mq di SUL	da calcolo	18	FzAP/A V	2
------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	-------	-----	---------------	----------------------------------	---------------	----	-------------	---

4. Zone tipo C2

Sono consentiti i seguenti interventi: **MO, MS, RE1, RE2, RE3, AMP2, DR, NE;**

- è ammessa la demolizione senza ricostruzione

Modalità di attuazione: intervento indiretto tramite PUA di iniziativa privata. E' ammessa l'attuazione indiretta per sub comparti solo se perimetrati negli elaborati di piano e/o negli API di cui alla LR n.16/04. Le previsioni consentite sui volumi esistenti si attuano con intervento diretto.

Destinazioni d'uso: **5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 5.3.1, 5.5.1**

Altre destinazioni d'uso: **5.2.7** da autorizzare con specifico e motivato atto di Consiglio Comunale.

Gli interventi in corso procedono secondo i parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia vigenti al momento dell'approvazione e prevalgono sulle disposizioni di PUC, qualora in contrasto. Gli interventi approvati ma non avviati, procedono secondo i parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia vigenti al momento dell'approvazione e prevalgono sulle disposizioni di PUC, qualora in contrasto. E' fatta salva la possibilità di riattivare il procedimento istruttorio secondo i parametri di trasformazione previsti dal PUC.

Misure di salvaguardia: trova applicazione, dove ne ricorrono i presupposti, la disciplina di salvaguardia stabilita nelle presenti norme tecniche di attuazione.

Parametri di trasformazione per le ZTO tipo C2 con $ST \leq 3.000$ mq

IF	Rc	Hmax	Piani fuori terra	Dc	De	Ds	Sp
mc/mq	%Sf	m	n.	m	m	m	%Sf
0,85	20%	8,50	2	5,00	10,00	6,00	25 %

Parametri di trasformazione per le ZTO tipo C2 con $ST > 3.000$ mq

IT	SI	SC	SC/ST	Sp	Hmax	Ds	Dc	De	Iv	Abeq	Ip	STANDARD in SI			Piani fuori terra
												Sap	Q.ta	Tipo	
mc/mq	%ST	%ST	%	%SI	m	m	m	m	mc/ab	n	n/SUL	mq	mq/ab		n.
0,65	60%	40%	40%	40%	8,50	6,00	5,00	10,00	120	da calcolo	2 per ogni 100mq di SUL	da calcolo	22	FzAP/AV	2

In sede di formazione degli API, sarà necessario delimitare i perimetri delle Superfici

Integrate (SI) e Superfici Compensative (SC) - dove previste - e nel rispetto dei parametri di trasformazione stabiliti dalle presenti norme di attuazione. Limitatamente alla percentuale stabilita dalle presenti norme per il rapporto SC/ST, questa potrà essere variata, entro un intervallo del +/- 10%, all'atto della delimitazione dei perimetri della SI e SC.

In sede di formazione degli API, sarà necessario stabilire le destinazioni d'uso riservate alla SC in termini di servizi (verde pubblico e parcheggi) o alloggi nella forma di housing sociale, con il relativo carico volumetrico.

Nella Superficie Integrata (SI) delle aree di trasformazione (comparti) bisognerà reperire e cedere all'uso pubblico le quantità minime di superfici a standard stabilite nei parametri di trasformazione.

Art. 54 - Zone produttive del tipo “D”

1. Il Piano Urbanistico Comunale classifica come zone produttive tipo “D” le ZTO seguenti:

- zone produttive del tipo "D1" *di riqualificazione aziendale*
- zone produttive del tipo "D2" *artigianali e commerciali*

2. Zone tipo D1

Sono consentiti i seguenti interventi: **MO, MS, DR, AMP5, NE;**

Modalità di attuazione:

- è ammesso l'intervento diretto di ampliamento dell'esistente se funzionale all'attività di impresa, se documentato con apposito piano di sviluppo aziendale e se accompagnato da una valutazione di impatto paesaggistico nel caso di edifici o di complessi edificati situati in ambiti rurali e non compresi in contesti edificati.
- negli altri casi intervento indiretto tramite PUA di iniziativa pubblica con valore e portata di piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 27 (PIP);
- in casi specifici e documentati, per interventi produttivi esterni ai perimetri della ZTO tipo D1, è ammessa la modalità di attuazione straordinaria attraverso il ricorso alla variante urbanistica ex art.8, DPR 160/2010; in caso di preesistenze, detto procedimento è ammissibile unicamente per motivate e comprovate esigenze di ammodernamento, rifunzionalizzazione e/o per l'adeguamento degli impianti, da documentare attraverso apposito piano di sviluppo aziendale, asseverato da un tecnico abilitato e approvato dalla Giunta Comunale.

Destinazioni d'uso: **5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.5, 5.7, 5.8**

E' ammessa la destinazione di una parte degli ambienti a sale per conferenze e per manifestazioni culturali, a mostre dei prodotti e ad alloggi/foresteria se tali funzioni si dimostrano collegate all'attività di impresa. In ogni caso non è possibile prevedere quantità maggiori di alloggi di quelle previste per gli agriturismi.

Gli interventi in corso procedono secondo i parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia vigenti al momento dell'approvazione e prevalgono sulle disposizioni di PUC, qualora in contrasto. Gli interventi approvati ma non avviati, procedono secondo i parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia vigenti al momento dell'approvazione e prevalgono sulle disposizioni di PUC, qualora in contrasto. E' fatta salva la possibilità di riattivare il procedimento istruttorio secondo i parametri di trasformazione previsti dal PUC.

Misure di salvaguardia: trova applicazione, dove ne ricorrono i presupposti, la disciplina di salvaguardia stabilita nelle presenti norme tecniche di attuazione.

Parametri di trasformazione per le ZTO tipo D1

Lm	Rc	Hmax	Dc	De	Ds
mq	%Lm	m	m	m	m
(1)	45%	12,00 (2)	7,00	12,00	5,00

(1): il lotto minimo di intervento coincide con la superficie aziendale esistente o di progetto e comunque con la superficie necessaria per l'attuazione dell'intervento

(2): ad eccezione di silos, camini e volumi tecnici da documentare

Ulteriori prescrizioni: trovano applicazione le previsioni stabilite all'art. 5, DM 1444/68 recante disposizioni in merito ai *“rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”*.

3. Zone tipo D2

Sono consentiti i seguenti interventi: **MO, MS, DR, AMP5, NE;**

Modalità di attuazione:

3.1 con intervento diretto:

- in caso di ampliamento dell'esistente, se funzionale all'attività di impresa e se documentato con apposito piano di sviluppo aziendale;
- se riguardante un solo manufatto o di nuova edificazione o per ristrutturazione e ampliamento di un edificio preesistente;

3.2 con intervento indiretto:

- mediante PUA di iniziativa privata, nel caso di un intervento complesso che comprenda una molteplicità di fabbricati con aree di pertinenza separate o, comunque, autonome

Destinazioni d'uso: **5.2.4, 5.2.5, 5.3.1, 5.3.4, 5.4.5**

E' ammessa la destinazione di una parte degli ambienti ad alloggi/foresteria se tali funzioni si dimostrano collegate all'attività di impresa.

Gli interventi in corso procedono secondo i parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia vigenti al momento dell'approvazione e prevalgono sulle disposizioni di PUC, qualora in contrasto. Gli interventi approvati ma non avviati, procedono secondo i parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia vigenti al momento dell'approvazione e prevalgono sulle disposizioni di PUC, qualora in contrasto. E' fatta salva la possibilità di riattivare il procedimento istruttorio secondo i parametri di trasformazione previsti dal PUC.

Misure di salvaguardia: trova applicazione, dove ne ricorrono i presupposti, la disciplina di salvaguardia stabilita nelle presenti norme tecniche di attuazione.

Parametri di trasformazione per le ZTO tipo D2

Lm	Rc	Hmax	Dc	De	Ds
mq	%Lm	m	m	m	m
(1)	30%	12,00 (2)	7,00	12,00	5,00

(1): il lotto minimo di intervento coincide con la superficie aziendale esistente o di progetto e comunque con la superficie necessaria per l'attuazione dell'intervento;

(2): ad eccezione di silos, camini e volumi tecnici da documentare

Ulteriori prescrizioni: trovano applicazione le previsioni stabilite all'art. 5, DM 1444/68 recante disposizioni in merito ai *“rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”*.

Art. 55 - Zone agricole del tipo “E”

1. Il Piano Urbanistico Comunale classifica come zone agricole tipo “E” le ZTO che seguono:

- zone agricole del tipo "E" *di riqualificazione produttiva e paesaggistica*
- zone agricole del tipo "E1" *in ambito urbano*
- zone agricole del tipo "E2" *verde privato a protezione dell'abitato storico e consolidato*
- zone agricole del tipo "E3" *parco urbano e periurbano*
- zone agricole del tipo "E4" *di conservazione dell'identità paesaggistica;*
- zone agricole del tipo "E5" *di compensazione ambientale*
- zone agricole del tipo "E6" *di interesse archeologico*
- zone agricole del tipo "ET" *di potenziamento delle funzioni turistiche*
- zone agricole del tipo "Ebr" *borgo rurale*

2. Zone tipo E

Sono consentiti i seguenti interventi: **MO, MS, RE1, RE2, AMP3, AMP4** (se applicabile) **DR, NE**;

Modalità di attuazione: intervento diretto; in caso di nuova edificazione, con intervento diretto previa elaborazione del piano di sviluppo aziendale asseverato da un tecnico competente abilitato.

Destinazioni d'uso: **5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7**

Asservimento: è consentito l'asservimento, previa trascrizione, anche su fondi non contigui, ai soli fini della determinazione delle quote volumetriche; non può essere, invece, consentito l'asservimento per la determinazione del lotto minimo di intervento.

Parametri di trasformazione per le ZTO tipo E

Lm	IF abitazioni agricole	IF pertinenze	Hmax	Piani fuori terra	Dc (3)	De	Ds
mq	mc/mq	mc/mq	m	n.	m	m	m
(1)	0,03	0,07	7,50 (2)	2	5,00	10,00	CdS

(1): il lotto minimo coincide con la superficie agricola necessaria per l'attuazione dell'intervento; è consentito l'asservimento, previa trascrizione, anche su fondi non contigui

(2): ad eccezione di silos, camini e volumi tecnici da documentare

(3): per allevamenti, impianti ed attrezzature agricole in generale, la distanza dal confine è fissata in 20 m; per gli allevamenti intensivi valgono le prescrizioni di cui alle presenti NtA

Ulteriori destinazioni d'uso ammissibili: **5.5.2**

Attuazione, parametri di trasformazione e prescrizioni per le destinazioni 5.5.2 in zona “E”: le destinazioni del tipo 5.5.2 in zona E si attuano con intervento indiretto tramite piano progetto accompagnato da un business plan da cui si evincano anche le ricadute positive per il territorio in termini di economia ed occupazione oltre che le specifiche misure adottate per contenimento degli impatti paesaggistici e ambientali. Il procedimento di formazione del piano progetto è quello del PUA.

Si assumono i seguenti parametri:

IT = 1,2 mc/mq

Rc = 15%

Hmax = 8,50

De = 10,00 m

$D_c = 10,00 \text{ m}$

$D_s = C_d$

E' prescritto che almeno il 70% delle superfici scoperte dovrà essere sistemato a verde ed opportunamente attrezzato e che saranno previste aree per parcheggio nelle misure minime di 8 mq / posto letto. E' prescritto che almeno il 60% della superficie complessivamente impegnata rimanga permeabile.

3. Zone tipo E1

Sono consentiti i seguenti interventi: **MO, MS, RE1, RE2, AMP3, AMP4** (se applicabile) **DR, NE;**

Usi compatibili: si considerano compatibili gli usi per attività agrituristiche, turistico-rurali, socio-culturali complementari alle attività agricole, sportive per la fruizione del paesaggio e l'impiego salutare del tempo libero.

Modalità di attuazione: intervento diretto; in caso di nuova edificazione, con intervento diretto previa elaborazione del piano di sviluppo aziendale asseverato da un tecnico competente abilitato.

Destinazioni d'uso: **5.1.1** (solo se esistente), **5.4.1, 5.4.2, 5.4.7**

Asservimento: è consentito l'asservimento, previa trascrizione, anche su fondi non contigui, ai soli fini della determinazione delle quote volumetriche; non può essere, invece, consentito l'asservimento per la determinazione del lotto minimo di intervento.

Parametri di trasformazione per le ZTO tipo E1

Lm	IF abitazioni agricole	IF pertinenze	Hmax	Piani fuori terra	Dc	De	Ds
mq	mc/mq	mc/mq	m	n.	m	m	m
5.000	0,03	0,07	7,50	2	5,00	10,00	5,00

Ulteriori destinazioni d'uso ammissibili: attività agrituristiche, turistico-rurali, socio-culturali complementari alle attività agricole, sportive per la fruizione del paesaggio e l'impiego salutare del tempo libero.

Si assumono i seguenti parametri:

$L_m = 5.000 \text{ mq}$

$IF = 0.2 \text{ mc/mq}$

$H_{max} = 7,50$

$D_e = 10,00 \text{ m}$

$D_c = 20,00 \text{ m}$

$D_s = 5,00 \text{ m}$

4. Zone tipo E2

Sono consentiti i seguenti interventi: **MO, MS, RE1**

Limitatamente alle funzioni pertinenziali, sono consentiti interventi di nuova edificazione nel limite del 15% del volume esistente e comunque non oltre una Snr massima pari a 30 mq e per una altezza massima pari a 3.5 m.

Modalità di attuazione: intervento diretto; in caso di nuova edificazione, con intervento diretto previa elaborazione del piano di sviluppo aziendale asseverato da un tecnico competente abilitato.

Destinazioni d'uso: **5.1.1** (solo se esistente), **5.4.1** (solo se esistente), **5.4.2** (solo se esistente), **5.4.7** (solo se esistente)

5. Zone tipo E3

Sono consentiti i seguenti interventi: **MO, MS, RE1, RE2, AMP3** (consentito anche su edifici a destinazione residenziale di civile abitazione) **AMP4** (se applicabile) **DR**.

Modalità di attuazione: intervento diretto;

Destinazioni d'uso: **5.1.1** (solo se esistente), **5.4.1**, **5.4.2**, **5.4.7**

6. Zone tipo E4

Sono consentiti i seguenti interventi: **MO, MS, RE1, RE2, AMP3, AMP4** (se applicabile) **DR, NE**;

Modalità di attuazione: intervento diretto; in caso di nuova edificazione, con intervento diretto previa elaborazione del piano di sviluppo aziendale asseverato da un tecnico competente abilitato.

Destinazioni d'uso: **5.4.1**, **5.4.2**, **5.4.3**, **5.4.5**, **5.4.6**, **5.4.7**

Asservimento: è consentito l'asservimento, previa trascrizione, anche su fondi non contigui, ai soli fini della determinazione delle quote volumetriche; non può essere, invece, consentito l'asservimento per la determinazione del lotto minimo di intervento.

Parametri di trasformazione per le ZTO tipo E4

Lm	IF abitazioni agricole	IF pertinenze	Hmax	Piani fuori terra	Dc	De	Ds
mq	mc/mq	mc/mq	m	n.	m	m	m
5.000	0,03	0,07	7,50 (1)	2	5,00	10,00	CdS

(1): ad eccezione di silos, camini e volumi tecnici da documentare

Ulteriori destinazioni d'uso ammissibili: attività didattiche e scientifiche direttamente legate alle attività produttive.

Si assumono i seguenti parametri:

Lm = 10.000 mq

IF = 0.05 mc/mq

Rc = 5%

Hmax = 7,50

De = 10,00 m

Dc = 20,00 m

Ds = Cds

7. Zone tipo E5

Sono consentiti i seguenti interventi: **MO, MS, RC, DR, NE;**

Modalità di attuazione: intervento diretto; in caso di nuova edificazione, con intervento diretto previa elaborazione del piano di sviluppo aziendale asseverato da un tecnico competente abilitato.

Destinazioni d'uso: **5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7**

Asservimento: è consentito l'asservimento, previa trascrizione, anche su fondi non contigui, ai soli fini della determinazione delle quote volumetriche; non può essere, invece, consentito l'asservimento per la determinazione del lotto minimo di intervento.

Parametri di trasformazione per le ZTO tipo E5

Lm	IF abitazioni agricole	IF pertinenze	Hmax	Piani fuori terra	Dc	De	Ds
mq	mc/mq	mc/mq	m	n.	m	m	m
20.000	0,003	0,07	7,50 (1)	2	5,00	10,00	CdS

(1): ad eccezione di silos, camini e volumi tecnici da documentare

Ulteriori destinazioni d'uso ammissibili: attività didattiche e scientifiche direttamente legate alle attività produttive.

Si assumono i seguenti parametri:

Lm = 30.000 mq

IF = 0.005 mc/mq

Hmax = 7,50

De = 10,00 m

Dc = 20,00 m

Ds = Cds

8. Zone tipo E6

Sono consentiti i seguenti interventi: **MO, MS, RC, RE3.**

Modalità di attuazione: intervento diretto;

Destinazioni d'uso: **5.4.1, 5.4.2, 5.4.7**

9. Zone tipo ET

Sono consentiti i seguenti interventi: **MO, MS, RE1, RE2, AMP3, AMP4** (se applicabile) **DR, NE;**

Modalità di attuazione: intervento diretto; in caso di nuova edificazione, per le destinazioni agricole, con intervento diretto previa elaborazione del piano di sviluppo aziendale asseverato da un tecnico competente abilitato; per le altre destinazioni ammissibili, con intervento diretto previa elaborazione di un business plan asseverato da un tecnico competente abilitato.

Destinazioni d'uso: **5.4.1, 5.4.2, 5.4.5, 5.4.7, 5.5**

Asservimento: è consentito l'asservimento, previa trascrizione, anche su fondi non contigui, ai soli fini della determinazione delle quote volumetriche; non può essere, invece, consentito l'asservimento per la determinazione del lotto minimo di intervento.

Parametri di trasformazione per le ZTO tipo ET

Lm	IF abitazioni agricole	IF pertinenze	Hmax	Piani fuori terra	Dc (3)	De	Ds
mq	mc/mq	mc/mq	m	n.	m	m	m
(1)	0,03	0,07	7,50 (2)	2	5,00	10,00	CdS

Lm	IF Destinazioni 5.5	IF Destinazioni 5.4.7	Hmax	Piani fuori terra	Dc (3)	De	Ds
mq	mc/mq	mc/mq	m	n.	m	m	m
(1)	0,5	0.25	7,50 (2)	2	5,00	10,00	CdS

(1): il lotto minimo coincide con la superficie necessaria per l'attuazione dell'intervento; è consentito l'asservimento, previa trascrizione, anche su fondi non contigui

(2): ad eccezione di silos, camini e volumi tecnici da documentare

(3): per allevamenti, impianti ed attrezzature agricole in generale, la distanza dal confine è fissata in 20 m; per gli allevamenti intensivi valgono le prescrizioni di cui alle presenti NtA

Ulteriori prescrizioni per le destinazioni 5.5

Per le **destinazioni 5.5** si assumono le seguenti ulteriori prescrizioni

- $R_c = 25\%$
- è prescritto che almeno il 50% delle superfici scoperte dovrà essere sistemato a verde ed opportunamente attrezzato;
- è prescritto il quantitativo minimo di aree destinate a parcheggio nella misura di 5,00 mq / coperto;
- è prescritto che almeno il 60% della superficie complessivamente impegnata rimanga permeabile.

10. Zone tipo Ebr

Sono consentiti i seguenti interventi: **MO, MS, RE1, RE2, AMP3, AMP4** (se applicabile) **DR, NE**;

Modalità di attuazione: intervento diretto;

Destinazioni d'uso: **5.4.1, 5.4.2, 5.4.5, 5.4.7**

Asservimento: è consentito l'asservimento, previa trascrizione, anche su fondi non contigui, ai soli fini della determinazione delle quote volumetriche; non può essere, invece, consentito l'asservimento per la determinazione del lotto minimo di intervento.

Parametri di trasformazione per le ZTO tipo Ebr

Lm	IF abitazioni agricole	IF pertinenze	Hmax	Piani fuori terra	Dc (3)	De	Ds
mq	mc/mq	mc/mq	m	n.	m	m	m
(1)	0,10	0,07	7,50 (2)	2	5,00	10,00	CdS

Lm	IF Destinazioni 5.4.7	Hmax	Piani fuori terra	Dc (3)	De	Ds
mq	mc/mq	m	n.	m	m	m
(1)	0.25	7,50 (2)	2	5,00	10,00	CdS

(1): il lotto minimo coincide con la superficie necessaria per l'attuazione dell'intervento; è consentito l'asservimento, previa trascrizione, anche su fondi non contigui

(2): ad eccezione di silos, camini e volumi tecnici da documentare

(3): per allevamenti, impianti ed attrezzature agricole in generale, la distanza dal confine è fissata in 20 m; per gli allevamenti intensivi valgono le prescrizioni di cui alle presenti NtA

11. Criterio della non cumulabilità. Per le zone agricole in cui sono consentiti indici differenziati in relazione alle destinazioni d'uso ammissibili, si assume quale limite massimo per la densità territoriale il valore volumetrico corrispondente al più alto tra gli indici stabiliti – che devono pertanto intendersi alternativi e non complementari (non cumulabili) - calcolato sull'intera superficie impegnata dall'intervento. Il criterio della non cumulabilità non opera:

- nelle zone E1, E4, Ebr.

- per le destinazioni agricole ad abitazione e relative pertinenze, che devono sempre intendersi complementari

12. Attività commerciali in zona agricola. L'autorizzazione di nuove attività commerciali in zona agricola, anche per la vendita di prodotti legati alla conduzione

del fondo, è subordinata all'approvazione, da parte dell'organo consiliare, dello strumento di intervento dell'apparato distributivo (SIAD) di cui alla LR n. 1 del 9 gennaio 2014 e successiva LR n.7 del 21 aprile 2020.

Art. 56 - Zone tipo “E” nello spazio esterno : ulteriori precisazioni

1. In relazione alle zone “E” in ambito extraurbano il PUC si pone l'obiettivo di tutelare le tipicità paesaggistiche. Gli obiettivi specifici sono:

- consentire l'edificazione delle abitazioni agricole e delle strutture necessarie agli imprenditori agricoli a titolo professionale limitandone l'impatto sul territorio e rendendolo compatibile col paesaggio;
- promuovere l'utilizzo di tecniche, tecnologie, modalità d'uso e impiego di sostanze e materiali adeguati ai contesti rurali di appartenenza sia per la tutela degli equilibri ecologici, sia per la sicurezza abitativa e la sicurezza alimentare, sia, infine, anche per quanto riguarda la sistemazione degli spazi di produzione e di vita stanziale con la conservazione della flora tradizionale e la messa a dimora di essenze autoctone;
- salvaguardare e potenziare l'assetto vegetazionale, anche in relazione al ruolo di elemento di stabilizzazione di aree potenzialmente franose ed alla valenza paesaggistica dei luoghi;
- favorire gli interventi finalizzati alla sistemazione idraulica e forestale;
- salvaguardare la tipicità paesaggistica;
- controllare i nuovi insediamenti regolandone le modalità di realizzazione anche in relazione alla loro idonea ambientazione non lesiva dei contesti paesaggistici (forme di sistemazione dei terreni inclinati e rete di smaltimento delle acque di superficie), sia stabilità dei terreni e dei versanti collinari;
- consentire iniziative di agriturismo per agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali;

2. Sono consentite abitazioni agricole, fabbricati di servizio, aziendali o interaziendali, pertinenze agricole, serre, allevamenti zootecnici, impianti tecnici al servizio delle aziende e del territorio agricolo, opere di trasformazione del territorio agricolo, attività ricettive di agriturismo a condizione che non determinino alterazione degli equilibri ecologici e degli ordinamenti paesaggistici preesistenti.

Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

- infrastrutture primarie per l'adeguamento dei pubblici servizi;
- modeste piste di servizio non asfaltate di larghezza non superiore a 3 metri strettamente indispensabili alla gestione e tutela del territorio;
- percorsi pedonali, ciclabili ed equestri;
- strade vicinali, sentieristica e, nei boschi, fasce frangi fuoco;

3. Con riferimento agli interventi ammessi ed agli usi consentiti valgono le seguenti prescrizioni:

- le opere finalizzate alla costruzione di nuovi edifici sono consentite esclusivamente per gli usi agricoli e le esigenze connesse alla conduzione del fondo da parte degli imprenditori agricoli. E' comunque necessario che il fondo risulti regolarmente coltivato e mantenuto;
- gli interventi edilizi, devono rispettare i caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni di paramento murario, di copertura, degli infissi, ecc.);
- le opere di consolidamento delle pendici, dei versanti collinari di varia forma e pendenza, nonché di quanto altro assimilabile, sono da intendersi realizzabili nel rispetto della configurazione naturale dei luoghi e delle sistemazioni ereditate dal passato con funzione di assestamento dei terreni, di regimazione delle acque di superficie, di sviluppo vegetazionale e di mitigazione del microclima privilegiando l'uso di tecniche naturali a basso impatto ambientale con prevalente carattere di biocompatibilità;
- per iniziative agrituristiche si intendendo esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà alle attività di coltivazione del fondo, nel rispetto della legislazione di settore vigente;
- in zone rurali non servite da rete fognaria, si prescrive l'obbligo di utilizzo di fosse imhoff.

4. Sono vietati i seguenti interventi:

- modifica delle quote altimetriche e dell'andamento naturale del deflusso delle acque superficiali, fatto salvo quanto derivante dalle normali operazioni colturali, ivi incluse quelle finalizzate alla riconversione agricola o boschiva;
- modifica o eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario, quali i manufatti di contenimento dei terreni, le siepi con le varietà di essenze in esse contenute, la rete della minuta idrografia superficiale;
- opere che per caratteristiche, dimensioni e sviluppo siano tali da alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei contesti territoriali interessati.

5. Per gli edifici rurali posti nelle fasce di rispetto di cui al punto 1.7 del titolo II della L. R. 14/82, purché stabilmente utilizzati per la conduzione del fondo agricolo, sono consentiti, una tantum, per esigenze igienico - funzionali, interventi di ampliamento (sul lato opposto dell'infrastruttura da salvaguardare) nella misura

massima del 10% del volume preesistente e fino ad un massimo di 20 mq di SUL esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 1.8 della L.R. 14/82.

6. Gli indici di fabbricabilità fondiaria di cui all'allegato C possono essere modificati nei limiti stabiliti dalla L.R. n.14/1982 sulla base delle destinazioni colturali in atto.

7. Nel computo dei volumi abitativi non sono da conteggiarsi stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate, nonché gli impianti per la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.

8. Eventuali tettoie, legnaie e altre superfici non possono superare il 20% della superficie abitativa coperta preesistente, con un massimo di 35 mq.; tali manufatti debbono essere realizzati prevalentemente in adiacenza all'edificio preesistente e comunque all'interno dell'area di pertinenza dello stesso. Eventuali porticati, fermo restando i parametri di superficie precedenti, debbono essere realizzati solo in adiacenza all'edificio residenziale preesistente. Tutti i manufatti debbono essere realizzati con tecnologie e materiali rispettosi delle tradizioni locali.

9. Per le nuove realizzazioni e per gli ampliamenti degli edifici esistenti, al permesso di costruire deve essere allegato l'atto di asservimento registrato e trascritto delle aree da cui provengono le utilizzazioni edificatorie con dichiarazione attestante che le aree non possono essere utilizzate per ulteriori asservimenti e che le aree stesse non sono mai state asservite per la realizzazione di costruzioni esistenti o in progetto.

10. Ai sensi dall'art. 2, comma 8, della L.R. 28.11.2001, n.19, il mutamento di destinazione d'uso nelle zone agricole "E" è sempre soggetto a permesso di costruire.

11. Nelle zone "E" in ambito extraurbano è prescritta l'attuazione del PUC con intervento diretto previa elaborazione del piano di sviluppo aziendale. E' consentito l'asservimento, anche su fondi non contigui, previa trascrizione.

12. Nelle zone "E" si considerano destinazioni d'uso compatibili quelle di cui al punto 5.6.2, art.18, limitatamente agli impianti aerogeneratori di cui al successivo art.56, comma 1.

12a. In aree comprese nella rete ecologica, in terreni agricoli di pregio con ordinamento fondiario di tradizione e in aree soggette a vincolo (idrogeologico, ambientale e paesaggistico) l'eliminazione totale o parziale delle siepi, dei filari di alberi, delle macchie di essenze arboree autoctone, di boschetti e di vegetazione mista ripariale (ruscelli, fossi, torrenti, fiumi) è vietata. Ove si rendessero necessarie tali operazioni per ragioni di riassetto aziendale opportunamente documentato dovranno essere soggette a preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale sulla base di una valutazione di impatto paesaggistico. La richiesta di eliminazione

deve essere corredata da dettagliata documentazione descrittiva e fotografica dell'intervento e deve comprendere compensazioni della vegetazione espiantata con nuovi impianti arborei corrispondenti alla composizione di quelli preesistenti dimostrando la loro capacità di esercitare la funzione ecologica. L'ufficio tecnico comunale, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta istanza, al fine di tutelare interessi pubblici di natura idrogeologica, agronomico-forestale e paesaggistica, può autorizzare o fermare la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre ulteriori particolari modalità per la sua realizzazione. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espianto di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie almeno pari a quella espiantata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare e in raccordo con elementi simili della rete ecologica presenti nelle vicinanze. In ambito di riordino fondiario e nei casi in cui la siepe o il boschetto costituiscano elemento di protezione dalla deriva di prodotti fitosanitari (P.F.) nei confronti di aree sensibili, così come definiti nella sezione D art. 1 comma 7 e art. 9 comma 10 del presente regolamento, è obbligatorio mantenere questi elementi ponendo attenzione a quanto riportato al comma 2 art. 11/B. In tali casi, ove si evidenziassero processi di ammaloramento delle piante, è possibile estirpare previo reimpianto della siepe o boschetto nella medesima sede con le medesime funzioni. Sono fatte salve diverse modalità previste nelle pianificazioni forestali comunali (piani di riordino boschivo). Anche nei casi in cui si rendesse necessario espiantare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma 1 del presente articolo.

12b - Alberi monumentali e piante arboree e/o arbustive di pregio isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o semi artificiali, anche se ubicati in terreni di proprietà privata, ai sensi della normativa regionale vigente, sono considerati alberi di alto valore naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale, pertanto Devono essere oggetto di tutela e non possono essere né tagliati, né cimati o sfrondatai, ma solo oggetto di costante manutenzione che ne assicuri la vita.

13- I proprietari e conduttori dei fondi sono responsabili del razionale utilizzo e della sistemazione idraulica dei propri terreni, al fine di non pregiudicare l'efficienza del sistema di smaltimento delle acque di superficie e la difesa idraulica dal rischio di

ristagno idrico, rigonfiamento dei terreni, scivolamento o scorrimento o colatura. In particolare sono tenuti a:

- garantire la continuità idraulica della rete di scoline, fossi, e acquidocci e ruscelli per lo smaltimento delle acque di superficie;
 - mantenere i volumi di invaso disponibili eventualmente compensandoli con nuovi volumi;
- non eliminare terrazzamenti con muri a secco e con ciglioni o scarpate con canalizzazioni al piede;
- evitare la compattazione delle superfici coltivate trasformando la varietà di sistemazione in particolare a gira-poggio in un unico assetto monoclinale o a cavalca-poggio;
- evitare arature nella direzione di massima pendenza del fondo e non estendere la sistemazione a rittochino per oltre sessanta metri, evitando, altresì di modificare la direzione di scolo delle acque piovane dai fossi preesistenti alle cunette delle strade pubbliche contermini.
- Ogni proprietario o conduttore di fondi, per assicurare il regolare deflusso delle acque, deve provvedere in particolare:
 - a) sistemare il fondo agricolo di proprietà o in gestione adottando la soluzione agronomica e idraulica più adeguata alle caratteristiche storicamente consolidate del territorio;
 - b) mantenere in efficienza i manufatti presenti nel proprio fondo (ponticelli, canali di scolo, briglie, ecc..).
- Ciascun proprietario o conduttore di fondi è sempre direttamente responsabile dei danni che, per alterazione delle esistenti linee di deflusso interne o al contorno degli appezzamenti, derivassero a strade, immobili, fondi e proprietà contigue, oltre che a persone e cose.
- I proprietari e i conduttori dei terreni debbono eseguire nei relativi fondi tutti gli interventi occorrenti ad assicurare l'allontanamento delle acque in eccesso senza arrecare danno a terzi, secondo quanto disciplinato dal R.D. 368/1904 art. 140 e dal Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali), del Codice Civile.

14. Le sorgenti ed i pozzi pubblici e privati di attingimento delle acque ad uso potabile, così come individuati nella cartografia dello strumento urbanistico vigente, sono tutelati attraverso la costituzione di zone di tutela assoluta e zone di rispetto come previsto dalla normativa vigente. In particolare, entro la zona di rispetto di 200

m di raggio dal pozzo o sorgente (salvo diversa perimetrazione dell'area approvata dalla Provincia di Benevento) sono vietate le attività di:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
- b) stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di nuove cave e/o ampliamento di cave esistenti che possono essere in contatto diretto con la falda alimentatrice del pozzo ad uso acquedottistico; la zona di rispetto, in tale ipotesi, è aumentata a 500 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli destinati al monitoraggio e/o alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta di veicoli fuori uso;
- k) pozzi perdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti o altro limite stabilito da norme superiori, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Per la terebrazione di pozzi ad uso irriguo o domestico vale quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In particolare per tali opere, come per le derivazioni dai corsi d'acqua superficiali o da sorgenti, va avanzata richiesta di concessione al Genio Civile e/o Consorzio di Bonifica.

15. Sistemazioni agrarie e movimenti di terra.

Per le ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie, l'istanza di autorizzazione all'intervento deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o

soggette a vincolo idrogeologico, anche al Servizio Forestale, corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati:

- e) progetto dell'opera comprensivo di relazione tecnica generale dell'intervento, rilievi topografici corredata di piani quotati a curve di livello, sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell'ambito di intervento ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
- f) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- g) relazione geologica-geotecnica e relazione di compatibilità idraulica;
- h) relazione agronomica e/o forestale con una specifica descrizione delle caratteristiche dei suoli presenti nell'area e delle misure che si prevede di attuare per garantire la ricomposizione delle caratteristiche dei suoli anche con riferimento alle misure compensative forestali e alla tutela della biodiversità;
- i) eventuale relazione paesaggistica per i Beni Ambientali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, se richiesta;
- j) eventuale V.INC.A. per aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000.

Per le attività di manutenzione agraria è prevista la possibilità di eseguire sterri e riporti entro spessori non superiori a cm 50 (intesi come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro che di riporto) con riferimento a superfici non superiori a 5000 mq; sistemazione di frane modesta entità; sostituzione di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti. In ogni caso gli sterri ed i riporti non dovranno modificare l'assetto idrogeologico del terreno. Le attività di manutenzione agraria prevedono la presentazione di idoneo titolo abilitativo al Comune, al quale dovrà essere allegata la documentazione indicata al precedente punto e laddove necessario, l'acquisizione del parere degli Enti terzi interessati (Soprintendenza, Genio Civile, Servizio Forestale, Consorzio di Bonifica, Gestore del servizio idrico integrato....) in ragione dei vincoli o servitù insistenti sull'area interessata dall'intervento. I lavori potranno essere iniziati solo dopo l'acquisizione dei suddetti pareri ed il rilascio del relativo titolo abilitativo.

Le sistemazioni agrarie comprendono l'insieme delle attività che vanno a modificare in modo consistente il fondo rustico e conseguentemente il territorio; nella sistemazione sono possibili sterri e/o riporti dei terreni fino a m. 1 purché non mutino l'inclinazione complessiva del fondo, né il suo verso. Sono possibili deroghe in eccedenza su aree limitate e per valide motivazioni (sistemazione di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un estensione massima di mq. 1000.

Per le attività di sistemazione agraria deve essere presentata domanda di idoneo titolo abilitativo al Comune a cui dovrà essere allegata la documentazione indicata ai precedenti punti ed in particolare tutto ciò che è necessario al fine di acquisire il parere di enti terzi ove richiesta (Soprintendenza, Genio Civile, Servizio Forestale, Consorzio di Bonifica, Gestore del Servizio Idrico Integrato...).

Qualora non vi siano compensazioni tra scavi e riporti in sito, dovranno essere seguite le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D.Lgs. 152/2006 artt.185 e 186, DM 161/2012).

I lavori potranno essere iniziati dopo il rilascio di idoneo titolo abilitativo da parte del Comune. Nell'impianto di nuovo arboreto dovranno essere utilizzati dei tutori rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- pali in legno;
- pali in metallo tipo corten o similari, di colore marrone;
- pali in cemento colorato in marrone;
- è vietato l'uso di pali di recupero tipo ENEL o TELECOM, traversine ferroviarie e simili, pali inox o riflettenti.

Per gli interventi di manutenzione agraria e di sistemazioni agrarie, qualora ricadenti all'interno dell'ambito soggetto a vincolo paesaggistico - ambientale, dovrà essere richiesta anche l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Per la sistemazione (disposizione) delle colture nell'impianto o reimpianto degli arboreti (vigneti, frutteti, specie da opera e da legno, ecc.) devono di norma essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- se si effettuano movimenti di terra con sterri e riporti deve essere mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario (primi 30/40 cm);
- in collina le sistemazioni dovranno perseguire al miglioramento della gestione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione;
- la disposizione dei filari di impianto dovrà essere, di norma, a gira-poggio, ovvero seguire le curve di livello con uno scostamento rispetto all'orizzontale fino al 5% misurato lungo il filare. La disposizione curvilinea, in casi particolari, può essere sostituita da spezzate rettilinee. Può essere tollerata una disposizione diversa (rittochino, traverso o cavalca-poggio) solo per aree limitate, non superiori a 0,5 ettari, per esigenze di raccordo tra ambiti morfologici diversi o per esigenze legate all'andamento dei confini di proprietà od altri allineamenti significativi;

- in ogni caso la disposizione a rittochino o traverso non potrà interessare superfici con pendenza superiore al 15%. In tale eventualità la lunghezza dei filari non dovrà essere superiore a 50-60 metri; oltre tale dimensione il filare dovrà essere interrotto prevedendo l'inserimento di una capezzagna con rete idraulica captante che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle mediante adeguate reti scolanti (fossi, acquidocci, condotte, canalette, drenaggi); a valle le acque dovranno essere raccolte in corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali;
- con pendenze tra il 15% e il 30% possono essere formati terrazzamenti o banche o ciglioni tutti percorribili dai trattori con larghezza utile fino a 3 m; i diversi terrazzamenti possono essere raccordati attraverso apposite rampe in terra battuta.
- con pendenze tra 31% e 70% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate con un filare per banchina che deve avere larghezza inferiore a metri 2,00 a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario; ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il ripiano avrà di norma leggera pendenza verso l'esterno per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche.
- oltre il 70% di pendenza è lasciato spazio al bosco, al prato o al pascolo, fatta eccezione per la eventuale presenza di vigneti storici;
- i vigneti storici devono mantenere la sistemazione originaria adeguandosi comunque alle norme relative alle distanze da strade, fossi, confini. Le superfici caratterizzate da terrazzamenti (con muretto a secco, ciglione erboso, gradone, ecc.) devono essere conservate. Tale forma di sistemazione agricola ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo agrario con la formazione di ripiani che consentono il deflusso e la divisione delle acque meteoriche ed il loro ordinato convogliamento verso sbocchi prestabiliti.

Al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico - ambientale devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- prevedere elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) di specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali, ecc. ...) che spezzino la "monotonia" di sistemazioni oltre i 2 ettari di superficie (considerando anche l'ambito circostante);
- tali elementi possono essere inseriti all'interno della sistemazione o raccordarsi con le coltivazioni circostanti;
- preferibilmente devono essere mantenute le piante di pregio (roverelle, cerri, querce, olmi, gelsi, peri, meli, noci, ecc. ...) in particolare se autoctone di età superiori ai 50 anni anche se ricadono all'interno del futuro vigneto; in caso di impossibilità ne va previsto il reimpianto.

- i filari non devono essere eccessivamente lunghi: in area collinare oltre i 150-180 m. devono essere inserite delle interruzioni (piste di servizio) con esclusione delle sistemazioni a ritto chino precedentemente descritte;
- l'interfilare deve essere inerbito entro 6 mesi dall'impianto dell'arboreto;
- le scarpate devono essere inerbite al momento della loro sistemazione, la copertura vegetale deve essere adatta al sostegno del terreno (specie a partenza rapida, a forte accostamento, semina con sistemi di imbrigliamento, idrosemina) e al contenimento dell'erosione superficiale.

16. Frane o altri dissesti

In caso di eventi franosi od altri dissesti va fatta segnalazione agli Enti competenti (Comune, Servizio Forestale, Genio Civile, Prefettura). L'istanza di autorizzazione all'intervento di ripristino deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, anche al Servizio Forestale, corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati:

- a) progetto dell'opera comprensivo di relazione tecnica generale dell'intervento, di rilievi topografici corredati di piani quotati a curve di livello, sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell'ambito di intervento ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento, e dello stato ante frana e di progetto;
- b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- c) relazione geologica-geotecnica ed idrogeologica;
- d) eventuale relazione paesaggistica per i Beni Ambientali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. se richiesta;
- e) eventuale V.INC.A. per aree S.I.C. e Z.P.S. della Rete Natura2000.

I materiali da utilizzare nel ripristino di frane e dissesti devono essere, per quanto possibile, riferibili a tecniche di ingegneria naturalistica quali terre rinforzate, viminate, gabbionate in pietrame, ecc. ... integrati da elementi vegetali vivi.

Opere assolutamente urgenti ed indifferibili, possono eseguirsi eccezionalmente senza preventivo rilascio del Permesso di Costruire o la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Le opere provvisorie necessarie per urgenti ed improrogabili ragioni di sicurezza e/o per evitare danni a fabbricati o viabilità pubblica o di uso pubblico, devono essere limitate a quanto sia indispensabile per far cessare lo stato di pericolo. Dell'inizio di tali opere deve essere data notizia scritta entro due giorni al Comune, con obbligo di presentare entro il successivo termine di giorni dieci una relazione idrogeologica e geotecnica preliminare con le indicazioni di massima per la sistemazione definitiva che dovrà

essere oggetto di una richiesta di regolare Permesso di Costruire ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività e che sarà presentata entro trenta giorni corredata da tutta la documentazione tecnica e specialistica oltre a tutto ciò che è necessario al fine di acquisire il parere di enti terzi (Soprintendenza, Genio Civile, Servizio Forestale, Consorzio di Bonifica Piave) in ragione dei vincoli o servitù insistenti sull'area interessata dall'intervento.

17. Trattamenti degli impianti arborei produttivi

Nella coltivazione dei campi e nel trattamento di viti, olivi, frutteti, graminacee e di ogni altro tipi di essenza arborea che entra nel circuito alimentare si devono rispettare gli indirizzi ecologici di cui ai precedenti articoli tenendo conto delle seguenti definizioni:

a) Si definiscono "prodotti fitosanitari" le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive e relativi coadiuvanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore (Regolamento 2009/1107/CE) e destinati a:

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
- favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
- conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
- eliminare le piante indesiderate;
- eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

b) Si definisce "tempo di persistenza ambientale" il tempo di permanenza delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari usati o dei loro metaboliti nel terreno e sui tessuti vegetali.

c) Si definisce "intervallo di sicurezza" o "tempo di carenza" il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, di sospensione dei trattamenti prima della raccolta, affinché non si rinvercano sul raccolto i loro residui o quelli dei loro metaboliti; eventuali residui dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo di residuo.

d) Si definisce "tempo di rientro" il periodo di tempo che intercorre tra il trattamento e la possibilità di entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella coltura trattata.

e) Si definiscono "irroratrici" le macchine utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, a loro volta distinte in irroratrici a barra o barre, macchine impiegate per la distribuzione su colture erbacee; irroratrici ad areoconvezione o

atomizzatori, macchine impiegate per la distribuzione su colture arboree; impolveratrici o solferine, macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti polverulenti (zolfo in polvere).

f) Si definiscono "aree sensibili" o "specifiche" (così come definite dal D.Lgs 150/2012) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento 2009/1107/CE e in ogni caso, le abitazioni, edifici pubblici, le strade ad uso pubblico, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini, le aree adiacenti alle strutture sanitarie, le colture sensibili (per esempio orti familiari) adiacenti alla coltura trattata. Tutte queste aree pubbliche o private devono essere preservate dalla contaminazione con i prodotti fitosanitari.

g) Si definiscono corpi idrici: i corsi d'acqua superficiali, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali.

Sono esclusi dai corpi idrici le scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, qualora risultino prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente, gli adduttori d'acqua per l'irrigazione, rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati, gli adduttori pensili, corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata.

h) Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non i prodotti fitosanitari, porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità tenendo conto delle predette definizioni sia per il rispetto della proprietà pubblica e privata, sia per evitare danni a persone, animali o cose. Ulteriori specificazioni in merito e conseguenti obblighi riguardanti anche le modalità applicative dei prodotti innanzi richiamati sono riportati nel Regolamento di Polizia Rurale di cui al successivo art.66.

i) Le presenti norme si applicano integralmente al territorio comunale per tutte le colture agrarie presenti tanto arboree che erbacee. Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni suindicate con riferimento alle predette definizioni sia la Pubblica Amministrazione, sia tutte le aziende agricole, aziende familiari o altri soggetti con produzione sia da reddito che da autoconsumo.

j) L'utilizzo dei prodotti fitosanitari e fungicidi di natura chimica classificati tossici è vietato anche per attività erbicida in aree extra agricole (ambienti extra-agricoli quali pertinenze e piazzali, tratte ferroviarie, autostazioni, spazi per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, alberature stradali ed autostradali, parchi, giardini,

campi sportivi, spazi ludici di pubblica frequentazione, golene e sponde di fiumi, laghi, corpi idrici in generale, siti produttivi in generale, siti commerciali e turistico ricettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, luoghi di culto e siti archeologici).

- k) Sulla base di quanto affermato in precedenza, in tutto il territorio comunale è vietato l'uso di prodotti fitosanitari e ad attività erbicida classificati T+ (molto tossico), T (tossico) e Xn (nocivo) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo (R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o frasi equivalenti in base al Regolamento 2008/1272/CE relativo alla nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici). Per situazioni straordinarie legate a particolari andamenti metereologici e climatici con conseguente forte pressione della fitopatìa, potranno essere concesse, con apposita ordinanza sindacale, deroghe al divieto di cui al punto precedente limitatamente all'impiego dei prodotti classificati Xn (R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o equivalenti in base al Regolamento 2008/1272/CE relativo alla nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici), fermo restando che la concessione della deroga in presenza dei suindicati presupposti dovrà motivatamente dare atto dell'eccezionalità dell'esigenza di ricorrere all'impiego dei suindicati prodotti, considerando le loro caratteristiche di pericolosità oltre al peculiare ambito di intervento sotto il profilo della presenza antropica e tenendo conto di quanto specificamente prescritto dal Regolamento di Polizia Rurale di cui al successivo art.66 delle presenti norme tecniche di attuazione. Per le esigenze ordinarie di trattamento è consigliata la scelta delle sostanze attive per la difesa biologica e integrata della vite sulla base dei protocolli già utilizzati in altri contesti regionali.
- l) Il controllo e l'eliminazione delle erbe infestanti nei campi coltivati e nelle fasce perimetrali delle unità colturali per una larghezza di 5 metri dal confine sono ammessi solo con procedure meccaniche. Specifiche riduzioni possono avvenire come previsto dal presente comma lettera k.
- m) I terreni lasciati incolti e privi di manutenzione nonostante la loro potenzialità produttiva, classificata ai sensi delle norme regionali in materia di *land capability*, oltre che incidere negativamente sul paesaggio come veri e propri detrattori, possono arrecare danni ai campi coltivati limitrofi. Ove si verifichi la persistenza del loro abbandono per oltre un biennio e il conseguente degrado vegetazionale, con eventuali rischi per la stabilità dei versanti collinari, possono essere oggetto di apposita ordinanza sindacale che imponga ai proprietari l'urgente intervento di manutenzione e di messa in sicurezza. Trascorsi sessanta giorni dalla mancata osservanza di tale obbligo e in assenza di qualsiasi interlocuzione propositiva da parte dei privati, il

sindaco può autorizzare l'intervento richiesto ponendolo a carico del bilancio comunale con conseguente rivalsa sui proprietari per i costi sostenuti. Inoltre, al fine di accertare la consistenza dei terreni lasciati in abbandono nell'ambito del territorio comunale, l'Amministrazione Comunale fa redigere dall'Ufficio Tecnico o da professionisti esterni qualificati una mappa delle superfici incolte e in fase di avanzato degrado. Tale elaborato tecnico accompagnato da apposita relazione dotata di precisa individuazione delle particelle catastali interessate dall'indagine, sarà oggetto di deliberazione di Giunta municipale e sulla base di tale atto potranno essere approvati progetti di interventi sostitutivi, con la correlata dichiarazione di interesse pubblico, ed interventi conseguenti secondo quanto specificamente indicato dal Regolamento di Polizia Rurale di cui al successivo art.66 delle presenti norme tecniche di attuazione e nel rispetto delle procedure previste dalle norme in materia di espropri.

Art. 57 – Prescrizioni per gli allevamenti intensivi

1. Vanno intesi come allevamenti intensivi quegli allevamenti che superano le soglie proposte dalla Delibera di G.R. n. 2119 del 24 maggio 2002, che stabilisce il numero massimo di capi al di sotto del quale è possibile considerare l'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa delibera.
2. Nel caso in cui i limiti proposti dalla delibera di G.R di cui al precedente comma 1 vengano superati, è posto un limite minimo di distanza dal più vicino insediamento di 250 metri e, nel caso in cui tale distanza sia inferiore, è necessario dotare gli allevamenti intensivi di apposito impianto di abbattimento.
3. Con riferimento agli allevamenti di cui al precedente comma 1, è fissata una distanza minima di 500 metri tra i capannoni destinati agli allevamenti intensivi;
4. Con riferimento agli allevamenti di cui al precedente comma 1, è resa obbligatoria la realizzazione di una fascia alberata di circa 5 metri su tutto il perimetro dell'allevamento, al fine di ridurre l'impatto visivo.

Art. 58 –Produzione di energie da fonti rinnovabili

Il Comune di Guardia Sanframondi promuove lo sviluppo economico basato sull'uso di energie da fonti rinnovabili a condizione che i loro sistemi produttivi non abbiano impatti negativi sull'ambiente e sul paesaggio, intesi nel senso ecologico ed estetico come risorse essenziali e qualità non scindibili. Pertanto nel territorio comunale è necessario attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. E' vietato installare in tutta la superficie territoriale aerogeneratori a torre di qualsivoglia capacità produttiva, in particolare quelli di potenza superiore a 20 Kw come classificati nel paragrafo 17) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 n. 47987, sia in un singolo impianto, sia in parchi eolici dall'impatto cumulativo, tenendo conto di quanto espresso in premessa e della constatazione della raggiunta quota di produzione assegnata alla Campania dal Piano Nazionale.
2. Sono altresì vietati quegli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico definiti micro generazione ai sensi del D.Lgs n.387/2003, articolo 2, pur se funzionali al solo soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale.
3. Nelle zone agricole "E", oltre che nelle zone urbane, è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con pannelli fotovoltaici solo se utilizzati nelle coperture degli edifici lungo le falde dei tetti o come tettoie di terrazze e di parcheggi di estensione non superiore a mq. 100. Non sono consentiti impianti di questo genere a copertura di interi campi ai fini del commercio di energia e con l'effetto di alterare il mosaico paesaggistico determinando l'abbandono della coltivazione di parti cospicue dei terreni agricoli.
4. Nelle zone E è consentita, inoltre, la produzione energetica con utilizzo di biomasse di cui all'art.15, LR n.6 del 5 aprile 2016, purché i metodi e i meccanismi di produzione non abbiano impatti né sull'ambiente, né sul paesaggio e siano utilizzati esclusivamente per il fabbisogno dell'azienda all'interno delle proprie strutture per una potenza non superiore a un MW e a condizione che non siano impiegati nel processo produttivo rifiuti, bensì sottoprodotti dell'agricoltura come paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso proveniente dalla coltivazione dei campi e dalla selvicoltura, che la produzione di energia da tale biomassa sia effettuata mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettano in pericolo la salute umana e che lo smaltimento degli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto avvenga presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti" e ogni altro residuo sia conferito alle discariche autorizzate. Risultano rilevanti ai fini dell'autorizzazione e della gestione degli impianti a biomasse, gli artt. 183 e 185, compresi nella parte IV del codice ambientale, in particolare l'art. 183 così come modificato dal D. Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205. Tale fattispecie di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi sono esonerati dall'autorizzazione alle emissioni purché rientrino nella seguente casistica (Parte I dell'allegato IV della parte V del d.lgs. 152/06):

- Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del suindicato decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
- Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del suindicato decreto, di potenza termica nominale non superiore a un MW;
- Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.

L'art. 293 disciplina poi i combustibili consentiti attraverso il rimando all'allegato X alla parte V. In particolare, nella sezione 4 della parte 2 di tale allegato vengono definite le biomasse combustibili consentite, per combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione:

- Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
- Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;
- Materiale vegetale prodotto da interventi di selvicoltura, da manutenzione forestale e da potatura;
- Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refi li e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
- Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli;
- Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella del decreto, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini;

5. Nelle zone E è consentito, infine, l'uso di risorse geotermiche per quanto attiene alle piccole utilizzazioni locali di calore e di energia. Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 22/2010, vengono distinte due tipologie ammissibili:

- quelle che consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità sino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde anche per l'eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla;

- quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo, senza effettuare il prelievo e la reimmissione nello stesso di acque calde o fluidi geotermici.

Per ogni proponente possono essere autorizzati non più di tre impianti per un massimo di potenza complessiva non superiore a 5 MW. L'autorità competente per le procedure amministrative è la Regione Campania. L'istanza di permesso di ricerca deve essere inviata alla Regione Campania - AREA 15 Lavori pubblici, Opere pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di cave, torbiere, Acque minerali e termali, Via Porzio - Centro Direzionale Isola A6 - Piano 15 – Napoli. La documentazione tecnica da allegare è quella prevista dal D.P.R. 395/1991, con l'obbligo di firma della relazione geologico-tecnica da parte di un professionista abilitato. L'istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. deve essere presentata alla Regione Campania – AREA 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore 02 Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento, via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli.

6. Nell'ambito del territorio comunale non si applicano, pertanto, in alcuna delle sue zone le Linee Guida per lo svolgimento del procedimento unico relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile relative agli aerogeneratori, approvate dalla regione Campania con deliberazione di Giunta regionale n.1955/2006 e sue modificazioni e integrazioni.

Art. 59 - Zone del tipo "F", servizi

1. Il PUC individua e classifica le aree a standard ai sensi del DM 1444/68, art.3 e della L.R. n.14/1982 come segue:

1) Servizi di zona

zone del tipo "FzAC": attrezzature di interesse comune

zone del tipo "FzAI": aree per l'istruzione

zone del tipo "FzAP": aree per parcheggi pubblici

zone del tipo "FzAV": spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport

2) servizi di interesse territoriale

zone del tipo "FtIS": attrezzature pubbliche di interesse generale: impianti sportivi

zone del tipo "FtAI": attrezzature pubbliche di interesse generale: impianti tecnologici

zone del tipo "FtSC": attrezzature pubbliche di interesse generale: struttura cimiteriale

2. I parametri urbanistici ed edilizi sono definiti in sede di progetto di opera pubblica,

anche se eseguita da privati. Sugli edifici esistenti sono sempre ammessi interventi finalizzati all'adeguamento funzionale nonché all'adeguamento alle normative vigenti in fatto di igiene, sicurezza e risparmio energetico.

3. La destinazione d'uso è per servizi pubblici o di interesse pubblico. Sono altresì consentite le attività commerciali connesse al servizio di pubblico interesse e con esso compatibili.

4. L'intervento sulle aree è riservato in via principale alla Pubblica Amministrazione o agli Enti istituzionalmente competenti ed, inoltre, alle società pubbliche o a prevalente capitale pubblico. E' ammesso l'intervento da parte dei privati su aree di proprietà pubblica o privata, per la realizzazione di servizi pubblici o di uso pubblico, sulla base di permesso di costruire da parte dell'Ente, se proprietario dell'area, o di convenzione se aree di proprietà privata, che regolino le modalità per l'esecuzione, la gestione e l'uso delle opere previste.

5. Nelle aree destinate a verde pubblico attrezzato per il gioco e per lo sport è sempre consentita l'istallazione di arredo urbano, attrezzature per il gioco e per lo sport, chioschi, gazebo e simili. I parametri urbanistici ed edilizi saranno definiti in sede di progettazione.

6. Sistema della trasformabilità urbana: tipo **AtL.4**

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60 – Norma di tutela per le costruzioni in ambito urbano

1. Le costruzioni ricadenti in ambito urbano, sia che trattasi di nuovi fabbricati, che di prolungamenti dei fabbricati già esistenti e che siano stati realizzati a distanza inferiore ai 5 m. dal confine di proprietà, si considerano sanate purché sia rispettata la distanza minima tra fabbricati di 10 m. e purché si sia in possesso di regolare titolo abilitativo.

Art. 61 – Misure di salvaguardia

1. In tutte le zone territoriali omogenee perimetrate dal PUC, gli interventi in corso procedono secondo i parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia vigenti al momento dell'approvazione dello specifico intervento e questi prevalgono sulle disposizioni di PUC, qualora in contrasto. Gli interventi approvati ma non avviati, procedono secondo i parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia vigenti al momento dell'approvazione e prevalgono sulle disposizioni di PUC. In caso contrario o se il titolare dell'iniziativa lo desidera è possibile riattivare il procedimento istruttorio secondo i parametri di trasformazione previsti dal PUC.

2. Sono fatte salve le previsioni attuative contenute nei piani di lottizzazione approvati, ancorché scaduti, limitatamente alle attuazioni in completamento su singole unità di intervento. La modalità di attuazione prevista è con intervento diretto. E' sempre garantita la possibilità di riattivare il procedimento istruttorio secondo i parametri di trasformazione previsti dal PUC.

3. Sono fatte salve le previsioni attuative e i relativi parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia contenute nelle richieste di Permesso di Costruire acquisite agli atti del comune in data antecedente l'adozione del PUC. La salvaguardia delle previsioni attuative è estesa anche oltre il termine amministrativo di validità del Permesso di Costruire. In quest'ultimo caso è garantito il recupero delle previsioni attuative secondo la disciplina previgente di PRG, ma sarà necessario riattivare un nuovo procedimento amministrativo (nuova istanza di Permesso di Costruire). E' sempre garantita la possibilità di riattivare il procedimento istruttorio secondo i parametri di trasformazione previsti dal PUC

Art. 62 – Difformità e contrasti

1. In caso di difformità o contrasti tra le indicazioni degli elaborati grafici e le prescrizioni delle presenti norme, prevalgono le prescrizioni delle presenti norme.

2. In caso di difformità o contrasti tra più elaborati grafici, prevalgono gli elaborati a scala di maggior dettaglio.

3. In caso di difformità o contrasti tra la carta dei regimi urbanistici, la carta della trasformabilità e la zonizzazione, prevale sempre la zonizzazione;
4. In caso di difformità o contrasti tra la carta dei regimi urbanistici e la carta della trasformabilità, prevale sempre la carta della trasformabilità.
5. In caso di difformità o contrasti per l'individuazione delle aree a servizi tipo "F", la carta degli spazi pubblici prevale su ogni altro elaborato di piano.

Art. 63 – Adeguamenti e deroghe al PUC

1. Integrazioni della disciplina di piano che specifichino ulteriormente gli aspetti operativi dei principali indirizzi del PUC, derivanti da disposizioni di Piani comunali di settore (Piano integrato di riqualificazione, Piano del colore, Piano dei rifiuti, Piano del risparmio energetico, Piano urbano del traffico, Piano urbano parcheggi, ecc.) non comportano variante urbanistica, purché non entrino in contraddizione con le norme generali.
2. Possono essere esercitati i poteri di deroga al PUC, ai sensi dell'art.41/quarter della legge 1150/1942, dell'art. 3 della legge 1357/1955 e della Circolare n. 3210 del 28/10/67. Previa delibera del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentito il Responsabile dello Sportello Urbanistico, può concedere permessi di costruire in deroga alle norme del regolamento urbanistico ed edilizio e alle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente.

Art. 64 – Norme transitorie

1. Nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa, di quelli posti a tutela degli interessi legittimi in materia edilizia, al fine di un miglior temperamento degli interessi pubblici e privati in materia urbanistico-edilizia, anche tenendo conto di quanto enunciato nell'art. 22 della legge 136/1999, le prescrizioni del presente PUC nel periodo intercorrente tra l'adozione e la definitiva approvazione, non si applicano:
 - a) alle varianti di concessioni edilizie, se queste ultime sono già rilasciate alla data di adozione del presente PUC;
 - b) ai permessi di costruire richiesti entro la data di deposito della proposta del presente PUC e non ancora rilasciati alla data di adozione di tale strumento urbanistico generale;
 - c) ai permessi di costruire richiesti prima dell'adozione del presente PUC e alla stessa data non rilasciati;
 - d) alle varianti degli strumenti urbanistici esecutivi, e delle relative convenzioni, già approvati alla data di adozione del presente PUC;

- e) ai progetti di opere pubbliche, conformi al PRG vigente e dotate di copertura finanziaria, per i quali, alla data di adozione del presente PUC, sia intervenuta l'approvazione del progetto preliminare;
- f) ai progetti di opere pubbliche in variante al PRG vigente, per i quali, alla data di adozione del presente PUC, sia intervenuta la decisione di Giunta comunale di proposta di deliberazione consiliare.

Art. 65 – Volumi esistenti

1. Le densità territoriali stabilite con le presenti norme tecniche di attuazione stabiliscono il carico volumetrico massimo ammissibile per le diverse ZTO.
2. E' facoltà dei soggetti attuatori degli interventi documentare, se necessario, la consistenza volumetrica *ex ante* al fine della piena fruibilità dell'indice territoriale stabilito.

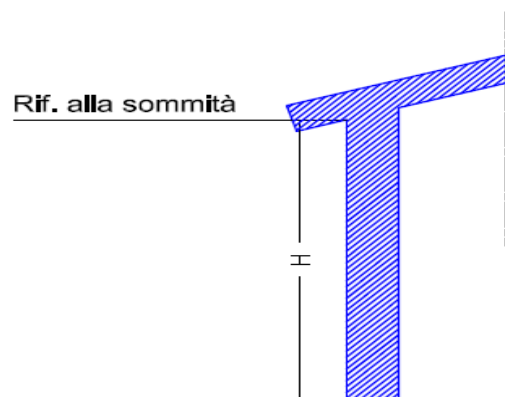
Art. 66 – Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale

1. Alle presenti norme tecniche di attuazione è allegato il regolamento intercomunale di polizia Rurale.
2. Le norme contenute nel regolamento di cui al presente articolo, seppur materialmente allegato alle presenti norme, non entrano in vigore con l'approvazione del PUC.
3. L'entrata in vigore delle norme contenute nel *Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale* è subordinata alla autonoma e preventiva approvazione di detto regolamento con deliberazione di Consiglio Comunale.

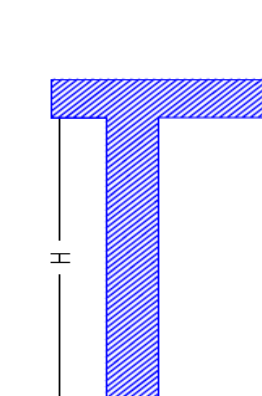
ALLEGATI

ALLEGATO “A”: ALTEZZA DEI FABBRICATI

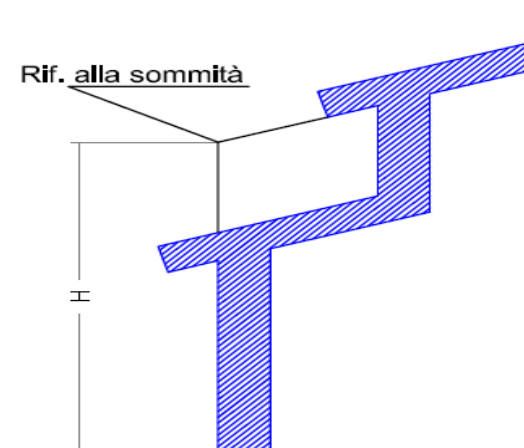
COPERTURA INCLINATA



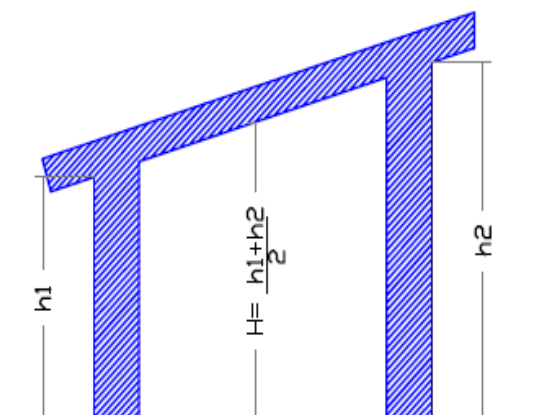
COPERTURA PIANA



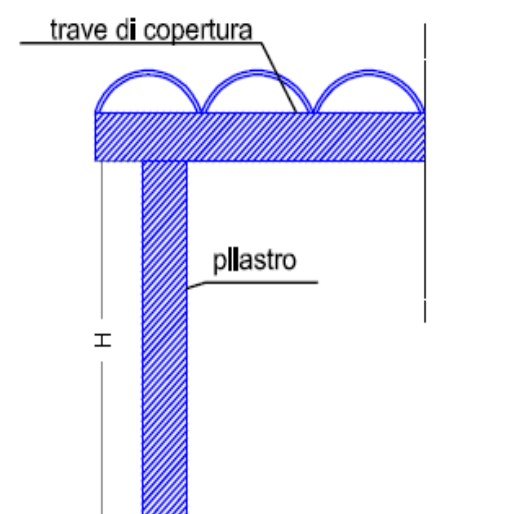
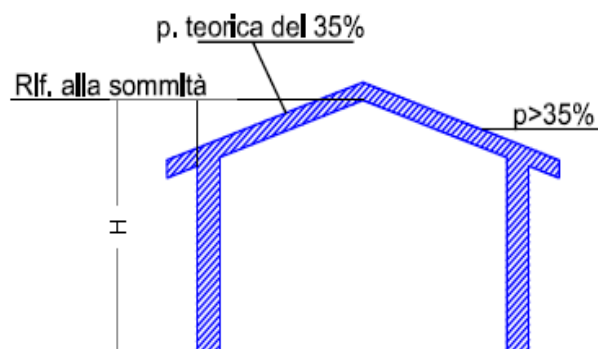
COPERTURA ARRETRATA

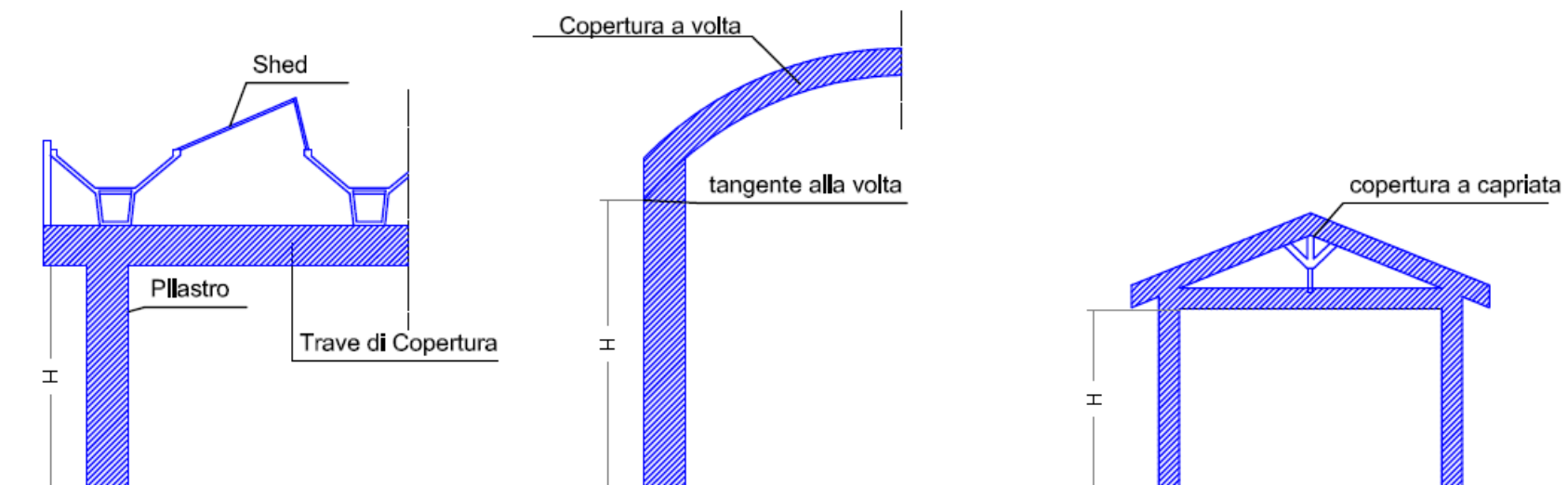


FACCIATA CON ALTEZZE DIVERSE

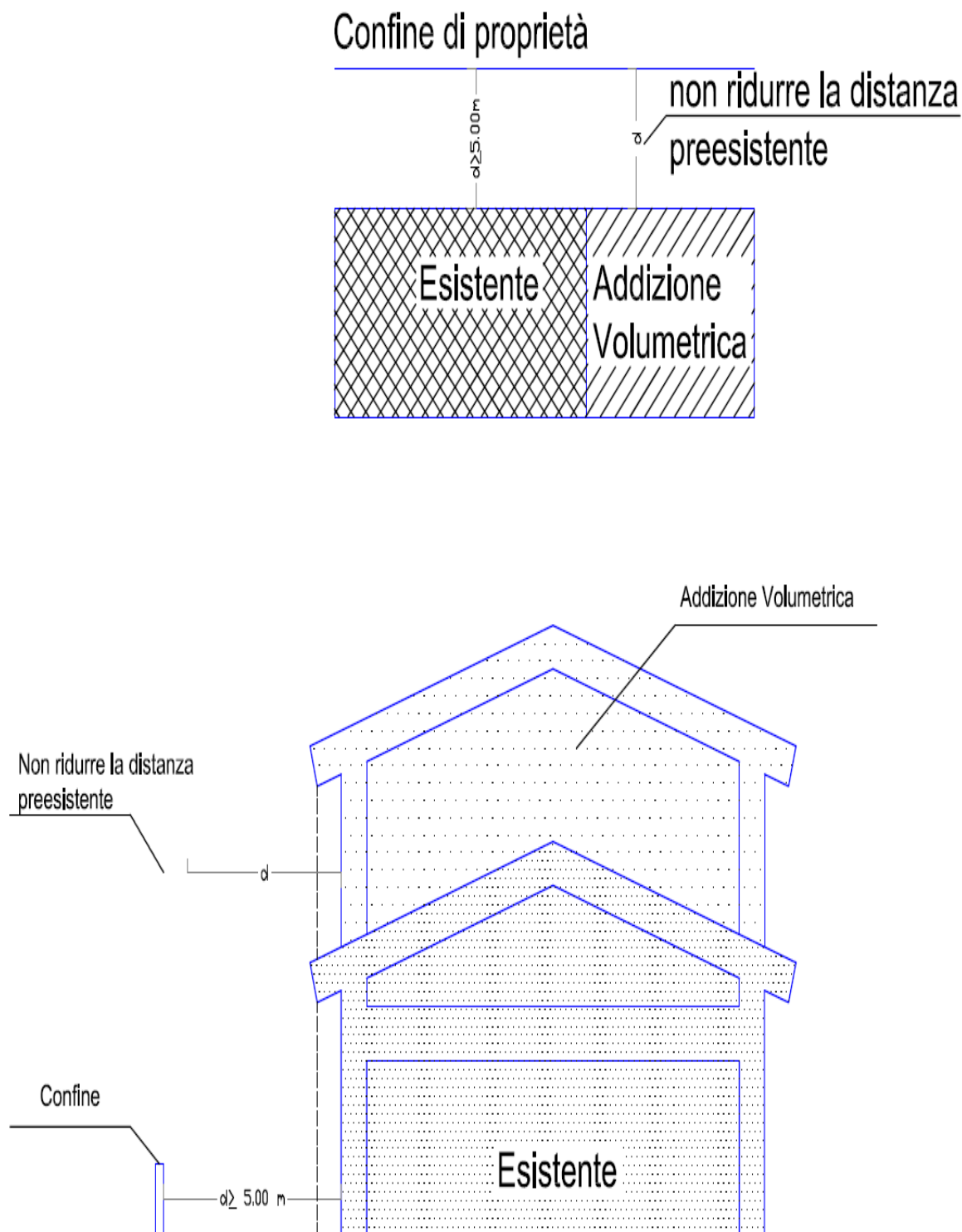


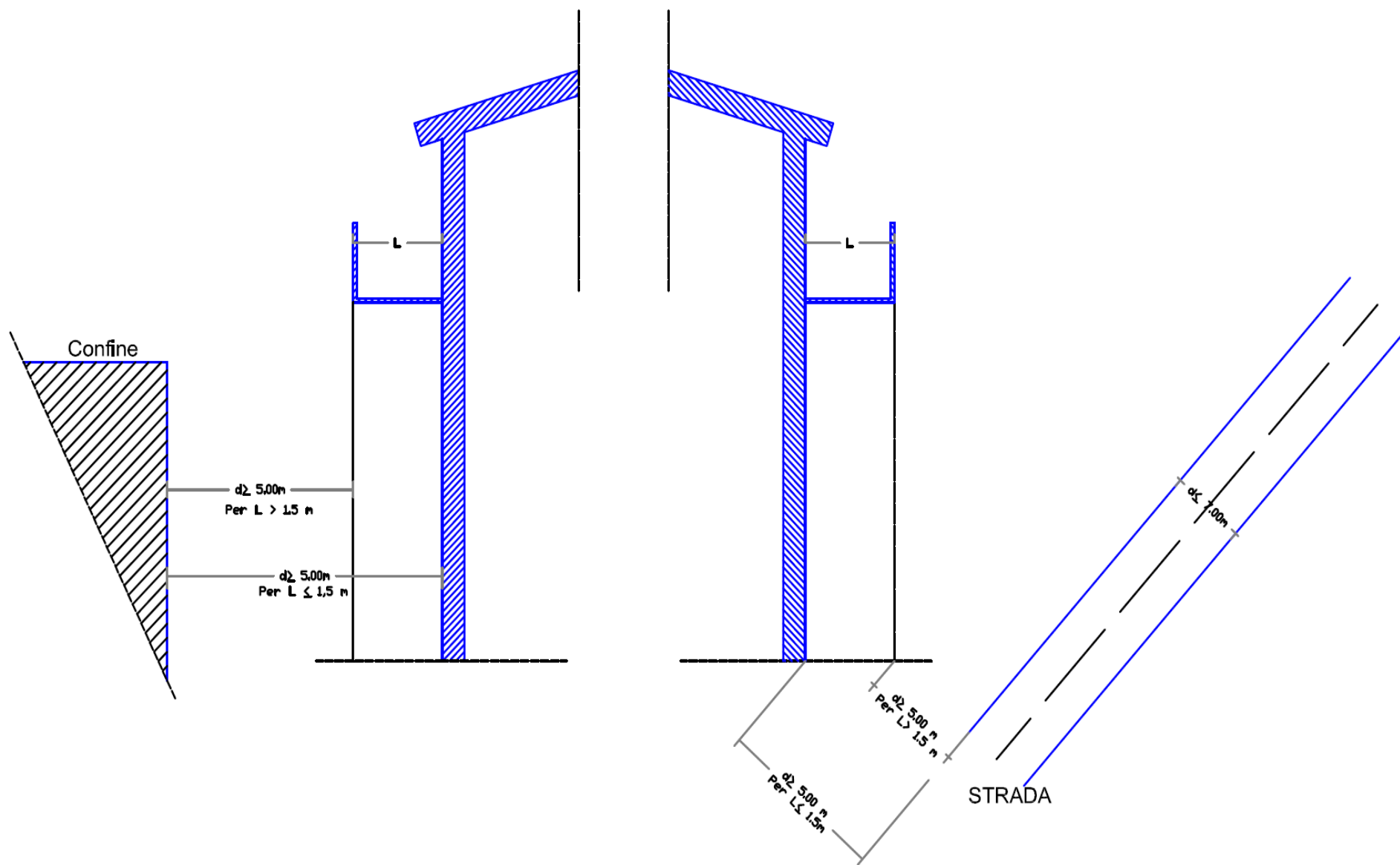
COPERTURA CON PENDENZA >35%

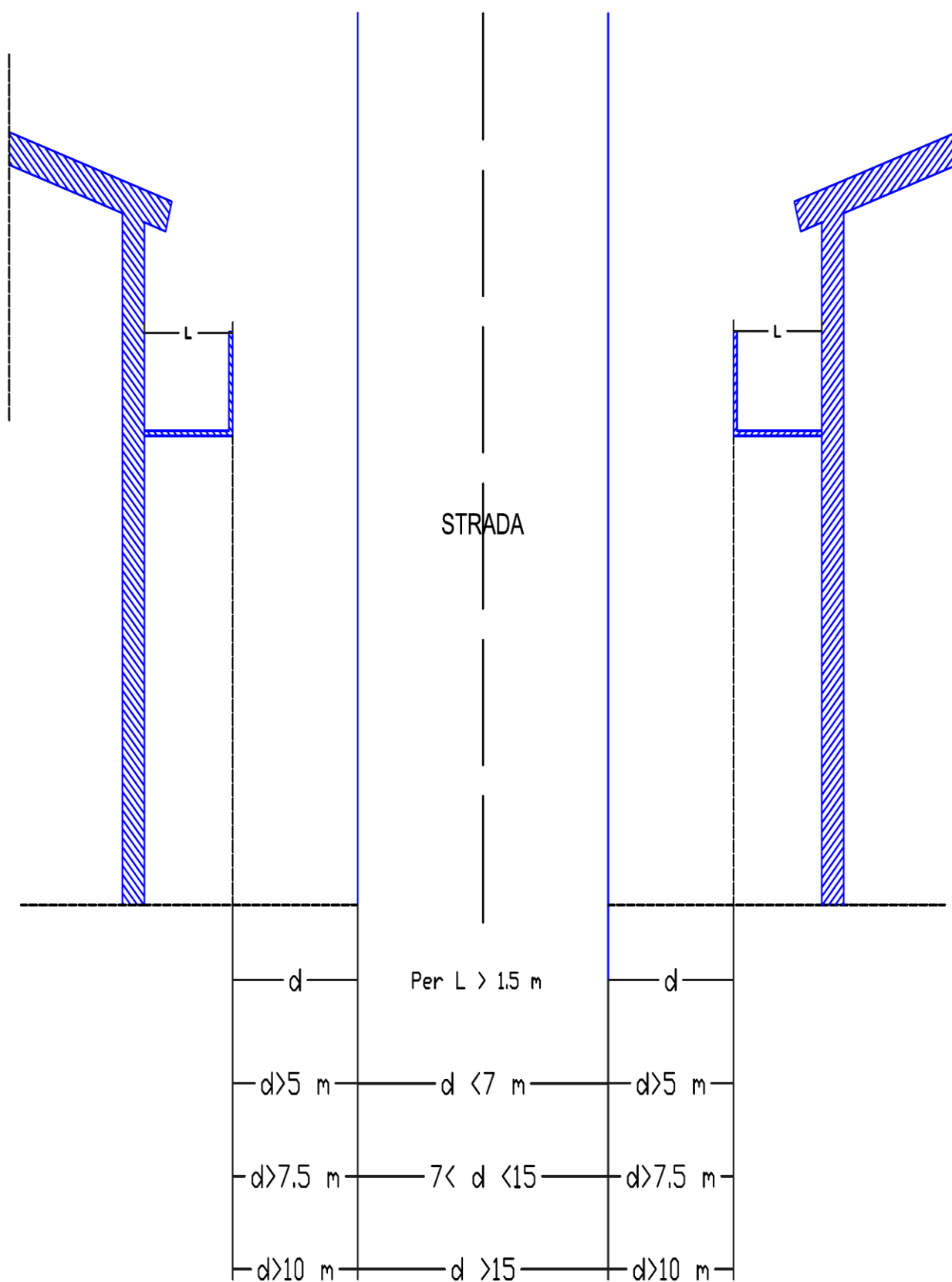




ALLEGATO “B”: DISTANZE MINIME DAI CONFINI E DALLE STRADE







ALLEGATO “C”: PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

ZTO	Lm	Rc	IF	IF zone agricole		IT	SI	SC	SC/ST	Sp	Sp	Hmax	Ds	Dc	De	lv	Abeq	lp	STANDARD in S/			Piani fuori terra
				abitazioni	pertinenze														Sap	Q.ta	Tipo	
	mq	%SF	mc/mq	mc/mq	mc/mq	mc/mq	%ST	%ST	%	%SI	%SF	m	m	m	m	mc/ab	n	n/SUL	mq	mq/ab		n.
B (1° fascia)	300	25%	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	10,50	-	5,00 / aconfine	10,00	-	-	-	-	-	-	3
B (2° fascia)	500	15%	1,5	-	-	-	-	-	-	-	25%	10,50	-	5,00 / aconfine	10,00	-	-	-	-	-	-	3
B2	500	20%	1,2	-	-	-	-	-	-	-	30%	8,50	5,00	5,00 / aconfine	10,00	-	-	-	-	-	-	2
C / C1 (comparti)	-	-	-	-	-	0,75	60%	40%	40%	35%	-	8,50	6,00	5,00	10,00	100	da calcolo	2 per ogni 100mq di SL	da calcolo	18	FzAP/AV	2
C / C1 (Lotti)	-	30%	1,0	-	-	-	-	-	-	-	25%	8,50	6,00	5,00	10,00	-	-	2 per ogni 100mq di SL	-	-	-	2
C2 (ST < 3.000 mq)	-	20%	0,85	-	-	-	-	-	-	-	25%	8,50	6,00	5,00	10,00	-	-	2 per ogni 100mq di SL	-	-	-	2
C2 (ST > 3.000 mq)	-	-	-	-	-	0,65	60%	40%	40%	40%	-	8,50	6,00	5,00	10,00	120	da calcolo	2 per ogni 100mq di SL	da calcolo	22	FzAP/AV	2
D1	(1)	45% (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 (3)	5,00	7,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-
D2	(1)	30% (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 (3)	5,00	7,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-
E	(4)	-	-	0,03	0,07	-	-	-	-	-	-	7,50 (3)	CdS	5,00	10,00	-	-	-	-	-	-	2
	(1)	15%	-	-	-	1,2						8,50	CdS	10,00	10,00							
E1	5.000	-	-	0,03	0,07	-	-	-	-	-	-	7,50	5,00	5,00	10,00	-	-	-	-	-	-	2
	5.000	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	5,00	20,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-
E2	vedi NtA																					
E3	vedi NtA																					
E4	5.000	-	-	0,03	0,07	-	-	-	-	-	-	7,50 (3)	CdS	5,00	10,00	-	-	-	-	-	-	2
	10.000	5%	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	CdS	20,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-
E5	20.000	-	-	0,003	0,07	-	-	-	-	-	-	7,50 (3)	CdS	5,00	10,00	-	-	-	-	-	-	2
	30.000	-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	CdS	20,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-
E6	vedi NtA																					
ET	(4)	-	-	0,03	0,07	-	-	-	-	-	-	7,50 (3)	CdS	5,00	10,00	-	-	-	-	-	-	2
	(1)	25%	0,25 - 0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50 (3)	CdS	5,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-
Ebr	(4)	-	-	0,1	0,07	-	-	-	-	-	-	7,50 (3)	CdS	5,00	10,00	-	-	-	-	-	-	2
	(1)	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50 (3)	CdS	5,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-
F	vedi NtA																					

- (1) il lotto minimo di intervento coincide con la superficie aziendale esistente o di progetto e comunque con la superficie necessaria per l'attuazione dell'intervento
- (2) calcolato in rapporto al lotto di intervento
- (3) ad eccezione di silos, camini e volumi tecnici da documentare
- (4) il lotto minimo coincide con la superficie agricola necessaria per l'attuazione dell'intervento;

ALLEGATO D

1



Biological Wine
Innovative Environment

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE



Sommario

PREMESSA.....	5
Il geodatabase del Paesaggio dei comuni BLOWINE del Sannio	6
Introduzione	7
TITOLO I - Disposizioni generali	12
Art. 1 – Oggetto e finalità	12
Art. 2 – Ambito di applicazione e destinatari	12
Art. 3- Organi preposti all’espletamento del servizio di polizia rurale.....	12
Art. 4 – Limiti generali e ordinanze	12
Art. 5 - Pulizia e gestione dei terreni incolti	13
Art. 6 - Divieto di abbandono dei rifiuti.....	13
Art. 7 - Divieto di ingresso nei fondi altrui.....	13
Art. 8- Salubrità dei Prodotti agricoli, loro derivati ed incentivazione dei mercati rionali.....	13
Art. 9 - Sanzioni.....	14
Titolo II - Ambiti rurali edificati, Salvaguardia del Bosco, Boschetti e siepi, Gestione Potature e Biomasse, Relitti Rurali, Ambiti rurali particolari	14
CAPO I- EDILIZIA RURALE	14
Art. 10 – Definizioni	14
Art. 11 - Norme generali.....	14
Art. 12 - Requisiti generali dei ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare o ad animali da affezione	15
Art. 13 – Requisiti generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti intensivi e agricolo - produttivi	15
CAPO II- SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DI BOSCO, BOSCHETTI E SIEPI	15
Art. 14 - Definizione di bosco, boschetto e siepe per definizioni solo rimando legislativo.....	16
Art. 15- Modalità di gestione e taglio del bosco	16
Art. 16- Gestione di boschetti e siepi	16
Art. 17- Alberi monumentali e piante arboree e/o arbustive di pregio	16
CAPO III- GESTIONE POTATURE E BIOMASSE	16
Art. 18- Accensione di sterpaglie o fuochi di pulizia nei fondi agricoli.....	16
Art. 19- Gestione delle biomasse vegetali definizioni solo rimandi legislativi	17

Art. 20– Sanzioni.....	18
CAPO IV- TERRENI INCOLTI O ABBANDONATI	18
Art. 21- Definizione.....	18
Art. 22- Individuazione dei relitti rurali e relativi elenchi.....	18
Art. 23- Offerte di gestione dei relitti rurali	18
Art. 24- Gestione dei relitti rurali	19
Art. 25 - Usufruttuari ed altri aventi diritto	19
TITOLO III- Tutela delle strade e regime delle acque Sistemazioni agrarie, Modalità di impianto	19
Art. 26– Definizioni	19
Art. 27- Atti vietati sulle strade e loro pertinenze.....	20
Art. 28- Eliminazione di infestanti	20
Art. 29- Distanze per fossi, canali ed alberi	20
Art. 30 - Gestione di fossi e canali privati.....	20
Art. 31- Deflusso delle acque.....	22
Art. 32 - Scarico nei fossi	22
Art. 33 - Pozzi.....	22
Art. 34 - Distanze di rispetto dalle strade e dalle aree sensibili o specifiche, nell’esercizio delle attività agricole	22
Art. 35- Strade private e vicinali	23
Art. 36- Sistemazioni agrarie e movimenti di terra	23
Art. 37- Disposizione delle colture.	25
Art. 38 - Frane o altri dissesti.....	26
Art. 39- Sanzioni	26
TITOLO IV- Uso e gestione Prodotti Fitosanitari.....	26
Art. 40 - Definizioni.....	26
Art. 41 - Campo di applicazione.....	27
Art. 42 - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria	28
Art. 43 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati.....	28
Art. 44- Vendita di prodotti fitosanitari.....	29
Art. 45 - Gestione delle giacenze presso i rivenditori dei prodotti fitosanitari revocati	29
Art. 46 - Acquisto di prodotti fitosanitari	29

Art. 47 - Trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari e dei concimi nelle aziende agricole.....	29
Art. 48- Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica	29
Art. 49 - Adozione delle tecniche di lotta guidata	35
Art. 50 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti	35
Art. 51 - Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti	37
Art. 52 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	38
Art. 53 – Sanzioni.....	38
Art. 54 - Revisione e aggiornamento	38
TITOLO V– Entrata in vigore del Regolamento	39
Art. 55- Entrata in vigore	39
ALLEGATI.....	39

PREMESSA

La provincia di Benevento è una delle aree viticole più importanti del sud Italia e certamente la più importante, per estensione, della Campania, con i suoi 11.000 ettari di superficie vitata, pari al 64% dell'intera superficie viticola della Campania.

La coltivazione della vite è uno dei principali settori dell'attività agricola nella provincia di Benevento tanto per la qualità dei prodotti quanto per il volume di affari e il numero di soggetti impiegati, segnatamente nei comuni di Guardia Sanframondi, Castelvenero, Solopaca, Sant'Agata dé Goti (complessivamente 3022 ha, il 27% della superficie viticola provinciale). Nel territorio di questi Comuni, infatti, la coltivazione della vite, la commercializzazione delle uve e, soprattutto, dei vini hanno contribuito significativamente alla crescita economica delle imprese e della società, nonché alla conoscenza di questo territorio, a livello regionale, nazionale e internazionale. Il fenomeno in questione è recentemente accresciuto di importanza grazie al riconoscimento di *Sannio Falanghina Città Europea del Vino 2019* che accomuna i territori dei Comuni citati oltre a quello di Torrecuso. Tuttavia, la concentrazione di vigneti (ma anche di altre culture di pregio, oliveti e frutteti), che in talune tipologie di paesaggio si approssimano al 70%, come ad esempio in quella dei terrazzi strutturali in Ignimbrite Campana (nei dintorni di Castelvenero) o in quella della Pianura alluvionale della bassa Valle del Calore, comporta inevitabili problematiche ambientali connesse all'uso di fitofarmaci. Tali problematiche necessitano di essere considerate e l'uso dei fitofarmaci (e più in generale degli agrochimici) razionalizzato, al fine di mitigare i loro potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e animale.

L'utilizzazione intensiva della vite, combinata con la morfologia del paesaggio e con la natura dei suoli, determina anche problemi di conservazione del suolo stesso, correlati alla perdita di tale risorsa per erosione, nelle sue diverse forme (diffusa, incanalata, solifluzione e *creeping*, di massa). Tali problemi, particolarmente rilevanti nelle aree più acclivi, necessitano di essere contenuti attraverso adeguati interventi di conservazione biologica (inerbimenti) e/o ingegneristici (sistemazioni idraulico-agrarie), considerato anche che gli effetti dei processi erosivi non rimangono limitati a singoli appezzamenti, ma piuttosto coinvolgono interi versanti.

Crescente è la sollecitazione alle amministrazioni locali da parte di singoli e associazioni per favorire una maggiore attenzione e sensibilizzazione verso la tutela del territorio e la protezione della salute umana, anche attraverso l'intensificazione del controllo sull'uso dei prodotti fitosanitari nel settore agricolo, con l'obiettivo di diminuire il più possibile l'impatto sull'ambiente e assicurare la salvaguardia della salute dei cittadini. Tale richiesta, affiancata dall'esigenza di tendere verso lo sviluppo sostenibile attraverso la tutela della salute umana, la valorizzazione e la difesa del territorio e della biodiversità animale e vegetale, rappresenta un vero e proprio interesse diffuso degno di risposta da parte delle Istituzioni del territorio.

Dunque diversi fattori, quali il riconoscimento di Sannio Falanghina Città Europea del Vino 2019, le recenti variazioni normative nazionali e comunitarie che regolano il settore



agricolo, hanno imposto un cambiamento nel modo di concepire la coltivazione, la produzione e anche la promozione di quel prodotto che è diventato il simbolo di questo territorio. Fondamentale è stata anche l'adozione della Carta Nazionale del Paesaggio - Elementi per una Strategia per il paesaggio italiano (2018), elaborata dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, risultato dei lavori degli Stati Generali del paesaggio, il cui scopo è fornire una visione strategica nella quale la tutela e la valorizzazione del paesaggio rappresentino il volano per garantire uno sviluppo sostenibile: durevole, equo e diffuso attraverso la messa in atto di strategie per governare il paesaggio e promuovere una cultura che lo riconosca come valore primario.

Da qui la visione comune di elaborare un Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale contemperando le necessità di adempiere al modificato quadro normativo nel settore ambientale e urbanistico e l'esigenza di rispondere alle aumentate sensibilità della popolazione per la tutela della salute, in un contesto fortemente contraddistinto dalla diffusione della coltivazione della vite, con l'imperativo di tutelare la salute dei cittadini, il territorio e la biodiversità, e di immettere sul mercato prodotti di qualità eccellente non solo dal punto di vista organolettico e sanitario, ma anche portatori di valori e significati, il consumo dei quali sia legato all'idea di uno sviluppo sostenibile e della promozione piena dell'essere umano. È ferma la convinzione che il rispetto della salute umana e animale, la tutela ambientale, l'impatto controllato sul paesaggio siano elementi costitutivi della qualità e dell'eccellenza e vadano ricercati con grande determinazione.

Il geodatabase del Paesaggio dei comuni BLOWINE del Sannio

La scrittura del Regolamento, soprattutto per gli aspetti riguardanti il controllo fitosanitario e la conservazione del suolo, necessita di un'attenta valutazione e catalogazione della distribuzione della superficie vitata in relazione alle diverse risorse dell'ambiente fisico. Come noto, lo sviluppo di parassiti vegetali e animali della vite è fortemente condizionato dalla specificità micro- e meso-climatica che, a loro volta, risentono in modo rilevante delle caratteristiche fisiografiche e morfometriche del territorio. Analogamente, il rischio di perdite di suolo per erosione è strettamente correlato alla pendenza e alla lunghezza dei versanti, alla natura dei suoli e alla intensità e frequenza delle piogge, oltre che alla copertura del suolo. La fisiografia e la morfometria determinano, inoltre, la propensione all'accumulo di acqua nei suoli e all'inondazione.

Per rispondere a tali esigenze, o quantomeno a gran parte delle stesse, nell'ambito del progetto BioWine è stata realizzata un'indagine di dettaglio che ha portato alla cartografia: a) della superficie vitata; b) delle principali variabili morfometriche (quota, pendenza, esposizione, insolazione, indice topografico di umidità); c) del rischio di erosione connesso alle caratteristiche morfometriche. Le conoscenze riguardanti la morfometria, combinate con quelle riguardanti la fisiografia e la litologia, hanno quindi portato alla realizzazione di una Carta del Paesaggio del territorio BioWine del Sannio, a tre differenti livelli gerarchici, Sistema, Sottosistema e Unità di Paesaggio, assimilabili,

rispettivamente, a Macro-zone, Zone e Sottozone di produzione viticola. In accordo con quanto realizzato da altri partner del progetto BioWine (Comuni dell'Area Conegliano-Valdobbiadene), la cartografia dei Sistemi (Macro-zone), dei Sottosistemi (Zone) e delle Unità di Paesaggio (Sotto-zone), rappresenta un elemento cruciale per l'adozione di approcci di gestione viticola che riflettano la specificità degli elementi naturali del paesaggio del territorio BioWine del Sannio, oltre che per identificare le varie tipologie di vino in relazione all'area di coltivazione della vite.

Le caratteristiche morfometriche del paesaggio sono state correlate alle variabili climatiche, in particolare alle temperature, per produrre Carte dei parametri climatici di maggiore rilevanza in viticoltura (Indice di Huglin, differenziali termici, ecc.).

Tutte le informazioni acquisite e cartografate sono state organizzate in un Geodatabase digitale, messo a disposizione delle Amministrazioni Comunali. Un Geodatabase è, in termini semplici, la collezione di un insieme di dati geografici (nel nostro caso riguardanti il Paesaggio) in formato digitale georeferito (vettoriale: Esri Shapefile; raster), facilmente consultabili, estraibili e aggiornabili. Oltre che per la comprensione rapida delle caratteristiche del Paesaggio rurale (quello viticolo in particolare) utili alla stesura del Regolamento, esse potranno essere facilmente estratte ed utilizzate dai tecnici (agronomi, geologici, ingegneri, architetti, ...) – operando in ambiente GIS commerciale (es. Esri ArcGis) od open source (es. QGis) – nella fase di applicazione del regolamento stesso, ma anche da singoli produttori o loro associazioni, enti vari, per attività agricole ed extra-agricole che implicano la conoscenza delle risorse fisico-ambientali del territorio in questione, al di là di quelle strettamente inerenti al progetto BioWine.

Le informazioni contenute nel Geodatabase (in formato vettoriale e raster) del territorio BioWine del Sannio sono state elaborate, in ambiente GIS, per una rappresentazione Cartografica (formato jpg) dei diversi elementi del paesaggio investigati, riportata in Allegato A alla presente proposta di regolamento.

Introduzione

Dai dati estratti dal geodatabase emerge che, come già detto in premessa, nel territorio BioWine del Sannio la superficie vitata occupa complessivamente 3021 ha (Tab. A), pari al 27% della superficie vitata provinciale¹. Castelvenere è il Comune più vitato in assoluto (1018 ha), ma anche quello che maggiormente contribuisce al totale della superficie vitata del territorio BioWine del Sannio (33.7%). La saturazione viticola in questo comune è molto elevata (66.4%). Seguono, Guardia Sanframondi (984 ha di vigneto, 32.6% della superficie vitata del territorio BioWine del Sannio; 47.2% del territorio comunale); quindi Solopaca (797 ha; 26.4% e 25.7%) e, infine, Sant'Agata de' Goti (222 ha; 7.4%; 3.5%).

¹ La superficie vitata è valutata secondo quanto riportato nella Carta dell'Utilizzazione Agricola dei Suoli della Campania, in scala di minore dettaglio rispetto a quella realizzata per i comuni BioWine, ma comunque di buona attendibilità.



Tab. A– Distribuzione della superficie vitata tra i Comuni del territorio BioWine del Sannio Beneventano.

Superficie vitata	ha	%	
		sup. vitata dell'area	Sup. vitate del terr. Comunale*
Castelvenere	1018	33.7	66.4
Guardia Sanframondi	984	32.6	47.2
Solopaca	797	26.4	25.7
Sant'Agata de' Goti	222	7.4	3.5
Totale	3021		

*Saturazione viticola. Fonte: dati elaborati dal Dott. A. P. Leone, ISAFOM-CNR.

Dai dati riportati nella Tabella 1 emerge chiaramente il forte impatto della viticoltura sui territori dei comuni telesini. Tuttavia, va sottolineato che la saturazione comunale dei vigneti è alta anche per il territorio di Solopaca, se si considera che gran parte dello stesso è occupato da superficie boschiva, mentre la rimanente parte agricola è soprattutto rappresentata da vigneti.

L'elevata concentrazione di vigneti nei predetti comuni, evidenzia la rilevanza economica del settore viti-vinicolo ma, al tempo stesso, il potenziale impatto della coltivazione della vite sull'ambiente e sulla salute umana e animale. A ciò si aggiunga che, soprattutto nel territorio comunale di Guardia Sanframondi, alla coltivazione della vite è associata quella di un'altra coltura di pregio come l'olivo, con tutti i vantaggi (produttivi) e gli svantaggi (ambientali) che ne conseguono. Non trascurabile è la coltivazione dell'olivo anche a Solopaca e a Castelvenere.

L'analisi dei dati riportati in Tabella 1 porta ad affermare che la viticoltura a Sant'Agata de' Goti gioca un ruolo molto marginale, sia per gli aspetti produttivi, sia per quelli ambientali, nel contesto del territorio BioWine del Sannio. In effetti, se da un lato la coltivazione della vite in questo territorio Comunale è limitata, dall'altra è nota la grande qualità e specificità dei vini che in esso si producono. Per quanto riguarda l'impatto ambientale, se da un lato quello della viticoltura è trascurabile, per estensione, dall'altro quelli dell'olivicoltura e della frutticoltura sono degni di considerazione. Oliveti e meleti (di mela Annurca, in particolare) sono vastamente diffusi sul predetto territorio. Ed allora, anche a Sant'Agata, il problema della gestione oculata dei fitofarmaci si pone come una condizione essenziale, in un'ottica di salvaguardia dell'ambiente e della salute.

Per quanto riguarda gli aspetti morfometrici, il territorio BioWine del Sannio si sviluppa in gran parte a quote comprese tra i 27 e i 200 m s.l.m. (Tab. B). È dunque una viticoltura prevalentemente di bassa collina e di pianura. La quota è un elemento importante del *terroir*, per la sua influenza indiretta sulla fisiologia della vite e sulle caratteristiche



compositive dei vini, attraverso la sua azione sulle temperature (min., max, differenziali termici, indici bioclimatici).

Tab. B – Distribuzione della superficie vitata per fasce altimetriche.

	Fascia altimetrica (m slm)	ha	% sup. vitata territorio BioWine
Pianura	27 - 100	1098.7	36.1
Bassa collina	100 - 200	1554.3	51.4
	200 - 300	277.3	9.2
Media collina	300 - 400	83.6	2.8
	400 - 500	8.9	0.3
Alta collina	500 - 700	8.4	0.3

Fonte: dati elaborati dal Dott. A. P. Leone, ISAFOM-CNR.

Le pendenze prevalenti (70.8%) dei vigneti del predetto territorio (Tab. 3) sono inferiori al 14%, soglia al disotto della quale è associato un rischio di erosione assente o diffusa-moderata. Considerato quanto riportato di norma in letteratura specializzata, per pendenze inferiori al 14-15% sono possibili sistemazioni dei vigneti a rittochino, largamente diffuse nel Sannio. Tuttavia, esperienze tecniche e scientifiche in quest'ultimo territorio rivelano che perdite di suolo, ancorché non rilevanti, si verificano anche in aree con pendenze superiori al 4-5%, che rappresentano circa il 36,7% del territorio BioWine del Sannio. Per tali aree è dunque consigliabile adottare tecniche di conservazione del suolo (inerbimenti, eventualmente combinati con sistemazioni idrauliche) per mitigare le perdite di suolo per erosione. Tale esigenza è oggi maggiormente sentita, considerati gli effetti fortemente impattanti delle precipitazioni intense, frutto dei cambiamenti climatici, che sempre più caratterizzano il territorio in esame (ma più in generale l'intero pianeta).

Poco meno del 20% del territorio BioWine del Sannio è comunque potenzialmente interessato da processi di erosione incanalata moderata e circa il 9% da erosione incanalata forte e diffusa e da soliflussioni e/o *creeping* (Tab. C). Per queste aree è essenziale adottare tecniche di conservazione del suolo, sia biologiche (inerbimento) che ingegneristiche (sistemazioni idrauliche agrarie).

Tab. C – Rischio di erosione in relazione alle pendenze.

Pendenza %	Rischio di erosione**	ha	% sup. vitata territorio BioWine
< 14	Assente o diffusa moderata (<i>sheet erosion</i>)	2114.8	70.8
14 - 21	Incanalata moderata (<i>rill erosion</i>)	559.6	19.2
21 - 35	Incanalata forte (<i>gully erosion</i>) o diffusa forte o solifluzione e/o <i>creeping</i>	268.4	8.9
> 30	Di massa: per crollo, scivolamento e scoscendimento	33.4	1.1

** da Costanti et al., 2006, mod.

La valutazione del rischio di erosione basata sulla sola conoscenza delle pendenze, ancorché utile, necessita di essere di volta in volta valutata, a livello di singoli appezzamenti, considerando anche gli altri fattori influenti sul processo erosivo, quali la lunghezza del versante (che è possibile estrarre direttamente dal geodatabase), la natura dei suoli, l'aggressività delle piogge.

La superficie vitata del territorio BioWine del Sannio è in gran parte distribuita tra sei "Zone di Produzione" (Sottosistemi di paesaggio) (Tab. D). Tra queste, la più importante è quella della Pianura alluvionale della bassa valle del Calore, ricadente tra i territori comunali di Guardia Sanframondi, Castelvenere e Solopaca, nella quale vengono coltivati 1171 ha di vigneti, che rappresentano il 38.8% dell'intera superficie vitata del predetto territorio. La saturazione di vigneti in questa zona supera il 70%. Seguono, per importanza, le "zone" a) del *Glacis* di erosione delle Colline argilloso-marnoso-calcarenitiche della bassa valle del Calore, confinato tra i territori comunali di Guardia Sanframondi e Castelvenere; b) delle Aree di raccordo detritico-colluviali dei rilievi montani del Camposauro, riguardante il solo territorio di Solopaca; c) le Superfici di genesi complessa della bassa valle del Calore, riguardanti quasi esclusivamente il territorio di Castelvenere; d) i Rilievi collinari argilloso-marnoso-calcarenitici della media valle del Volturno (o dell'Isclero), interamente ricadenti nel territorio comunale di Sant'Agata de' Goti; e) i Rilievi collinari argilloso-marnoso-calcarenitici della bassa valle del Calore, distribuiti tra Guardia Sanframondi e Castelvenere, nella parte occidentale di questi territori.



Tab. D – Principali “zone” viticole del territorio BioWine del Sannio.

Zona (Sottosistema)	Ha	% sup. vitata territorio BioWine	% zona*
Pianura alluvionale della bassa valle del Calore	1171	38.8	70.6
Glacis di erosione delle Colline argilloso-marnoso-calcarenitiche della bassa valle del Calore	696	23.0	53.3
Aree di raccordo detritico-colluviali dei rilievi montani del Camposauro	398	13.2	36.7
Superfici di genesi complessa della bassa valle del Calore	345	11.4	60.0
Rilievi collinari argilloso-marnoso-calcarenitici della media valle del Volturno (o dell'Isclero)	192	6.4	9.6
Rilievi collinari argilloso-marnoso-calcarenitici della bassa valle del Calore	137	4.5	32.2

Fonte: dati elaborati dal Dott. A. P. Leone, ISAFOM-CNR.

In conclusione, il territorio che interessa i comuni di Guardia Sanframondi, Sant’Agata de’ Goti, Castelvenere e Solopaca presenta un paesaggio in larga parte ancora conservato ed a tipica vocazione agricola caratterizzato da una forte presenza della viticoltura. Proprio la conformazione orografica e le condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli, come sopra evidenziato, hanno favorito lo sviluppo, nell’area, della coltivazione della vite. Diverse sono le varietà di vitigno, quasi esclusivamente di tipo autoctono, che hanno trovato diffusione in queste colline.

Nel corso della trasformazione sia fisica, che sociale ed economica, legata alla vitivinicoltura, questo territorio ha sempre puntato in modo determinante allo sviluppo, anche tecnologico, delle pratiche agronomiche ed enologiche per la produzione di vini di qualità.

Dunque, in questo territorio, le sfide rappresentate dal continuo cambiamento socio-economico hanno sempre determinato uno stimolo a cogliere come opportunità le mutate condizioni.

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il Regolamento intercomunale di Polizia Rurale (di seguito Regolamento), disciplina il Servizio di Polizia Rurale nel territorio di riferimento in materia di coltivazioni, attività agricole e realtà rurale globalmente intesa.
2. Il Regolamento ha la finalità di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione e il rispetto di norme in materia di rango superiore (Comunitarie, Nazionali, Regionali e di altri Enti), indirizzando l'attività agricola al rispetto e alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in ossequio ai principi dello sviluppo sostenibile, del diritto di proprietà, dell'interesse generale del paesaggio, della cultura, della tradizione agraria, consentendo ai prodotti locali (vino, olio, cereali, miele, prodotti ortofrutticoli e zootecnici) di conservare le elevate e tradizionali caratteristiche organolettiche e igienico – sanitarie.

12

Art. 2 – Ambito di applicazione e destinatari

1. Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale.
2. Soggetti destinatari del Regolamento sono tanto i residenti, quanto tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

Art. 3- Organi preposti all'espletamento del servizio di polizia rurale

1. Legittimati a vigilare sull'attuazione del presente Regolamento sono gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Locale, - e le Guardie zoofile così come definite e disciplinate dalla L.R. n. 16/2001 e dalla L.R. n. 3/2019 ss.mm.ii. ciascuno per quanto di competenza. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e del corpo Carabinieri forestali, della regione e della provincia.

Art. 4 – Limiti generali e ordinanze

1. Salvo costituisca pericolo, ciascun conduttore di terreni può usare dei suoi beni per le colture e gli allevamenti di bestiame che ritiene più utili.
2. In caso di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Sindaco ha la facoltà di imporre con ordinanza sindacale le modalità di esercizio delle modalità di conduzione degli allevamenti e delle colture nonché di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione addebitando i costi al trasgressore.



Art. 5 - Pulizia e gestione dei terreni incolti

1. I proprietari, i conduttori, ovvero gli aventi diritto, sono tenuti a conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti e ad effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di fenomeni di erosione e dilavamento, di incendi, emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. I proprietari, i conduttori, ovvero gli aventi diritto, di aree boscate e prati pascoli, sono tenuti ad eseguire gli ordinari lavori di manutenzione e pulizia. Gli interventi devono in ogni caso essere conformi a quanto previsto dalla legislazione forestale e dal Regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8 ss.mm.ii. In caso di inosservanza delle presenti disposizioni il Sindaco può agire a norma dell'art. 4 del presente Regolamento intimando l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili. Il Comune si attiverà per agevolare l'accesso ai fondi eventualmente interclusi.

13

Art. 6 - Divieto di abbandono dei rifiuti

1. È vietato l'abbandono e l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere e anche per esigenze temporanee nel territorio comunale globalmente inteso, a norma dell'art. 192 T.U.A. e relativi obblighi e sanzioni.

Art. 7 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. È fatto divieto di ingresso nei fondi altrui a norma dell'art. 637 c.p.
2. Salvo il vincolo di garantire l'esercizio di eventuali servitù gravanti sul fondo e fatte salve le disposizioni contenute negli artt. 842, 843, 924 cc., il proprietario ha diritto di impedire a terzi l'accesso al fondo e di delimitare lo stesso con fosso, siepe viva o altro stabile riparo purchè non di plastica, nel rispetto della normativa vigente e della Legge Regionale n. 3 del 11 aprile 2019.

Art. 8- Salubrità dei Prodotti agricoli, loro derivati ed incentivazione dei mercati rionali

1. Tutti gli imprenditori agricoli ed allevatori che garantiscono prodotti agricoli e loro derivati secondo un processo sano e controllato come previsto dalla normativa vigente in vigore anche quelli aderenti alle varie reti di imprese attive o che si attiveranno sul territorio, sono incentivati alla vendita di tali prodotti nei mercati rionali ottenendo uno sconto del 80% sul suolo pubblico per la vendita dei prodotti agricoli e loro derivati. I mercati rionali potranno essere localizzati nelle piazze o nei luoghi pubblici centrali di ogni frazione e o contrada dell'intero Territorio comunale.
2. Gli Interessati dovranno fornire all'amministrazione tutta la documentazione attestante il sano processo produttivo, inoltre, dovranno munire tali prodotti di



etichetta attestante la provenienza, la data di raccolta e/o di produzione, la data di scadenza e le modalità di ottenimento degli stessi a norma di legge (da agricoltura convenzionale, integrata o biologica).

3. A norma del DM 20 novembre 2007 nei mercati rionali possono essere venduti solo prodotti di stagione e di provenienza locale.

Art. 9 - Sanzioni

1. Le violazioni delle norme contenute nel Titolo I del Regolamento e nelle ordinanze comportano, per i responsabili, l'obbligo della cessazione immediata dell'abuso e l'applicazione della sanzione amministrativa a norma dell'art. 7 bis D. Lgs. n. 267/2000.

Titolo II - Ambiti rurali edificati, Salvaguardia del Bosco, Boschetti e siepi, Gestione Potature e Biomasse, Relitti Rurali, Ambiti rurali particolari

CAPO I- EDILIZIA RURALE

Art. 10 – Definizioni

1. Per la definizione di strutture agricolo-produttive, di imprenditore agricolo e attività connesse si rimanda alla disciplina contenuta nel Libro V, Titolo II, Capo II del Codice Civile.
2. Per “piccoli allevamenti di tipo familiare” si intendono gli insediamenti aventi come scopo il consumo familiare come definiti dagli strumenti di pianificazione comunale e da DGR Campania n. 771/2012, art. 2.
3. Per la definizione di animale da affezione si rimanda all'art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 28/02/2003.

Art. 11 - Norme generali

1. La realizzazione delle strutture agricolo-produttive e delle cantine è disciplinata dalla legge urbanistica della Regione Campania n. 16/2004 ss.mm.ii. e dalla normativa nazionale vigente.



Art. 12 - Requisiti generali dei ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare o ad animali da affezione

1. I ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare, salvo le norme urbanistiche ed edilizie vigenti a livello nazionale e regionale (PRG/PUC, Piano Paesistico regionale, Piano Parco) e la disciplina prevista dalla DGR n. 4102 del 1992, dovranno rispettare le seguenti distanze minime dai confini di proprietà:
 - 10 metri dagli edifici di terzi;
 - 20 metri dalle strade comunali;
 - 5 metri dai confini di proprietà.
2. I piccoli depositi di letami da animali di bassa corte devono distare almeno 10 metri dai confini di proprietà, devono essere sempre evitate molestie derivanti da odori, insetti ed animali sinantropi.
3. Fatte salve le preesistenze e le norme urbanistiche ed edilizie vigenti, le concimaie e le vasche di raccolta dei liquami devono distare almeno 20 metri dalle case di abitazione e dai confini delle proprietà.

15

Art. 13 – Requisiti generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti intensivi e agricolo - produttivi

1. I fabbricati di nuova costruzione e i recinti costituenti ricoveri zootecnici per l'allevamento intensivo o agricolo-produttivo in connessione con il fondo agricolo, devono essere realizzati a norma della DGR n. 4102/1992 e nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, del benessere animale e della bio-sicurezza.
2. La costruzione dei fabbricati di cui al comma 1 è soggetta ad idoneo titolo abilitativo rilasciato dal Comune, previa approvazione del Piano aziendale da parte dello Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP), parere favorevole dell'Autorità sanitaria competente in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente.
3. L'emissione di odori molesti derivante da impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico o agro-industriale ricadenti in zona agricola, deve essere regolata a norma delle disposizioni contenute nella DGR n. 4102/1992.

CAPO II- SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DI BOSCO, BOSCHETTI E SIEPI



Art. 14 - Definizione di bosco, boschetto e siepe per definizioni solo rimando legislativo

1. Per la definizione di bosco, arboricoltura da legno, boschetti e siepi si rimanda all' art. 2 D. Lgs.227/2001, all'art. 3 D. Lgs n. 34/2018 e al Regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8.

16

Art. 15- Modalità di gestione e taglio del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco, per i mutamenti permanenti della superficie boscata e per i tagli boschivi vale la normativa prevista dalla L.R. n. 11/1996 e dal Regolamento Regionale n. 8/2018 ss.mm.ii.

Art. 16- Gestione di boschetti e siepi

1. La gestione di boschetti e siepi deve essere conforme alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.
2. Nelle aree soggette a vincolo (idrogeologico, ambientale e paesaggistico) l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva autorizzazione da parte degli uffici competenti.

Art. 17- Alberi monumentali e piante arboree e/o arbustive di pregio

1. Gli alberi monumentali e le piante arboree e/o arbustive di pregio sono disciplinate a norma della Legge 14 gennaio 2013 n.10.

CAPO III- GESTIONE POTATURE E BIOMASSE

Art. 18- Accensione di sterpaglie o fuochi di pulizia nei fondi agricoli.

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, è fatto divieto di accendere fuochi nei fondi agricoli.
2. E' consentito l'abbruciamento controllato dei residui vegetali nei periodi non dichiarati a rischio per gli incendi boschivi, che costituisce normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. L'abbruciamento dei residui vegetali deve essere effettuato entro i 250 metri dal luogo di produzione e in piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno. Lo stero è un'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti.



3. Le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale non pericoloso (quali gli sfalci e potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali), così come gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni, non sono qualificabili come rifiuti al ricorrere delle condizioni fissate dall'art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006 così come modificato dalla legge n. 37/2019.
4. In caso contrario, i materiali di cui al punto precedente, al pari dei materiali diversi da quelli di cui al punto precedente, devono essere qualificati come rifiuti urbani (se provenienti da aree verdi, quali giardini pubblici, parchi e aree cimiteriali) o speciali (se derivanti da attività agricole e agro-industriali), ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. e) e comma 3, lett. a). Gli operatori potranno avvalersi, in tal caso, della disciplina sui sottoprodotti.
5. L'abbruciamento dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006 in quantità massima giornaliera di 3 metri steri per ettaro e alle condizioni fissate dall'art. 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006 (non a semplici fini di smaltimento), non costituisce un illecito essendo considerato normale pratica agricola.
6. Qualora non vengano rispettate le condizioni per l'applicazione dei regimi d'eccezione di cui agli artt. 185, comma 1, lett. f) e 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006, nonché nei casi in cui i materiali vegetali non sono inclusi fra le categorie di cui al medesimo art. 185, comma 1, lett. f) (si pensi agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde privato), la combustione sarà sanzionata in via amministrativa (ai sensi dell'art. 255 del d.lgs. 152/2006) laddove riguardi "rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini pubblici, parchi e aree cimiteriali" o in via contravvenzionale (ai sensi dell'art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152/2006) in caso di "rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.”.
7. Trova applicazione il reato di cui all'art. 256-bis del d.lgs. 152/2006 ("Combustione illecita di rifiuti"), punito con la reclusione da due a cinque anni (in caso di rifiuti non pericolosi) o da tre a sei anni (in caso di rifiuti non pericolosi), qualora la combustione riguardi non solo rifiuti vegetali, ma anche altri materiali, quali contenitori di plastica, cavi, polistirolo, etc.
8. L'abbruciamento incontrollato, nei periodi dichiarati a rischio incendio e di forte siccità è sempre vietato.
9. La bruciatura di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammessa, adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.

Art. 19- Gestione delle biomasse vegetali definizioni solo rimandi legislativi

1. Per la definizione di biomassa si rimanda al D. Lgs. n. 28/2011 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da

fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

2. È consentita la trinciatura in campo del materiale di risulta della potatura.

Art. 20– Sanzioni

1. Le violazioni delle norme contenute nel Titolo II del Regolamento e nelle ordinanze comportano, per i responsabili, l’obbligo della cessazione immediata dell’abuso e l’applicazione della sanzione amministrativa a norma dell’art. 7 bis D. Lgs. n. 267/2000.

18

CAPO IV- TERRENI INCOLTI O ABBANDONATI

Art. 21- Definizione

1. Costituiscono terreni incolti o abbandonati (c.d. relitti rurali) i fondi diversi dalle aree edificabili ovvero non pertinenziali ai fabbricati e non utilizzati da almeno tre anni per lo svolgimento delle attività agricole previste dall’art. 2135 c.c.
2. Non possono essere considerati relitti rurali i terreni agricoli tenuti a riposo produttivo, ai sensi delle misure della PAC.

Art. 22- Individuazione dei relitti rurali e relativi elenchi

1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 5 del presente Regolamento, il Comune, a seguito di segnalazione specifica, individua i terreni incolti o abbandonati -anche appartenenti a Enti pubblici e morali.
2. Dei relitti rurali è stilato un elenco approvato dalla Giunta Comunale e aggiornato annualmente. Nell’elenco ciascun fondo è indicato con i soli dati catastali.
3. L’avvenuta inclusione nell’elenco è notificata ai proprietari o agli aventi diritto a norma degli artt. 137 - 151 c.p.c. in materia di comunicazioni e notificazioni.
4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei relitti rurali all’albo pretorio chiunque ne abbia interesse, può presentare le proprie osservazioni alla Giunta Comunale, che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, assume le conseguenti decisioni.

Art. 23- Offerte di gestione dei relitti rurali

1. Decorsi i 90 giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei relitti rurali, i soggetti interessati pubblici e/o privati diversi dal proprietario, possono presentare al Comune una proposta di recupero e valorizzazione di uno o più terreni inclusi nell’elenco, corredata da uno specifico programma di gestione.



2. Il recupero di tali fondi si riferisce al taglio di rovi, arbusti, alberi in eccedenza, e prevede una pulizia con taglio del manto erboso, almeno a cadenza biennale.
3. Il Comune può individuare, anche in collaborazione con altri Enti pubblici, Istituzioni, Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste, Cooperative, Consorzi, eventuali soggetti disponibili ad assumere la gestione dei relitti rurali ai fini del loro recupero e valorizzazione.

Art. 24- Gestione dei relitti rurali

1. Il Comune notifica le proposte di gestione corredate dal relativo programma ai proprietari dei relitti rurali, invitandoli a stipulare un accordo con i soggetti interessati al recupero e valorizzazione dei fondi.
2. Copia del contratto concluso tra il proprietario del relitto ed il soggetto interessato alla sua valorizzazione comprensivo del crono programma, deve essere inviato entro 30 giorni al Comune, che, nel termine di 30 giorni dalla data dell'avvenuto recupero del fondo, accertato sulla base del programma di gestione, cancella il fondo stesso dall'elenco dei relitti rurali.
3. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, il Comune effettua la cancellazione del fondo dall'elenco dei relitti rurali anche nel caso in cui il suo recupero sia effettuato dal proprietario che ottemperi autonomamente.
4. In assenza di richieste di assegnazione, ed a fronte dell'inerzia del proprietario notificato, il Comune può assumere l'iniziativa di individuare, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati i soggetti disponibili ad assumere la gestione dei relitti rurali.
5. I rapporti contrattuali tra gestori e proprietari dei relitti rurali sono regolati dall'art. 45 L. n. 203/1982 sui contratti agrari.
6. Il Comune si attiverà per agevolare l'accesso ai fondi eventualmente interclusi.

Art. 25 - Usufruttuari ed altri aventi diritto

1. Qualora i relitti rurali siano oggetto di usufrutto o di enfiteusi, le disposizioni del presente capo riferite ai proprietari si applicano anche ai titolari di tali diritti.

TITOLO III- Tutela delle strade e regime delle acque Sistemazioni agrarie, Modalità di impianto

Art. 26– Definizioni

1. Per le definizioni di strada e confine stradale si rimanda agli artt. 2-3 D. Lgs. n. 285/1992 ss.mm.ii.



Art. 27- Atti vietati sulle strade e loro pertinenze

1. Per gli atti vietati sulle strade e loro pertinenze si rimanda all'art. 15 D. Lgs. n. 285/1992 ss.mm.ii.
2. In occasione di manifestazioni di qualsiasi genere, gli organizzatori devono, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate (strade, aiuole, prati, alberi) a seguito delle operazioni condotte, e alla rimozione dei rifiuti eventualmente abbandonati dai partecipanti lungo i percorsi utilizzati.

20

Art. 28- Eliminazione di infestanti

1. Tutti i proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali e comunali, sentieri e scalinate soggette a pubblico transito hanno l'obbligo di provvedere, a proprie spese, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e si riversano in carreggiata stradale, sentieri o scalinate e di provvedere per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivati dalla potatura. Ai proprietari confinanti le strade si applicano altresì l'art. 29 ss. D. Lgs. n. 285/1992 ss.mm.ii.
2. È possibile usare gli erbicidi consentiti dalla legge ad esclusione del glifosate.

Art. 29- Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Chi vuole scavare fossi o canali o vuol piantare alberi presso il confine è tenuto a osservare gli artt. 891 ss. c.c.
2. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza dell'Ente di Bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti dell'Ente stesso.
3. Qualora alberi, ramaglie, terriccio, residui delle potature o altro, per effetto delle intemperie, del vento o altra causa, vengano a cadere, dai fondi privati, sul piano stradale di uso pubblico, i proprietari e/o i conduttori sono tenuti al ripristino dell'area nel più breve tempo possibile. In caso di inadempienza i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione sono addebitati oltre all'eventuale sanzione.

Art. 30 - Gestione di fossi e canali privati

1. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e impluvi naturali.
2. I proprietari o conduttori dei fondi possono modificare la struttura ed il percorso di fossi, canali o impluvi naturali esclusivamente in presenza di una segnalazione (SCIA) da trasmettere al Comune.



3. La segnalazione di cui al comma 2 deve essere corredata dalla seguente documentazione elaborata da tecnico abilitato che potrà usufruire del materiale reso disponibile nel Geodatabase BioWine del comune:
 - a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
 - b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - c) progetto dell'opera;
 - d) idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
 - e) tempi di realizzazione dell'opera.
4. Nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, qualora l'intervento proposto rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque termine è comunicato al proprietario il provvedimento di rigetto della stessa.
5. I proprietari e conduttori dei fondi e gli aventi diritto sono responsabili del razionale utilizzo e della sistemazione idraulica dei propri terreni, al fine di non pregiudicare l'efficienza del sistema di scolo e di difesa idraulica. In particolare sono tenuti a:
 - garantire la continuità idraulica della rete di scolo;
 - mantenere i volumi di invaso disponibili eventualmente compensandoli con nuovi volumi;
 - evitare la compattazione delle superfici coltivate;
 - evitare arature nella direzione di massima pendenza del fondo qualora arrechino pregiudizio al sistema idraulico.
6. I proprietari, i conduttori e gli aventi diritto dei terreni sono tenuti a osservare le disposizioni contenute nel R.D. 368/1904 art. 140 che si ritiene interamente recepito e applicabile nel territorio comunale, e nel Libro III, Titolo VI del Codice Civile.
7. Lungo entrambi i lati dei canali o corsi d'acqua pubblici vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza: almeno metri 1,5 per i corsi d'acqua, canali ricettori finali e principali, almeno metri 1,5 per i canali secondari misurati dal ciglio della sponda o dal piede esterno dell'argine. Le fasce sono riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Il comune indica i corsi d'acqua principali come da classificazione regionale o del Consorzio di Bonifica.
8. Le fasce di rispetto, di cui al comma 7, possono essere interessate solamente da colture erbacee salvo usi e consuetudini locali e disposizioni diverse quali fasce tampone o (D.M. n. 30125/2009 ss.mm.ii.). La fascia della larghezza di 1,5 metri decorrente i canali di cui sopra non deve essere interessata da alcuna lavorazione meccanica.
9. Il personale e i mezzi operativi incaricati alla sorveglianza e alla manutenzione e gestione del sistema di scolo pubblico possono accedere alle proprietà private e alle fasce di rispetto sopra definite per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.
10. A chi impedisce l'ingresso disciplinato dal comma 9 si applica la normativa in materia di responsabilità civile di cui agli artt. 2043 ss. c.c. e 1218 ss. c.c.

Art. 31- Deflusso delle acque

1. Lo scolo delle acque è disciplinato dall'art. 913 c.c. e dal comma 5 art. 30 del presente Regolamento.

22

Art. 32 - Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D. Lgs. 152/2006 Parte III, Sezione II, Titolo III e s. m. i.) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline, nei fossi aziendali e interaziendali e nei canali di scolo.

Art. 33 - Pozzi

1. Per la trivellazione di pozzi ad uso irriguo o domestico vale quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 830 del 28/12/2017. In particolare per tali opere, come per le derivazioni dai corsi d'acqua superficiali o da sorgenti, va avanzata richiesta di concessione alle autorità competenti.

Art. 34 - Distanze di rispetto dalle strade e dalle aree sensibili o specifiche, nell'esercizio delle attività agricole

1. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con le strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio della strada, in modo che la terra lavorata non invada la pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale salvo altre disposizioni di legge.
2. I filari dei vigneti, degli oliveti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto o reimpianto, provvisti di pali di sostegno e di tiranti, disposti sia parallelamente che perpendicolarmente dalle strade ad uso pubblico devono essere posti a una distanza non inferiore a metri 1.00 dal bordo esterno del confine stradale se il filare è perpendicolare alla strada, a metri 1.00 se il filare è parallelo.
3. I filari di vigneti, uliveti e altri fruttiferi di nuovo impianto o reimpianto, o altre coltivazioni con necessità di trattamenti fitosanitari ancorché non provvisti di pali di sostegno e tiranti, adiacenti alle aree sensibili, o specifiche ad esclusione delle strade e i corsi d'acqua (Cfr. Titolo IV, "Uso e Gestione Prodotti Fitosanitari") devono mantenere una distanza dalle citate aree di almeno 10 metri lineari. La distanza può essere ridotta nei seguenti casi:



- metri 5 qualora sia interposta una siepe o fascia alberata costituita da varietà autoctone con precoce formazione fogliare (solo piante a foglie caduche) in grado di trattenere eventuale deriva da prodotti fitosanitari;
 - metri 5 qualora l'irrorazione avvenga con sistemi che evitino la formazione di deriva quali macchine a tunnel con recupero o manualmente con lancia a mano a bassa pressione, dall'esterno verso l'interno del primo filare.
4. Le distanze di cui al comma 3 del presente articolo, vengono raddoppiate in adiacenza ad aree particolarmente sensibili (Cfr. Titolo IV Gestione ed uso Prodotti Fitosanitari).
 5. Qualora in prossimità di aree coltivate venga attivato un intervento edilizio di iniziativa pubblica o privata con caratteristiche di area sensibile o specifica, il proponente dovrà costituire al limite della proprietà titolare dell'intervento in conformità alle normative vigenti, una siepe o fascia alberata costituita da varietà con precoce formazione fogliare per preservare le pertinenze da accidentale deriva da prodotti fitosanitari.

Art. 35- Strade private e vicinali

1. I proprietari dei fondi, o i loro aventi causa, serviti da strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo nonché mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza e sviluppo.
2. Per le strade vicinali trova applicazione l'art. 825 c.c. Le strade vicinali di uso pubblico, essendo assimilate dall'art. 2 del D. Lgs. 285/1992 alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche.

Art. 36- Sistemazioni agrarie e movimenti di terra

1. Per le ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie, la segnalazione (SCIA) dell'intervento deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, anche al Servizio Forestale Regionale, corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati che potranno avvalersi delle informazioni contenute nel Geodatabase del progetto BioWine:
 - a) progetto dell'opera comprensivo di relazione tecnica generale dell'intervento, rilievi topografici corredati di piani quotati a curve di livello, sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell'ambito di intervento ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
 - b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - c) relazione geologica-geotecnica e relazione di compatibilità idraulica;
 - d) relazione agronomica con una specifica descrizione delle caratteristiche dei suoli presenti nell'area e delle misure che si prevede



- di attuare per garantire la ricomposizione delle caratteristiche dei suoli stessi anche con riferimento alle misure compensative forestali;
e) eventuale relazione paesaggistica per i Beni Ambientali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
f) eventuale V. Inc. A per aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000.
2. Le movimentazioni di terreno svolte nell'ambito delle attività agricole si distinguono in:

- a) attività ordinarie svolte normalmente dall'agricoltore, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, affinché il fondo nel quale insistono delle colture agricole mantenga la propria funzionalità, quali:

- aratura e altre lavorazioni del terreno funzionali alle operazioni colturali;
- sostituzione di singole viti, olivi o altre piante arboree;
- sostituzione di tutori all'interno dei vigneti o altri arboreti;
- pareggiamento dei terrazzamenti nelle aree collinari;
- sistemazione di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti;
- ogni altra attività che possa rientrare in questa categoria.

Per le suddette attività ordinarie non viene richiesta la presentazione di alcuna comunicazione ovvero documentazione.

Nelle aree non soggette a vincolo idrogeologico o paesaggistico ambientale, il semplice impianto di arboreto/vigneto viene considerato intervento ordinario inerente l'esercizio dell'attività agro-silvo pastorale che non comporta alterazioni permanenti dello stato dei luoghi né dell'assetto idrogeologico del territorio. Nel caso di vincolo idrogeologico o paesaggistico-ambientale è prevista la comunicazione preventiva al Comune.

- b) attività di manutenzione agraria, è prevista la possibilità di eseguire sterri e riporti entro spessori non superiori a cm 50 (intesi come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro che di riporto) con riferimento a superfici non superiori a 5000 mq; sistemazione di frane di modesta entità; sostituzione di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti. In ogni caso gli sterri ed i riporti non dovranno andare a modificare l'assetto idrogeologico del terreno. Per le attività di manutenzione agraria si seguono le regole previste dal comma 1.
- c) sistemazioni agrarie che comprendono l'insieme delle attività che vanno a modificare in modo consistente il fondo rustico e conseguentemente il territorio; nella sistemazione è possibile effettuare sterri e/o riporti dei terreni fino ad 1 m. Sono possibili deroghe in eccedenza su aree limitate e per valide motivazioni (sistemazione di frane, necessità di creare un corretto raccordo con

aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2000 mq.

3. Per le attività di sistemazione agraria si seguono le regole previste dal comma 1.
4. Qualora non vi siano compensazioni tra scavi e riporti in sito, dovranno essere seguite le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D. Lgs. n. 152/2006, artt. 185 e 186 ss.mm.ii., DPR n. 120/2017). I lavori potranno essere iniziati seguendo la procedura prevista dal comma 1.
5. Nell'impianto di nuovo arboreto dovranno essere utilizzati dei tutori rispondenti alle seguenti caratteristiche:
 - pali in legno;
 - pali in metallo zincati o tipo corten e similari, colorati in marrone, tondini metallici;
 - pali in cemento colorato in marrone;
 - è vietato l'uso di pali di recupero tipo ENEL, TELECOM, traversine ferroviarie e simili, pali inox o riflettenti.
6. Per gli interventi di manutenzione agraria e di sistemazioni agrarie, qualora ricadenti all'interno dell'ambito soggetto a vincolo paesaggistico – ambientale, dovrà essere richiesta anche l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Art. 37- Disposizione delle colture.

1. Nell'impianto o reimpianto di vigneti, uliveti e arboreti devono di norma essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - se si effettuano movimenti di terra con sterri e riporti deve essere mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario (primi 30/40 cm);
 - con pendenze inferiori al 15% sono possibili tutte le sistemazioni;
 - in collina le sistemazioni dovranno perseguire al miglioramento della gestione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione;
 - la disposizione dei filari di impianto dovrà, ove possibile, seguire le curve di livello;
 - è consentita la disposizione a rittochino o altra disposizione fino a pendenze del 30%, a condizione che si rispettino le pratiche agrotecniche e di sistemazione idraulica finalizzate al contenimento dei processi di erosione;
 - con pendenze tra 31% e 70% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate con un filare per banchina che deve avere larghezza inferiore a metri 2,00 a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario; ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il

ripiano avrà di norma leggera pendenza verso l'esterno per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche.

- oltre il 70% di pendenza è lasciato spazio al bosco, al prato o al pascolo;
- i vigneti storici devono mantenere la sistemazione originaria adeguandosi comunque alle norme relative alle distanze da strade, fossi, confini. Le superfici caratterizzate da terrazzamenti (con muretto a secco, ciglione erboso, gradone, ecc.) devono essere conservate. Tale forma di sistemazione agricola ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo agrario con la formazione di ripiani che consentono il deflusso e la divisione delle acque meteoriche ed il loro ordinato convogliamento verso sbocchi prestabiliti.

2. Al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico – ambientale devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- l'interfilare deve essere inerbito entro 6 mesi dall'impianto dell'arboreto;
- le scarpate devono essere inerbite al momento della loro sistemazione, la copertura vegetale deve essere adatta al sostegno del terreno (specie a partenza rapida, a forte accestimento, semina con sistemi di imbrigliamento, idrosemina) e al contenimento dell'erosione superficiale.

Art. 38 - Frane o altri dissesti

1. In caso di eventi franosi od altri dissesti va fatta segnalazione agli Enti competenti.

Art. 39- Sanzioni

1. Le violazioni delle norme contenute nel Titolo III del Regolamento e nelle ordinanze comportano, per i responsabili, l'obbligo della cessazione immediata dell'abuso e l'applicazione della sanzione amministrativa a norma dell'art. 7 bis D. Lgs. n. 267/2000.

TITOLO IV- Uso e gestione Prodotti Fitosanitari

Art. 40 - Definizioni

1. Per la definizione di Prodotti Fitosanitari (PF) si rimanda al Regolamento CE n. 1107/2009.
2. Per la disciplina delle "macchine irroratrici" si rimanda al DM n. 4847 del 3/03/2015 MIPAAFT.
3. Si definiscono "aree di protezione", le aree sensibili, tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con PF che devono essere preservate dalla contaminazione, quali colture sensibili (per esempio orti familiari), corsi d'acqua,



strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.

4. Si definiscono “aree specifiche”, le aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Reg. CE 1107/2009, art. 3) tra cui parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclopedonali, zone di interesse storicoartistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, verde di rispetto di attrezzature ed impianti, orti urbani e sociali; aree Siti Natura 2000 e le aree naturali protette; aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad esse accessibili.
5. Si indicano, tra le “aree specifiche” frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come particolarmente sensibili, le aree verdi pubbliche e private, i parchi e i giardini pubblici, i campi sportivi, le aree ricreative, i centri sportivi e relative pertinenze, i plessi scolastici di ogni ordine e grado e relative pertinenze, le aree gioco e centri diurni per bambini, le aree adiacenti alle strutture sanitarie, gli orti urbani, gli orti sociali, le piste ciclopedonali, le zone di interesse storico - artistico, paesaggistico e loro pertinenze, le aree cimiteriali e loro aree di servizio adiacenti alla coltura trattata.
6. Si definiscono corpi idrici: i corsi d’acqua superficiali, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali.
7. Sono esclusi dai corpi idrici:
 - a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, qualora risultino prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche presenti temporaneamente;
 - b) adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
 - a) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata.
8. Si definisce deriva da prodotti fitosanitari, il movimento del fitofarmaco nell’atmosfera dall’area trattata verso qualsiasi sito non bersaglio, nel momento in cui viene distribuito.

Art. 41 - Campo di applicazione

1. La presente disciplina si applica a chiunque impieghi sul territorio comunale, per scopi produttivi agricoli e non, i PF, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia.
2. L’utilizzo dei prodotti fitosanitari in aree extra agricole, è regolamentato dal Piano d’azione nazionale (PAN punto A.5.6.1) (art. 6 del D.Lgs. 150/2012, approvato con D.M. 22 gennaio 2014).



Art. 42 - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. È previsto l'obbligo di segnalazione tramite il Comune, all'Ufficio Centrale Fitosanitario della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, in capo a chiunque sia a conoscenza della presenza reale o sospetta degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. La finalità di pubblico interesse di cui al comma 1) rende inapplicabile il segreto professionale.
3. Nei terreni incolti ed abbandonati (relitti rurali) con colture agrarie non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di difesa e devono essere adottate le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi degli organismi nocivi di cui al comma, adottando le seguenti misure di difesa fitosanitaria:
 - a) tutte le colture arboree (vigneti, oliveti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate compreso il portainnesto;
 - b) in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria nei modi e tempi stabiliti dagli specifici decreti emanati dalle autorità competenti (Regione Campania - Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ufficio Centrale Fitosanitario ecc.);
 - c) i trattamenti fitosanitari riferiti al precedente punto b) vanno annotati sul Registro dei trattamenti entro e non oltre 7 giorni dall'esecuzione.

Il Comune si attiverà per agevolare l'accesso ai fondi eventualmente interclusi.

4. È vietato l'uso di prodotti fitosanitari negli ambiti boschivi o sulle siepi salvo apposita autorizzazione dell'Autorità forestale o del competente Ufficio Centrale Fitosanitario della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania.
5. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sul rispetto degli obblighi di difesa fitosanitaria.

Art. 43 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. È vietato l'abbandono nell'ambiente di vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure e le modalità individuate dall'Ufficio Centrale Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.



Art. 44- Vendita di prodotti fitosanitari

1. La vendita di prodotti fitosanitari è regolamentata dal D. Lgs n. 150/2012, artt. 8, 10 e 16 e dal D.M 22 gennaio 2014 – Piano d’Azione Nazionale (PAN), azione A.1. (dettagliati rispettivamente negli allegati I e II del presente Regolamento).

29

Art. 45 - Gestione delle giacenze presso i rivenditori dei prodotti fitosanitari revocati

1. Per la gestione delle giacenze di prodotti fitosanitari revocati presso i rivenditori autorizzati si applica il D. Lgs. n. 152/2006 parte IV e ss.mm.ii. (dettagliato nell’ALLEGATO III del presente Regolamento).

Art. 46 - Acquisto di prodotti fitosanitari

1. L’acquisto di prodotti fitosanitari, è regolamentato dal D. Lgs. n. 150/2012, art. 9 (dettagliato nell’ALLEGATO I del presente Regolamento).
2. I prodotti fitosanitari possono essere acquistati solo presso i rivenditori autorizzati.

Art. 47 - Trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari e dei concimi nelle aziende agricole

1. Per il trasporto dei prodotti fitosanitari e dei concimi e la loro conservazione nelle aziende agricole si fa riferimento alla normativa vigente (ALLEGATO II del presente Regolamento).

Art. 48- Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica

1. A partire dall’entrata in vigore del presente Regolamento, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, devono almeno applicare i principi generali della difesa integrata obbligatoria nel rispetto delle Norme Tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture della Regione Campania² (fermo restando l’esclusione del glifosate), quali:

² Si precisa che le Norme Tecniche sono predisposte e aggiornate periodicamente dalla UOD 500707 in conformità alle “Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture/ difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” approvate dall’Organismo Tecnico Scientifico - Gruppo Difesa Integrata, istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con DM n.4890 del 8.5.2014. Per tali motivi si omette di allegarle al presente Regolamento essendo le stesse disponibili per la consultazione e il download sul sito web dell’Assessorato all’agricoltura della Regione Campania nella sezione dedicata al Servizio Fitosanitario/ Disciplinari di difesa integrata.

- a) applicazioni di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, anche con il supporto di bollettini fitosanitari e agrometeorologici;
 - b) utilizzazione prioritaria dei mezzi biologici di controllo delle popolazioni degli organismi nocivi, laddove disponibili;
 - c) ricorso a pratiche di coltivazione appropriate;
 - d) uso di PF che presentino, ad un'analisi comparativa del loro uso nello specifico contesto territoriale, il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.
2. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari è riservato a personale qualificato munito di certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari.
 3. In virtù dei principi generali di precauzione, di riduzione dei rischi per la salute umana e di salvaguardia ambientale, i PF devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo previsto, nell'assoluto rispetto della normativa comunitaria, nazionale e locale vigente, e comunque in scrupolosa ottemperanza delle modalità descritte in etichetta e nella Scheda di Sicurezza del prodotto fitosanitario.
 4. È vietato l'uso dei prodotti fitosanitari indicati nell'elenco allegato al Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del 29.05.2015 (dettagliati nell'ALLEGATO IV del presente Regolamento).
 5. In via transitoria è consentito l'uso dei PF autorizzati dalle Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture della Regione Campania (fermo restando l'esclusione del glifosate). Obiettivo prioritario del presente Regolamento, a seguito di confronto con tutti i portatori di interesse ed alla predisposizione di linee guida per il territorio di riferimento, sarà quello di pervenire al divieto dell'uso di almeno tutti i PF riportanti in etichetta le seguenti indicazioni:
 - Molto Tossico (T+), Tossico (T) o indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350 e relative combinazioni (H350i), H360, e relative combinazioni (H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd), H370, H372;
 - Nocivo (Xn) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sulla salute dell'uomo (R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68) o indicazioni di pericolo H341, H351, H361 e relative combinazioni (H361d, H361f, H361fd), H362.
 6. Per situazioni straordinarie legate a particolari andamenti meteo climatici con conseguente forte pressione demografica dell'organismo nocivo, potranno essere concesse, con apposita ordinanza sindacale, deroghe al divieto di cui al punto precedente limitatamente per l'impiego dei prodotti classificati Xn R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o riportanti in etichetta indicazioni di pericolo H341, H351 H361 e relative combinazioni (H361d, H361f, H361fd), H362, purchè in conformità alle Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture della Regione Campania, fermo restando che la concessione della deroga in

presenza dei suindicati presupposti dovrà motivatamente dare atto dell'eccezionalità dell'esigenza di ricorrere all'impiego dei suindicati prodotti, considerando le loro caratteristiche di pericolosità e il peculiare ambito di intervento sotto il profilo della presenza antropica.

7. È fatto divieto di effettuare il diserbo totale sul vigneto. È consentito il diserbo sul filare per una larghezza massima di 60 cm.
8. Qualora ne abbiano fatto espressa richiesta, è fatto obbligo avvisare i vicini confinanti prima del trattamento e con le modalità concordate.
9. Per l'utilizzo dei PF si deve sempre fare uso dei previsti DPI che devono essere lavati accuratamente dopo il loro utilizzo o correttamente smaltiti in caso di DPI monouso, secondo quanto indicato nella specifica nota informativa.
10. Per le modalità di manipolazione e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari trova applicazione la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 81/2008.
11. È vietato trattare con PF e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare la deriva della miscela, e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento, con riduzione dell'efficacia del trattamento stesso (sconsigliato trattare con velocità del vento superiore a 2,5-3 metri/secondo, misurata ad un'altezza da terra corrispondente a quella dove si disperde la deriva).
12. Nelle aree di protezione o nelle aree specifiche particolarmente sensibili ovvero nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili è necessario utilizzare prodotti incolore.
13. Durante l'effettuazione dei trattamenti, i prodotti fitosanitari non devono raggiungere le aree di protezione o le aree specifiche particolarmente sensibili ovvero le aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi PF, devono essere effettuati con modalità tali da evitare la deriva.
14. Dal confine delle aree specifiche particolarmente sensibili frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, così come definite all'articolo 40 del presente Regolamento, o in altre aree puntualmente individuate dall'Amministrazione comunale, deve essere garantita una fascia di rispetto non trattata di almeno 5 metri lineari.
15. I trattamenti fitosanitari nelle aree di cui al presente articolo, dovranno essere annotati entro 48 ore sul registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari. La distribuzione di prodotti fitosanitari in zone adiacenti ai plessi scolastici di ogni ordine e grado e relative pertinenze, alle aree gioco nei centri diurni per bambini è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura e comunque, dopo il termine delle lezioni.
16. Nel caso dei trattamenti a colture arboree, in prossimità di aree di protezione o specifiche, la distribuzione deve essere rivolta esclusivamente verso l'interno della coltura nella fascia di 30 metri dal confine delle citate aree, nel periodo dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare. È vietato l'impiego di ugelli operanti ad alta pressione (maggiore di 15 bar) a causa

dell'eccessiva produzione di gocce fini; deve essere privilegiato l'impiego di ugelli di nuova generazione, o meglio del tipo a inclusione d'aria. La dimensione delle aree con prescrizioni può essere ridotta come di seguito indicato in funzione del tipo di attrezzatura utilizzata per l'esecuzione dei trattamenti (vedi Tabelle 1-2):

- a) atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato: nessuna riduzione;
- b) atomizzatore con possibilità di ridurre la portata del ventilatore oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce: 20 metri;
- c) atomizzatore con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli orientabili) e ugelli orientabili: 15 metri;
- d) irroratrice a recupero della miscela non intercettata dalla vegetazione (tunnel): 3 metri;
- e) il controllo delle malerbe per gli eventuali filari nella fascia di 5 metri all'area di rispetto è ammesso solo con procedure meccaniche. Specifiche riduzioni possono avvenire come previsto dal presente comma lettera i);
- f) in caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici o solferine, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine in cui è massima l'umidità relativa dell'aria;
- g) in caso di filari disposti perpendicolarmente ai confini delle aree con prescrizioni adiacenti alle aree specifiche e delle strade deve essere interrotta l'erogazione durante la fase di svolta. Preferibilmente, laddove sia possibile, il trattamento va fatto in entrata piuttosto che in uscita dai filari;
- h) in tutti i casi, dagli edifici di civile abitazione e loro pertinenze, deve essere mantenuta una fascia con divieto di trattamenti fitosanitari a colture arboree a foglie caduche di 5 metri;
- i) per i trattamenti effettuati su colture erbacee e diserbo su banda su colture arboree con irroratrici, si applica una fascia di rispetto non trattata in relazione alle aree sensibili o specifiche, pari a 5 metri lineari; tale ampiezza, ad eccezione dei corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri e le fonti di approvvigionamento idrico, che seguono norma specifica (art. 48 comma 17 e 18 del presente Regolamento), può essere ridotta a 2 metri nel caso di utilizzo di ugelli antideriva a inclusione d'aria e/o a manica d'aria e ausilio di attrezzatura schermata per i trattamenti localizzati su banda. L'uso di ugelli operanti a pressione maggiore di 10 bar è in ogni caso vietato. (vedi Tabella 2).

Tabella 1 - Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in vigneto, uliveto e frutteto esplicitativa dei contenuti di cui al comma 14.

Valori espressi in metri

Tipo di irroratrice	FASCIA DI RISPETTO	
	trattam. al bruno o vegetaz. Ridotta	con vegetazione piena
Atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato	30	20
Atomizzatori con possibilità di ridurre la portata del ventilatore, oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce	20	15
Irroratrici con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli regolabili) e ugelli orientabili	15	10
Irroratrici a tunnel con recupero o manualmente	3	1,5
Irroratrici pneumatiche con testata a cannone	Con restrizioni specifiche	Con restrizioni specifiche
OBLIGO FASCIA NON TRATTATA TUTTE LE ATTREZZATURE - dalle pertinenze di edifici di civile abitazione; (art. 48 comma 14 lett. j); - dalle aree particolarmente sensibili (art. 48 comma 13); - dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri, (art. 48 comma 20)	5	5
Dalle fonti di approvvigionamento idrico (art. 48 comma 21)	Norma specifica	Norma specifica

33

Tabella 2 - Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei diserbanti o altri prodotti fitosanitari in genere (impiego su terreni erbacei e incolti) esplicitativa dei contenuti di cui al comma 14.

Valori espressi in metri

Tipo di irroratrice	FASCIA DI RISPETTO	
	Con terreno nudo	Con vegetazione coprente
Irroratrice a barra con ugelli idraulici a ventaglio e trattamenti localizzati su banda colture arboree	5	5
Irroratrice a barra con ugelli antideriva a inclusione d'aria e/o manica d'aria e ausilio attrezzatura schermata su banda	2	2
OBLIGO FASCIA NON TRATTATA TUTTE LE ATTREZZATURE dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri (art. 12 comma 2)	5	5
Dalle fonti di approvvigionamento idrico	Norma specifica	Norma specifica

17. Nel caso i fondi da irrorare siano delimitati da siepi fitte in grado di trattenere la deriva, o in presenza di barriere fisiche (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) con la medesima funzione, di altezza non inferiore a metri 3, le distanze da rispettare possono essere ridotte fino al 50%.
18. Tutte le attrezzature dovranno essere sottoposte a verifica funzionale periodica presso strutture accreditate dalla Regione ai sensi del Piano d'Azione Nazionale (PAN) e come previsto all'art. 50 comma 7 del presente regolamento. Al

momento dell'acquisto, le attrezzature nuove o usate, devono essere certificate CE e/o ENAMA, in regola con i controlli e le tarature previste, in caso contrario si deve provvedere a immediata verifica funzionale certificata.

19. È fatto divieto eseguire trattamenti da strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica³.
20. Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di linee ferroviarie, strade ad uso pubblico, incluse le piste ciclabili, marciapiedi e parcheggi, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza di irrorazione consentita in funzione dell'attrezzatura utilizzata. L'eventuale filare posto a confine della strada, tale da impedire il passaggio del mezzo agricolo, può essere trattato dall'esterno verso l'interno con lancia a mano a bassa pressione.
21. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza/rientro degli stessi.
22. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali ed altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue sponde e/o argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia di rispetto non trattata di almeno 5 mt lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.
23. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, fermo restando quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA 2018) della Regione Campania (D.G.R. n. 107 del 05.11.2009) e dal Piano Regionale degli Acquedotti (D.G.R. n. 182 del 14.04.2015), i trattamenti fitosanitari nelle "aree di rispetto" possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione, che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 100 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione da acque superficiali.
24. L'irrorazione aerea è vietata, salvo deroghe dalla Regione Campania.
25. Come previsto dall'art. 15 L.R. n. 7 del 29/03/ 2006, n.7, al fine di salvaguardare l'attività dei pronubi sono vietati interventi con agrofarmaci su qualsiasi coltura, spontanea o agraria in fioritura, dall'apertura alla caduta dei petali. Al di fuori di

³ È facoltà dell'Amministrazione comunale individuare puntualmente attraverso specifica deliberazione di Giunta Comunale l'elenco delle strade di pubblico passaggio.

detto periodo, gli stessi interventi sono consentiti solo successivamente allo sfalcio delle vegetazioni sottostanti o vicine se sono in fioritura.

26. La raccolta dei prodotti agricoli deve tassativamente rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari riportati in etichetta.
27. L'utilizzatore professionale deve annotare, nel "Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari", l'utilizzo, in ambito agricolo, extra-agricolo e sulle derrate alimentari immagazzinate, dei prodotti fitosanitari. Il registro va conservato presso l'ente o l'azienda dove si impiegano i prodotti fitosanitari; ha validità annuale e deve essere conservato per almeno 3 anni. Al fine di rendere possibile il puntuale controllo, ogni registrazione relativa all'utilizzo di PF dovrà avvenire entro 7 giorni dal trattamento anche se auspicabile entro le 48 ore; nel caso di trattamenti effettuati da terzisti la compilazione del Registro può essere eseguita dal terzista stesso, che apporrà anche timbro e firma. In alternativa il terzista potrà rilasciare la scheda "E" debitamente compilata da allegare al Registro. Nel caso l'utilizzatore dei PF non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi, dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.
28. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del "Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari", predisposto dalla Regione Campania all'indirizzo web http://agricoltura.regione.campania.it/difesa/files/Allegato_2_Registro.pdf.
29. Sono esonerati dalla compilazione del registro dei trattamenti solo i soggetti che utilizzano i PF esclusivamente in orti, il cui raccolto è destinato all'autoconsumo, o in giardini familiari.
30. Gli enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.

Art. 49 - Adozione delle tecniche di lotta guidata

1. I comuni di Guardia Sanframondi, Sant'Agata de' Goti, Solopaca e Castelvenero, promuovono presso gli enti interessati, il potenziamento delle tecniche di lotta integrata, ritenuto fondamentale per una gestione ottimale dei trattamenti fitosanitari nel rispetto dell'ecosistema nella sua complessità.

Art. 50 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti

1. La preparazione delle miscele nonché le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, sono vietate su vie e



piazze pubbliche o aperte al pubblico nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua, pozzi, fossi e fontane.

2. Durante la circolazione su strada ad uso pubblico, gli atomizzatori devono essere spenti.
3. Il lavaggio delle attrezzature per la preparazione e distribuzione dei PF con particolare riguardo ai serbatoi, deve essere condotto senza causare un'esposizione, anche non intenzionale, dell'ambiente ai prodotti fitosanitari; le acque di lavaggio devono essere raccolte e riutilizzate nei successivi trattamenti.
4. Alla fine di ogni trattamento, eventuali residui della miscela dovranno essere raccolti e riutilizzati sulla stessa coltura. Le acque di lavaggio del serbatoio e dei tubi devono essere aggiunte ai residui oppure lasciate nel serbatoio e riutilizzati sempre su colture per le quali il prodotto è registrato. Ove non dovesse essere possibile riutilizzare la miscela residua e le acque di lavaggio, le stesse devono essere raccolte in adeguati contenitori in materiale resistente agli urti e alle sostanze corrosive, e dovranno essere conferite alle ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. È vietato formare pozzanghere o ristagni nei locali e loro pressi adibiti al lavaggio delle attrezzature.
5. L'approvvigionamento di acqua per il rifornimento del serbatoio delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a evitare qualsiasi immissione di miscele nei corpi idrici o nelle reti degli acquedotti; in particolare è vietato il rifornimento dei serbatoi con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili. L'acqua potabile, in assenza di altra fonte di approvvigionamento, deve essere prelevata da altra cisterna non contaminata da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
6. Per la preparazione della miscela antiparassitaria è preferibile l'utilizzo di acqua piovana.
7. Qualunque siano le cisterne dell'acqua di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori impedendo fenomeni di riflusso nella condotta idrica. Per il rifornimento delle cisterne è ammesso il prelievo da corsi d'acqua solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute in pressione.
8. Il livello di riempimento deve essere tale da non permettere tracimazioni a causa di sobbalzi o dislivelli del terreno. Il bocchettone di carico deve essere provvisto di coperchio a tenuta.
9. I dispositivi "caricabotte" devono essere utilizzati esclusivamente per il caricamento d'acqua dell'atomizzatore; è vietato utilizzare tali mezzi per le operazioni di miscelazione e/o di pulizia.
10. Va inoltre periodicamente controllato lo stato delle condutture al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto. È obbligatorio dotare le attrezzature di ugelli antigoccia.
11. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici e la qualità della distribuzione e quindi, di ridurre le conseguenze degli effetti negativi

sull'ambiente, sono obbligatori il controllo e la taratura periodici di tutte le macchine operanti per la distribuzione dei PF nel territorio dei comuni di Guardia Sanframondi, Sant'Agata de' Goti, Solopaca e Castelvenero (eccetto piccole attrezzature di uso hobbistico). Il controllo deve essere eseguito presso i centri autorizzati: è obbligatorio conservare la documentazione rilasciata dal Centro Prova (Attestato di funzionalità).

12. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 agosto 2012, n° 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", il controllo delle macchine irroratrici è diventato obbligatorio. Le nuove disposizioni (art. 12 del decreto legislativo n° 150/12) prevedono che:

- le attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale siano sottoposte a ispezioni periodiche;
- entro il 26 novembre 2016 tutte le irroratrici devono essere ispezionate almeno una volta;
- le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, devono essere sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto.

Art. 51 - Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari devono essere lavati manualmente, introducendo una quantità d'acqua corrispondente al 20% della capacità del contenitore e ripetendo l'operazione almeno 3 volte (6 volte per i prodotti tossici e molto tossici); l'operazione di lavaggio può essere svolta anche meccanicamente preferibilmente utilizzando gli appositi dispositivi lavabottiglie presenti sulle irroratrici, con pressione d'acqua di almeno 3 bar, portata minima di 4,5 litri/minuto, tempo di lavaggio di almeno 40 secondi e tempo di sgocciolamento di almeno 60 secondi. L'acqua di lavaggio verrà impiegata per i successivi trattamenti fitosanitari o raccolta in idonei contenitori, ben chiusi e muniti di etichetta, da smaltire tramite ditta autorizzata.
2. I contenitori devono essere schiacciati, per ridurre al minimo i volumi, ed introdotti in appositi sacchi chiusi ed identificabili tramite apposizione di etichetta, riportante i dati dell'azienda. I sacchi così confezionati devono essere posti al riparo dal dilavamento meteorico, fuori della portata dei bambini, animali e persone non addette all'uso.
3. I sacchi vanno conferiti in occasione delle raccolte appositamente organizzate dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, previa sottoscrizione di apposita convenzione, o smaltiti tramite ditta autorizzata.



Art. 52 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni culturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro indicato nell'etichetta del prodotto fitosanitario.
2. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei seguenti casi:
 - a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
 - b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.
3. L'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" o altre frasi equivalenti.
4. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari, prima che sia trascorso il tempo di rientro del prodotto utilizzato, è consentito al proprietario/conduuttore del fondo e relativi addetti aziendali provvisti di adeguati DPI.

Art. 53 – Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari e erbicidi sono sanzionate secondo le disposizioni previste in materia.
2. Le violazioni delle norme contenute nel Titolo IV del Regolamento e nelle ordinanze comportano, per i responsabili, l'obbligo della cessazione immediata dell'abuso e l'applicazione della sanzione amministrativa a norma dell'art. 7 bis D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 54 - Revisione e aggiornamento

1. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento, con le medesime procedure utilizzate per la prima redazione.

TITOLO V– Entrata in vigore del Regolamento

Art. 55- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione.

39

ALLEGATI

- ALLEGATO A: Rappresentazione Cartografica degli elementi del paesaggio.
- ALLEGATO I: D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- ALLEGATO II: D.M. 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- ALLEGATO III: D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale.
- ALLEGATO IV: Elenco allegato al Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del 29.05.2015.
- ALLEGATO V: Appendice normativa.
- ALLEGATO VI: Glossario.



INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

CAPO I:	<i>Oggetto ed elaborati del Piano Urbanistico Comunale</i>
Art.1	Oggetto del Piano Urbanistico Comunale
Art.2	Principi e finalità delle norme tecniche di attuazione
Art.3	Riferimenti legislativi
Art.4	Contenuto del Piano Urbanistico Comunale
Art.5	Elenco degli elaborati del PUC
CAPO II:	<i>Definizioni e parametri di trasformazione</i>
Art.6	Definizioni
Art.7	Parametri di trasformazione edilizia
Art.8	Parametri di trasformazione urbanistica
Art.9	Standard urbanistici
CAPO III:	<i>Modalità di attuazione e gestione del PUC</i>
Art.10	Attuazione del PUC
Art.11	Atti di programmazione degli interventi – API
Art.12	Rimando agli atti di programmazione degli interventi - API
Art.13	Piani urbanistici attuativi – PUA
Art.14	Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi
Art.15	Contenuti dei PUA
Art.16	Oneri degli attuatori degli interventi
Art.17	Contenuti delle convenzioni
CAPO IV:	<i>Destinazioni d'uso e categorie di intervento</i>
Art.18	Classificazione delle destinazioni d'uso
Art.19	Parcheggi pubblici e pertinenziali
Art.20	Frazionamento e accorpamento di unità immobiliari
Art.21	Categorie di intervento urbanistico ed edilizio
Art.22	Manutenzione Ordinaria
Art.23	Manutenzione straordinaria
Art.24	Restauro e risanamento conservativo
Art.25	Ristrutturazione edilizia
Art.26	Nuova costruzione
Art.27	Ristrutturazione urbanistica
Art.28	Cambi di destinazione d'uso
CAPO V:	<i>Articolazione dei processi di pianificazione</i>
Art.29	Piano strutturale e piano programmatico

TITOLO II - Componente strutturale del PUC

Art.30	Elementi costitutivi del sistema ambientale e naturalistico
Art.31	Aree di rispetto ambientale ai sensi dell'art.142, D.Lgs. n.42/2004
Art.32	Procedura di Valutazione di Incidenza (VI)
Art.33	Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Art.34	Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Art.35	Procedura di Valutazione di Impatto paesaggistico (VIP)
Art.36	Fascia di rispetto cimiteriale
Art.37	Fasce di rispetto dei corsi d'acqua
Art.38	Fasce di rispetto delle infrastrutture stradali
Art.39	Fascia di rispetto degli impianti di depurazione
Art.40	Fascia di rispetto per le aree di raccolta e trattamento rifiuti
Art.41	Fasce di rispetto di elettrodotti, gasdotti e acquedotti
Art.42	Indirizzi in materia energetico – ambientale
Art.43	Piano di gestione del SIC del fiume Calore

TITOLO III - Componente programmatica del PUC

CAPO I: Disposizioni generali

Art.44	Caratteristiche delle disposizioni programmatiche
Art.45	Perequazione urbanistica
Art.46	Comparti edificatori

CAPO II: Zone territoriali omogenee

Art.47	Sistema della trasformabilità urbana
Art.48	Classificazione delle zone territoriali omogenee sul territorio comunale
Art.49	Classificazione delle zone territoriali omogenee per ambito territoriale
Art.50	Standard urbanistici

CAPO III: Disciplina degli interventi

Art.51	Zona di conservazione del tipo “A”: centro storico
Art.52	Zone di completamento tipo “B” consolidate
Art.53	Zone di espansione tipo “C” da trasformare
Art.54	Zone produttive del tipo “D”
Art.55	Zone agricole del tipo “E”
Art.56	Zone tipo “E” nello spazio esterno : ulteriori precisazioni
Art.57	Prescrizioni per gli allevamenti intensivi
Art.58	Produzione energetica da fonti rinnovabili
Art.59	Zone "F", servizi

TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie

Art.60	Norma di tutela per le costruzioni in ambito urbano
Art.61	Misure di salvaguardia
Art.62	Difformità e contrasti
Art.63	Adeguamenti e deroghe al PUC
Art.64	Norme transitorie
Art.65	Volumi esistenti
Art.66	Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale

ALLEGATI

Allegato “A”:	Altezza dei fabbricati
Allegato “B”:	Distanze minime dai confini e dalle strade
Allegato “C”:	Parametri di trasformazione urbanistica ed edilizia
Allegato “D”	Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale